



**N. 662-A**

*Relazione orale*  
*Relatori D'Alì e SANTINI*  
**ALLEGATO**

## **TESTO PROPOSTO DALLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

**(5<sup>a</sup> - PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)**

Comunicato alla Presidenza il 31 maggio 2013

PER IL

### **DISEGNO DI LEGGE**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, recante disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri  
dal Ministro dell'economia e delle finanze  
dal Ministro dello sviluppo economico e Ministro delle infrastrutture e dei trasporti  
di concerto con il Ministro dell'interno  
con il Ministro della giustizia  
con il Ministro per la coesione territoriale  
e con il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport**

*(V. Stampato Camera n. 676)*

*approvato dalla Camera dei deputati il 15 maggio 2013*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 16 maggio 2013*

### **ALLEGATO**

### **EMENDAMENTI**

*esaminati dalla 5<sup>a</sup> Commissione permanente con indicazione del relativo esito  
procedurale*

*Disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 126-bis del  
Regolamento.*

**INDICE**

## Emendamenti al disegno di legge:

- articolo 1 .....	<i>Pag.</i>	3
- articolo 2 .....	»	42
- articolo 3 .....	»	59
- articolo 4 .....	»	71
- articolo 5 .....	»	72
- articolo 6 .....	»	73
- articolo 7 .....	»	84
- articolo 8 .....	»	99
- articolo 9 .....	»	101
- articolo 10 .....	»	116
- articolo 11 .....	»	141
- articolo 12 .....	»	144

## EMENDAMENTI

### Art. 1.

#### 1.1

BULGARELLI, LEZZI, BERTOROTTA, ENDRIZZI, MOLINARI

#### Respinto

*All'articolo 1, premettere il seguente:*

«Art. 01. - *(Disposizioni per procedere alla ricognizione e alla trasparenza dei debiti delle pubbliche Amministrazioni, nonché per procedere ai pagamenti)*. – 1. Le disposizioni di cui al presente Capo sono volte ad assicurare l'unità giuridica ed economica dell'ordinamento. I soggetti di cui all'articolo 1, 2 e 3 sono obbligati a pubblicare sul proprio sito internet istituzionale l'elenco dei debiti certi, liquidi ed esigibili, sia di parte corrente che di parte capitale, alla data del 31 dicembre 2012, con i dati necessari all'individuazione del fornitore, entro 30 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. Sul medesimo sito istituzionale deve essere reso disponibile un indirizzo di posta elettronica, finalizzato alla ricezione di indicazioni o rettifiche da parte dei fornitori mediante posta certificata.

2. La suddetta pubblicazione ha valore di certificazione del credito da parte dell'Amministrazione pubblica.

3. I pagamenti autorizzati dal presente decreto-legge sono effettuati dagli enti locali dando priorità ai debiti non oggetto di cessione pro soluto fino ad esaurimento dei fondi disponibili. In caso di fatture di elevato importo, l'ente locale provvede al pagamento delle medesime destinando una quota non superiore al 20 per cento dello spazio finanziario richiesto, al fine di soddisfare un maggior numero di creditori. Tra i suddetti crediti il pagamento deve essere imputato al credito più antico, come risultante dalla fattura, o dalla richiesta equivalente di pagamento.

4. Nel caso in cui per procedere al pagamento è richiesta la presentazione del DURC, qualora previsto da disposizioni legislative, è sufficiente ai fini del pagamento che l'impresa creditrice risulti adempiente nel periodo di emissione della fattura ovvero della richiesta equivalente di pagamento.

5. Gli enti di cui al presente Capo hanno l'obbligo di pubblicare ed aggiornare nel proprio sito internet i piani dei pagamenti e l'effettiva esecuzione dei medesimi per classi di debito e con evidenziazione della cronologia delle fatture».

*Conseguentemente all'articolo 6, sopprimere i commi 1, 2 e 3.*

## 1.2

BROGLIA, ZANONI, DEL BARBA, VERDUCCI, PAGLIARI

### **Dichiarato inammissibile**

*Al comma 1, sostituire le parole: «5.000 milioni di euro» con le seguenti: «4.800 milioni di euro».*

*Conseguentemente, all'articolo 10, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modifiche:

1) all'articolo 16, comma 7, al primo periodo le parole: "1.200 milioni" sono sostituite con le seguenti: "800 milioni";

2) al secondo periodo, le parole: "31 gennaio 2013" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre di ciascun anno precedente a quello di riferimento";

3) dopo il terzo periodo, è aggiunto il seguente: "Per gli anni 2013 e 2014, in deroga a quanto previsto dal periodo precedente, in caso di mancata deliberazione della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, le riduzioni da imputare a ciascuna provincia sono pari agli importi indicati nell'allegato 3-bis del presente decreto.";

4) dopo il quarto periodo è aggiunto il seguente: "Per le province che abbiano deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le riduzioni di cui al precedente periodo sono ripartite nel triennio 2013/2015. All'esito positivo della pronuncia da parte della Sezione regionale della Corte dei conti sui suddetti piani, il Ministero dell'economia e finanze, con proprio decreto, provvede alla conseguente copertura finanziaria a valere sul proprio bilancio."»;

*b) dopo l'allegato 3, è inserito l'allegato 3-bis di cui all'allegato 3 del presente decreto;*

*c) dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Le Province che abbiano deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono tenute, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla modifica del piano di riequilibrio conseguente alla definizione delle riduzioni di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto-legge 6 luglio

2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135».

---

### 1.3

LANZILLOTTA, LUIGI MARINO

#### **Respinto**

*Al comma 1, dopo le parole: «i pagamenti» aggiungere le seguenti: «relativi a somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali,».*

---

### 1.4

PAGLIARI, ZANONI, LAI

#### **Respinto**

*Al comma 1, sostituire le parole: «nel corso del 2013» con le seguenti: «dal 1° gennaio 2013» e le parole: «delle province in favore dei comuni» con le seguenti: «tra gli enti locali».*

*Conseguentemente, al medesimo comma 1, aggiungere in fine, il seguente periodo: «Gli importi eventualmente non utilizzati ai fini di cui al primo periodo del presente comma sono destinati alla riduzione degli obiettivi di patto di stabilità per l'anno 2013 di comuni e province».*

---

### 1.5

COMPAGNONE

#### **Respinto**

*Dopo il comma 1-ter inserire il seguente:*

*«1-quater. Sono esclusi dai calcoli di rispetto del patto di stabilità per l'anno 2012 tutti i pagamenti effettuati a fronte di contributi e/o finanziamenti in conto capitale per dissesto idrogeologico.*

*1-quinquies. Ai maggiori oneri di cui al comma 1-quater, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede a valere sui risparmi spese di cui al comma 1-sexies.*

*1-sexies. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle*

missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2013, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 10 milioni di euro per l'anno 2013. I Ministri competenti predispongono, entro il 30 settembre di ciascun anno a decorrere dall'anno 2013, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma.

*1-septies.* il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 15 ottobre di ciascun anno a decorrere dal 2013 verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al comma *1-sexies*, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma. A seguito della verifica, gli interventi correttivi di cui al comma *1-sexies* predisposti dai singoli Ministri e i relativi importi sono inseriti in un apposita tabella allegata alla legge di stabilità. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma *1-sexies* non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e con il disegno di legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al comma *1-sexies*, nonché tutte le modificazioni legislative eventualmente ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma».

## 1.6

COMPAGNONE

### Respinto

*Dopo il comma 1-ter inserire il seguente:*

«*1-quater.* Qualora nell'anno 2012 il patto di stabilità sia stato superato prevalentemente per pagamenti al Titolo II della spesa effettuati a fronte di contributi e/o finanziamenti in conto capitale per dissesto idrogeologico si applica la sanzione del 3 per cento rispetto alla riduzione dei trasferimenti.

*1-quinquies.* Ai maggiori oneri di cui al comma *1-quater*, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede a valere sui risparmi spese di cui al comma *1-sexies*.

*1-sexies.* Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modi-

ficazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2013, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 10 milioni di euro per l'anno 2013. I Ministri competenti predispongono, entro il 30 settembre di ciascun anno a decorrere dall'anno 2013, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma.

1-septies. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 15 ottobre di ciascun anno a decorrere dal 2013 verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al comma 1-sexies, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma. A seguito della verifica, gli interventi correttivi di cui al comma 1-sexies predisposti dai singoli Ministri e i relativi importi sono inseriti in un apposita tabella allegata alla legge di stabilità. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 1-sexies non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e con il disegno di legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al comma 1-sexies, nonché tutte le modificazioni legislative eventualmente ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma».

---

## 1.7

COMPAGNONE

### Respinto

*Dopo il comma 1-ter inserire il seguente:*

«1-quater. È altresì previsto l'incremento degli spazi finanziari per i pagamenti effettuati dagli enti locali nel periodo compreso tra 1 gennaio 2013 e l'8 aprile 2013 sino a concorrenza delle richieste presentate entro il 30 aprile 2013.

*1-quinquies.* Ai maggiori oneri di cui al comma *1-quater*, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede a valere sui risparmi spese di cui al comma *1-sexies*.

*1-sexies.* Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2013, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 10 milioni di euro per l'anno 2013. I Ministri competenti predispongono, entro il 30 settembre di ciascun anno a decorrere dall'anno 2013, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma.

*1-septies.* Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 15 ottobre di ciascun anno a decorrere dal 2013 verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al comma *1-sexies*, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma. A seguito della verifica, gli interventi correttivi di cui al comma *1-sexies* predisposti dai singoli Ministri e i relativi importi sono inseriti in un apposita tabella allegata alla legge di stabilità. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma *1-sexies* non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e con il disegno di legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al comma *1-sexies*, nonché tutte le modificazioni legislative eventualmente ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma».



**1.8**

LEZZI, BERTOROTTA, BULGARELLI, ENDRIZZI, MOLINARI

**Respinto**

*Sostituire i commi 2 e 3, con i seguenti:*

2. Ai fini della distribuzione della predetta esclusione tra i singoli enti locali, i comuni e le province comunicano mediante il sistema *web* della Ragioneria generale dello Stato, entro 30 giorni dalla data di conversione del presente decreto-legge, gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere i pagamenti di cui al comma 1 completi di elenco dettagliato contenente la data di scadenza della singola partita non pagata. Ai fini del riparto, si considerano solo le comunicazioni pervenute entro il predetto termine.

3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle comunicazioni di cui al comma 2, entro sessanta giorni dalla data di conversione del decreto-legge in esame sono individuati, per ciascun ente locale, sulla base di puro criterio cronologico nazionale, gli importi dei pagamenti da escludere dal patto di stabilità interno per il 90 per cento dell'importo di cui al comma 1. Con successivo decreto da emanarsi entro novanta giorni in relazione alle richieste pervenute, sino a dieci giorni prima rispetto a tale data, secondo quanto previsto al periodo precedente, si procede al riparto della quota residua del 10 per cento unitamente alle disponibilità non assegnate con il primo decreto.

**1.9**

PAGLIARI, ZANONI, LAI

**Respinto**

*Al comma 2 sostituire le parole: «di cui al comma 1» con le seguenti: «in conto capitale relativi al 2013».*

**1.10**

BERTOROTTA, LEZZI, BULGARELLI, ENDRIZZI, MOLINARI

**Respinto**

*Sostituire il comma 3, con il seguente:*

«3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle comunicazioni di cui al comma 2, entro il 15 giugno 2013 sono individuati, per ciascun ente locale, sulla base di puro criterio cronologico nazionale, gli importi dei pagamenti da escludere dal patto di stabilità interno per il 90 per cento dell'importo di cui al comma 1. Con successivo decreto da emanarsi entro il 5 agosto 2013 in relazione alle richieste pervenute, sino a dieci giorni prima rispetto a tale data, secondo quanto previsto ai periodo precedente, si procede al riparto della quota re-

sidua dei 10 per cento unitamente alle disponibilità non assegnate con il primo decreto».

---

### 1.11

CERONI

#### **Assorbito**

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) al comma 3, dopo le parole: «non assegnate con il primo decreto.» è aggiunto il seguente periodo: «Gli enti locali effettuano i pagamenti dei debiti di cui al comma 1 entro sessanta giorni dall'approvazione dei decreti di cui al presente comma. In caso di accertato inadempimento entro tali termini degli obblighi di pagamento per almeno il 90 per cento degli spazi concessi, ovvero entro quello indicato al successivo comma 14 per almeno il 90 per cento delle anticipazioni erogate, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti, anche su segnalazione del collegio dei revisori, irrogano una sanzione pecuniaria pari a tre mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali, per i responsabili dei servizi interessati, il Segretario generale e il responsabile del servizio bilancio e finanze. Gli importi di cui al periodo precedente sono acquisiti al bilancio dell'ente.»;

b) al comma 13, dopo le parole: «in deroga agli articoli 42,» e prima delle parole «203 e 204» è inserita la seguente «202,».

---

### 1.12

SANGALLI, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, VERDUCCI

#### **Assorbito**

*Al comma 3, dopo le parole: «non assegnate con il primo decreto.» aggiungere il seguente periodo: «Gli enti locali effettuano i pagamenti dei debiti di cui al comma 1 entro sessanta giorni dall'approvazione dei decreti di cui al presente comma. In caso di accertato inadempimento entro tali termini degli obblighi di pagamento per almeno il 90 per cento degli spazi concessi, ovvero entro quello indicato al successivo comma 14 per almeno il 90 per cento delle anticipazioni erogate, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti, anche su segnalazione del collegio dei revisori, irrogano una sanzione pecuniaria pari a tre mensilità del trattamento 'retributivo', al netto degli oneri fiscali e previdenziali, per i responsabili dei servizi interessati, il Segretario generale e il responsabile*

del servizio bilancio e finanze. Gli importi di cui al periodo precedente sono acquisiti al bilancio dell'ente.»;

*Conseguentemente, al comma 13, dopo le parole :«in deroga agli articoli 42,» inserire la seguente: «202,».*

---

### 1.13

BONFRISCO, CERONI, MANDELLI

#### **Assorbito**

*Al comma 3, dopo le parole: «non assegnate con il primo decreto.» aggiungere il seguente periodo: «Gli enti locali effettuano i pagamenti dei debiti di cui al comma 1 entro sessanta giorni dall'approvazione dei decreti di cui al presente comma. In caso di accertato inadempimento entro tali termini degli obblighi di pagamento per almeno il 90 per cento degli spazi concessi, ovvero entro quello indicato al successivo comma 14 per almeno il 90 per cento delle anticipazioni erogate, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti, anche su segnalazione del collegio dei revisori, mogano una sanzione pecuniaria pari a tre mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali, per i responsabili dei servizi interessati, il Segretario generale e il responsabile del servizio bilancio e finanze. Gli importi di cui al periodo precedente sono acquisiti al bilancio dell'ente.».*

---

### 1.14

RICCHIUTI

#### **Respinto**

*Al comma 3, quarto periodo, sostituire le parole: «sono utilizzati» con le seguenti: «possono essere utilizzati».*

---

### 1.15

BENCINI, LEZZI, BULGARELLI, BERTOROTTA, ENDRIZZI, MOLINARI

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. I Comuni che alla data del 31 dicembre 2012 abbiano saldato ogni debito di parte capitale per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento e che, alla medesima data, ispettavano i limiti all'indebitamento di cui all'articolo 204, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, così come stabiliti, a decorrere dall'anno 2014 nella misura del 4 per cento, conseguono per

gli anni 2013 e 2014 l'obiettivo del patto di stabilità interno realizzando un saldo finanziario in termini di competenza mista pari a zero».

---

### **1.16**

DI GIORGI, ZANONI, VERDUCCI

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. I Comuni che alla data del 31 dicembre 2012 abbiano saldato ogni debito di parte capitale per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento e che, alla medesima data, rispettavano i limiti all'indebitamento di cui all'articolo 204 del decreto legislativo n. del 2000, stabiliti per il 2014 dall'articolo 8 della legge del 12 novembre 2011, n. 183 nella misura del 4 per cento, conseguono per gli anni 2013 e 2014 l'obiettivo del patto di stabilità interno realizzando un saldo finanziario in termini di competenza mista pari a zero».

---

### **1.1000/1**

LEZZI, BULGARELLI, ENDRIZZI, BERTOROTTA, MOLINARI

#### **Respinto**

*All'emendamento 1.1000, all'articolo 5-bis, sostituire le parole: "di istituzioni finanziarie nazionali, comunitarie e internazionali", con le seguenti: "della Cassa depositi e prestiti".*

---

### **1.1000/2**

LEZZI, BULGARELLI, ENDRIZZI, BERTOROTTA, MOLINARI

#### **Ritirato**

*All'emendamento 1.1000, all'articolo 6, sopprimere il comma 11-bis.*

---

### **1.1000/3**

LEZZI, BULGARELLI, ENDRIZZI, BERTOROTTA, MOLINARI

#### **Ritirato**

*All'emendamento 1.1000, all'articolo 6, al comma 11-bis, sopprimere l'ultimo periodo.*

---

**1.1000/4**

BARANI

**Decaduto**

*All'articolo 11, dopo il comma 8-bis, aggiungere i seguenti:*

«8-ter. La comunicazione di cui all'articolo 6, comma 9, limitatamente alle regioni sottoposte ai piani di stabilizzazione finanziaria, di cui all'articolo 14, comma 22, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è inviata entro il 30 settembre 2013.

8-quater. Al fine di non pregiudicare il conseguimento degli obiettivi finanziari già programmati, i piani di pagamento dei debiti previsti dalle disposizioni di cui al Capo I tengono conto delle modalità di effettuazione dei pagamenti previste nei piani di pagamento predisposti dalle regioni, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dall'articolo 16, comma 5, del decreto-legge 22 maggio 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

8-quinquies. Le maggiori risorse rivenienti dall'aumento automatico delle misure di cui all'articolo 16, comma 9, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e non utilizzate per le finalità ivi indicate possono essere destinate, dalle regioni sottoposte ai piani di stabilizzazione finanziaria di cui all'articolo 14, comma 22, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al pagamento delle rate di ammortamento delle anticipazioni di liquidità di cui al Capo I».

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la presente: «(Misure per l'equilibrio finanziario della Regione Siciliana, della Regione, Piemonte e delle Regioni sottoposte ai piani di stabilizzazione finanziaria, nonché per la programmazione regionale del Fondo per lo Sviluppo e la coesione)».*

**1.1000/5**

LAI

**Ritirato**

*All'articolo 11, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«Fatte salve le previsioni dell'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dai commi 1 e 2 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di dare piena applicazione secondo i principi enunciati nella sentenza della Corte costituzionale n. 118 del 2012 al nuovo regime regolatore dei rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione Autonoma della Sardegna, disciplinato dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 834,

della legge n. 296 del 2006, tenendo conto degli stanziamenti di competenza e cassa allo scopo previsti nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 e nel bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015, entro centoventi giorni dalla entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'economia e delle finanze concorda con la Regione Autonoma della Sardegna, con le procedure di cui all'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, le modifiche da apportare al Patto di stabilità interno per la regione Sardegna».

### **1.1000 (v. testo 2)**

#### I RELATORI

*All'articolo 1, sostituire il comma 4, con il seguente:*

«4. Su segnalazione del collegio dei revisori dei singoli enti locali, la Procura regionale competente della Corte dei conti esercita l'azione nei confronti dei responsabili dei servizi interessati che, senza giustificato motivo, non hanno richiesto gli spazi finanziari nei termini e secondo le modalità di cui al comma 2, ovvero non hanno effettuato, entro l'esercizio finanziario 2013, pagamenti per almeno il 90 per cento degli spazi concessi. Nei confronti dei soggetti di cui al periodo precedente e degli eventuali corresponsabili, per i quali risulti accertata la responsabilità ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, le Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano una sanzione pecuniaria pari a due mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali. Gli importi di cui al periodo precedente sono acquisiti al bilancio dell'ente. Sino a quando le sentenze di condanna emesse ai sensi della presente disposizione non siano state eseguite per l'intero importo, esse restano pubblicate, osservando le cautele previste dalla normativa in materia di tutela dei dati personali, sul sito istituzionale dell'ente, con l'indicazione degli estremi della decisione e della somma a credito.»;

*dopo il comma 13, inserire il seguente:*

«13-bis. Gli enti locali ai quali viene concessa l'anticipazione di liquidità ai sensi del precedente comma 13, e che ricevono risorse dalla Regione o dalla Provincia autonoma ai sensi dell'articolo 2, all'esito del pagamento di tutti i debiti di cui al medesimo comma 13 e di cui all'articolo 2, comma 6, devono utilizzare le somme residue per l'estinzione dell'anticipazione di liquidità concessa alla prima scadenza di pagamento della rata prevista dal relativo contratto. La mancata estinzione dell'anticipazione entro il termine di cui al precedente periodo è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della *performance* individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni»;

*al comma 14, dopo le parole: «responsabile finanziario dell'ente» aggiungere le seguenti: «ovvero da altra persona formalmente indicata dall'Ente, come previsto all'articolo 3, comma 6»;*

*dopo il comma 17, aggiungere i seguenti:*

«17-bis. All'articolo 5, comma 1-ter, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "sono versate" sono sostituite dalle seguenti: "sono comunque ed inderogabilmente versate".

17-ter. All'articolo 6, comma 15-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.135, è aggiunto il seguente periodo: "I contributi di cui al presente comma sono altresì esclusi dalle riduzioni a compensazione disposte in applicazione dell'articolo 6, comma 14, del presente decreto-legge".

17-quater. Agli enti locali che non hanno rispettato nell'anno 2012 i vincoli del patto di stabilità in conseguenza del pagamento dei debiti di cui al comma 1, la sanzione prevista dall'articolo 31, comma 26, lettera a), della legge 12 novembre 2011, n. 183, ferme restando le rimanenti sanzioni, si applica limitatamente all'importo non imputabile ai predetti pagamenti.».

*All'articolo 2*

*al comma 5, dopo le parole: «responsabile finanziario della Regione», aggiungere le seguenti: «ovvero da altra persona formalmente indicata dalla Regione, di cui all'articolo 3, comma 6»;*

*al comma 6 dopo le parole: «residui passivi» inserire le seguenti: «in via prioritaria di parte capitale» e alla fine del comma aggiungere il seguente periodo: «Ogni regione provvede a concertare con le Anci e le Upi regionali il riparto di tali pagamenti».*

*All'articolo 5*

*dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

«Art. 5-bis. - (Cessione della garanzia dello Stato a favore di istituzioni finanziarie). - 1. Senza aggravio dei potenziali oneri per l'erario, per consentire l'integrale pagamento dei debiti della Pubblica amministrazione maturati alla data del 31 dicembre 2012, nonché per motivate esigenze economico-finanziarie, il Ministero dell'economia e delle finanze può autorizzare la cessione di garanzia dello Stato a favore di istituzioni finanziarie nazionali, comunitarie e internazionali.".

*All'articolo 6*

*al comma 1, premettere il seguente: «01. Al comma 3-bis dell'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito in legge,*

con modificazioni, dall'articolo 1, legge 28 gennaio 2009, n. 2, sostituire le parole: «forniture e appalti» con le seguenti: «forniture, appalti e prestazioni professionali»;

*al comma 1-bis*, dopo le parole: «con le associazioni di categoria del sistema creditizio» *inserire le seguenti*: «e le associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative a livello nazionale»;

*al comma 1-ter*, dopo le parole: «società» *inserire le seguenti*: «, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

*al comma 9*, prima dell'ultimo periodo, aggiungere le seguenti parole: «Entro il 5 luglio 2013, le pubbliche amministrazioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 5 pubblicano sul proprio sito internet l'elenco completo, per ordine cronologico di emissione della fattura o della richiesta equivalente di pagamento, dei debiti per i quali è stata effettuata comunicazione ai sensi del primo periodo del presente comma, indicando l'importo e la data prevista di pagamento comunicata al creditore. La mancata pubblicazione è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. I dirigenti responsabili sono assoggettati altresì ad una sanzione pecuniaria pari a 100 euro per ogni giorno di ritardo nella certificazione del credito».

*Conseguentemente*, all'ultimo periodo, *sopprimere le parole*: «del terzo periodo».

*dopo il comma 11*, aggiungere il seguente: «11-bis. Per accelerare i pagamenti dei crediti vantati dagli operatori del settore ippico nei confronti dell'ex ASSI, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, senza oneri per il bilancio dello Stato, può delegare fino al 31 dicembre 2013, un dirigente ad utilizzare i conti correnti già intestati alla medesima Agenzia, con possibilità di riversare sui predetti conti le disponibilità destinate alle finalità ippiche presenti sullo stato di previsione della spesa del Ministero stesso per l'anno 2013. Le operazioni effettuate saranno oggetto di rendicontazione al termine della gestione».

#### *All'articolo 7*

*al comma 1*, dopo le parole: "Forniture e appalti", aggiungere le seguenti: "e obbligazioni relative a prestazioni professionali". *Conseguen-*



temente, al comma 4, dopo le parole: "forniture e appalti", aggiungere le seguenti: "e obbligazioni relative a prestazioni professionali";

al comma 6, terzo periodo, sostituire le parole: "possono indicare" con le seguenti: «devono indicare»;

al comma 9-bis, aggiungere in fine le seguenti parole: ", anche mediante la concessione nell'anno 2014 della garanzia dello Stato al fine di agevolare la cessione dei relativi crediti a banche e ad altri intermediari finanziari, nel rispetto dei saldi programmati di finanza pubblica.";

#### *All'articolo 10*

al comma 2, sostituire la lettera d), con la seguente: "d) Non trova applicazione il comma 13-bis del citato articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, salvo che nelle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonché nelle Province autonome di Trento e di Bolzano. Per le predette regioni e Province autonome non si applica inoltre, la lettera c) del presente comma.";

al comma 2, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "ovvero dei soggetti, di cui all'articolo 7, lettera gg-ter), del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, 106, anche oltre la scadenza del 30 giugno e non oltre il 31 dicembre 2013»;

dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. All'articolo 259 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: "1-bis. Nei casi in cui la dichiarazione di dissesto sia adottata nel corso nel secondo semestre dell'esercizio finanziario, per il quale risulta non essere stato ancora validamente deliberato il bilancio di previsione o sia adottata nell'esercizio successivo, il Consiglio dell'ente presenta per l'approvazione del Ministro dell'interno, entro il termine di cui al comma 1, una ipotesi di bilancio che garantisca l'effettivo riequilibrio entro il secondo esercizio".

4-ter. All'articolo 2, comma 8, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: "Per gli anni dal 2008 al 2012" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni dal 2008 al 2014";

#### *All'articolo 10-bis*

*l'articolo 10-bis è sostituito dal seguente:*

«Art. 10-bis. (Norma di interpretazione autentica dell'articolo 12, comma 1-quater, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111)

1. Nel rispetto del patto di stabilità interno, il divieto di acquistare immobili a titolo oneroso, di cui all'articolo 12, comma 1-quater, del de-

creto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, non si applica alle procedure relative all'acquisto a titolo oneroso di immobili o terreni effettuate per pubblica utilità ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, nonché alle permutate a parità di prezzo e alle operazioni di acquisto programmate da delibere assunte prima del 31 dicembre 2012 dai competenti organi degli enti locali e che individuano con esattezza i compendi immobiliari oggetto delle operazioni e alle procedure relative a convenzioni urbanistiche previste dalle normative regionali e provinciali». ;

*dopo l'articolo 10-bis, aggiungere il seguente:*

"Art. 10-ter. (Composizione della Commissione per la finanza e gli organi degli enti locali)

1. All'articolo 243-quater del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1, è sostituito dal seguente: "1. Entro 10 giorni dalla data della delibera di cui all'articolo 243-bis, comma 5, il piano di riequilibrio finanziario pluriennale è trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, nonché alla Commissione di cui all'articolo 155, la quale entro il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione del piano, svolge la necessaria istruttoria anche sulla base delle Linee guida deliberate dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti. All'esito dell'istruttoria, la commissione redige una relazione finale, con gli eventuali allegati, che è trasmessa alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti."

b) al comma 6, le parole: "al Ministero dell'economia e delle finanze" sono soppresse.;

*All'articolo 11*

*dopo il comma 8, aggiungere il seguente:* "8-bis. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, gli uffici legali delle Regioni sono autorizzati ad assumere gratuitamente il patrocinio degli enti dipendenti, delle agenzie regionali e degli organismi istituiti con legge regionale per l'esercizio di funzioni amministrative delle regioni medesime.";

*All'articolo 12*

*al comma 3, lettera c-quinquies), sopprimere le parole da: "Al fine di dare attuazione" fino alla fine della lettera.*

**1.1000 (testo 2)**

I RELATORI

**Accolto**

*All'articolo 1, sostituire il comma 4, con il seguente:*

"4. Su segnalazione del collegio dei revisori dei singoli enti locali, la Procura regionale competente della Corte dei conti esercita l'azione nei confronti dei responsabili dei servizi interessati che, senza giustificato motivo, non hanno richiesto gli spazi finanziari nei termini e secondo le modalità di cui al comma 2, ovvero non hanno effettuato, entro l'esercizio finanziario 2013, pagamenti per almeno il 90 per cento degli spazi concessi. Nei confronti dei soggetti di cui al periodo precedente e degli eventuali corresponsabili, per i quali risulta accertata la responsabilità ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, le Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano una sanzione pecuniaria pari a due mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali. Gli importi di cui al periodo precedente sono acquisiti al bilancio dell'ente. Sino a quando le sentenze di condanna emesse ai sensi della presente disposizione non siano state eseguite per l'intero importo, esse restano pubblicate, osservando le cautele previste dalla normativa in materia di tutela dei dati personali, sul sito istituzionale dell'ente, con l'indicazione degli estremi della decisione e della somma a credito.";

*dopo il comma 13, inserire il seguente:*

«13-bis. Gli enti locali ai quali viene concessa l'anticipazione di liquidità ai sensi del precedente comma 13, e che ricevono risorse dalla Regione o dalla Provincia autonoma ai sensi dell'articolo 2, all'esito del pagamento di tutti i debiti di cui al medesimo comma 13 e di cui all'articolo 2, comma 6, devono utilizzare le somme residue per l'estinzione dell'anticipazione di liquidità concessa alla prima scadenza di pagamento della rata prevista dal relativo contratto. La mancata estinzione dell'anticipazione entro il termine di cui al precedente periodo è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della *performance* individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni»;

*al comma 14, dopo le parole: «responsabile finanziario dell'ente» aggiungere le seguenti: «ovvero da altra persona formalmente indicata dall'Ente, come previsto all'articolo 3, comma 6» ;*

*dopo il comma 17, aggiungere i seguenti:*

"17-bis. All'articolo 5, comma 1-ter, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole "sono versate" sono sostituite dalle seguenti: "sono comunque ed inderogabilmente versate".

17-ter. All'articolo 6, comma 15-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.135, è ag-

giunto il seguente periodo: " I contributi di cui al presente comma sono altresì esclusi dalle riduzioni a compensazione disposte in applicazione dell'articolo 6, comma 14, del presente decreto-legge".

17-quater. Agli enti locali che non hanno rispettato nell'anno 2012 i vincoli del patto di stabilità in conseguenza del pagamento dei debiti di cui al comma 1, la sanzione prevista dall'articolo 31, comma 26, lett. a), della legge 12 novembre 2011, n. 183, ferme restando le rimanenti sanzioni, si applica limitatamente all'importo non imputabile ai predetti pagamenti.";

#### *All'articolo 2*

*al comma 5, dopo le parole: «responsabile finanziario della Regione», aggiungere le seguenti: «ovvero da altra persona formalmente indicata dalla Regione, di cui all'articolo 3, comma 6». ;*

*al comma 6 dopo le parole: "residui passivi" inserire le seguenti: "in via prioritaria di parte capitale" e alla fine del comma aggiungere il seguente periodo: "Ogni regione provvede a concertare con le Anci e le Upi regionali il riparto di tali pagamenti". ;*

#### *All'articolo 5*

*dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

"Art. 5-bis (Cessione della garanzia dello Stato a favore di istituzioni finanziarie)

1. Senza aggravio dei potenziali oneri per l'erario, per consentire l'integrale pagamento dei debiti della Pubblica amministrazione maturati alla data del 31 dicembre 2012, nonché per motivate esigenze economico-finanziarie, il Ministero dell'economia e delle finanze può autorizzare la cessione di garanzia dello Stato a favore di istituzioni finanziarie nazionali, comunitarie e internazionali.";

#### *All'articolo 6*

*al comma 1, premettere il seguente: "01. Al comma 3-bis dell'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, legge 28 gennaio 2009, n. 2, sostituire le parole: «forniture e appalti» con le seguenti: «forniture, appalti e prestazioni professionali»;*

*al comma 1-bis, dopo le parole: "con le associazioni di categoria del sistema creditizio" inserire le seguenti: "e le associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative a livello nazionale";*

*al comma 1-ter, dopo le parole: "società" inserire le seguenti: ", inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione,*

come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196".;

*al comma 9, prima dell'ultimo periodo, aggiungere le seguenti parole:* "Entro il 5 luglio 2013, le pubbliche amministrazioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 5 pubblicano sul proprio sito internet l'elenco completo, per ordine cronologico di emissione della fattura o della richiesta equivalente di pagamento, dei debiti per i quali è stata effettuata comunicazione ai sensi del primo periodo del presente comma, indicando l'importo e la data prevista di pagamento comunicata al creditore. La mancata pubblicazione è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. I dirigenti responsabili sono assoggettati altresì ad una sanzione pecuniaria pari a 100 euro per ogni giorno di ritardo nella certificazione del credito». *Conseguentemente, all'ultimo periodo, sopprimere le parole:* «del terzo periodo». ;

#### *All'articolo 7*

*al comma 1, dopo le parole:* "Forniture e appalti", *aggiungere le seguenti:* "e obbligazioni relative a prestazioni professionali,". *Conseguentemente, al comma 4, dopo le parole:* "forniture e appalti", *aggiungere le seguenti:* "e obbligazioni relative a prestazioni professionali";

*al comma 6, terzo periodo, sostituire le parole:* "possono indicare" *con le seguenti:* «devono indicare»;

*al comma 9-bis, aggiungere in fine le seguenti parole:* ", anche mediante la concessione nell'anno 2014 della garanzia dello Stato al fine di agevolare la cessione dei relativi crediti a banche e ad altri intermediari finanziari, nel rispetto dei saldi programmati di finanza pubblica.";

#### *All'articolo 10*

*al comma 2, sostituire la lettera d), con la seguente:* "d) Non trova applicazione il comma 13-bis del citato articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, salvo che nelle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonché nelle Province autonome di Trento e di Bolzano. Per le predette regioni e Province autonome non si applica inoltre, la lettera c) del presente comma.";

*al comma 2, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* "ovvero dei soggetti di cui all'articolo 7, lettera gg-ter), del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio

2011, 106, anche oltre la scadenza del 30 giugno e non oltre il 31 dicembre 2013»;

*dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:*

«4-bis. All'articolo 259 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: "1- bis. Nei casi in cui la dichiarazione di dissesto sia adottata nel corso nel secondo semestre dell'esercizio finanziario, per il quale risulta non essere stato ancora validamente deliberato il bilancio di previsione o sia adottata nell'esercizio successivo, il Consiglio dell'ente presenta per l'approvazione del Ministro dell'interno, entro il termine di cui al comma 1, una ipotesi di bilancio che garantisca l'effettivo riequilibrio entro il secondo esercizio"».

4-ter. All'articolo 2, comma 8, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: "Per gli anni dal 2008 al 2012" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni dal 2008 al 2014";

*All'articolo 10-bis*

*l'articolo 10-bis è sostituito dal seguente:*

«Art. 10-bis. (Norma di interpretazione autentica dell'articolo 12, comma 1-quater, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111)

1. Nel rispetto del patto di stabilità interno, il divieto di acquistare immobili a titolo oneroso, di cui all'articolo 12, comma 1-quater, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, non si applica alle procedure relative all'acquisto a titolo oneroso di immobili o terreni effettuate per pubblica utilità ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, nonché alle permuta a parità di prezzo e alle operazioni di acquisto programmate da delibere assunte prima del 31 dicembre 2012 dai competenti organi degli enti locali e che individuano con esattezza i compensi immobiliari oggetto delle operazioni e alle procedure relative a convenzioni urbanistiche previste dalle normative regionali e provinciali». ;

*dopo l'articolo 10-bis, aggiungere il seguente:*

"Art. 10-ter. (Composizione della Commissione per la finanza e gli organi degli enti locali)

1. All'articolo 243-quater del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1, è sostituito dal seguente: "1. Entro 10 giorni dalla data della delibera di cui all'articolo 243-bis, comma 5, il piano di riequilibrio finanziario pluriennale è trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, nonché alla Commissione di cui all'articolo 155, la quale entro il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione del piano, svolge la necessaria istruttoria anche sulla base delle Linee guida deliberate dalla Sezione delle autonomie della Corte

dei conti. All'esito dell'istruttoria, la commissione redige una relazione finale, con gli eventuali allegati, che è trasmessa alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti."

b) al comma 6, le parole: "al Ministero dell'economia e delle finanze" sono soppresse.;

*All'articolo 11, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

"Fatte salve le previsioni dell'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dai commi 1 e 2 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di dare piena applicazione secondo i principi enunciati nella sentenza della Corte costituzionale n. 118 del 2012 al nuovo regime regolatore dei rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione Autonoma della Sardegna, disciplinato dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 834, della legge n. 296 del 2006, tenendo conto degli stanziamenti di competenza e cassa allo scopo previsti nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 e nel bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015, entro centoventi giorni dalla entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'economia e delle finanze concorda con la Regione Autonoma della Sardegna, con le procedure di cui all'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, le modifiche da apportare al Patto di stabilità interno per la regione Sardegna".

*All'articolo 11*

*dopo il comma 8, aggiungere il seguente:* "8-bis. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, gli uffici legali delle Regioni sono autorizzati ad assumere gratuitamente il patrocinio degli enti dipendenti, delle agenzie regionali e degli organismi istituiti con legge regionale per l'esercizio di funzioni amministrative delle regioni medesime.";

*All'articolo 12*

*al comma 3, lettera c-quinquies), sopprimere le parole da: "Al fine di dare attuazione" fino alla fine della lettera.*

## 1.17

PAGLIARI, ZANONI, LAI

### **Respinto**

*Al comma 4, sostituire le parole:* «le stesse irrogano una sanzione pecuniaria pari a due mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali, per i responsabili dei servizi interessati. Gli

importi di cui al periodo precedente sono acquisiti al bilancio dell'ente.»  
*con le seguenti:* «le stesse accertano la responsabilità amministrativa a carico del soggetto responsabile del mancato o tardivo pagamento».

---

### 1.18

PAGLIARI, ZANONI, LAI

#### **Dichiarato inammissibile**

*Al comma 5, sopprimere le seguenti parole:* «nel limite massimo del 13 per cento delle disponibilità liquide detenute presso la tesoreria statale al 31 marzo 2013 e, comunque,».

---

### 1.19

BULGARELLI, LEZZI, BERTOROTTA, ENDRIZZI, MOLINARI

#### **Dichiarato inammissibile**

*Al comma 5, sostituire le parole:* «13 per cento delle disponibilità liquide detenute presso la tesoreria statale al 31 marzo 2013» *con le seguenti:* «25 per cento del fondo di cassa al 31 dicembre 2012».

---

### 1.20

CANDIANI, BITONCI, CALDEROLI, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. Agli enti locali che non abbiano rispettato il patto di stabilità interno negli ultimi tre esercizi finanziari per un importo non superiore all'ammontare dei residui passivi di parte capitale esistenti alla data del 1° gennaio di ciascun esercizio finanziario, non si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, comma 439, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, se il mancato rispetto del patto di stabilità sia determinato esclusivamente dai pagamenti di debiti per interventi di straordinaria ed inderogabile manutenzione, nonché per la realizzazione di opere pubbliche di interesse generale, e purché sussistano le seguenti condizioni:

a) L'ente locale abbia un fondo di liquidità depositato presso la Banca d'Italia pari o superiore all'ammontare del pagamento dei debiti che ha determinato il mancato rispetto del patto di stabilità, ovvero che nei RRAA del titolo 3° e 4° delle Entrate siano contemplati accertamenti certi e finalizzati all'investimento;



b) che l'estinzione anticipata dei mutui in ammortamento da parte dell'ente locale sia stata finalizzata e/o tendente al contenimento della capacità d'indebitamento nonché alla riduzione della spesa corrente per il pagamento degli interessi passivi;

c) che la spesa per il personale dell'ente locale abbia un'incidenza sulla spesa del Titolo I inferiore al 30% sia nell'anno di riferimento sia in quello della richiesta;

d) che l'ammontare dei RRPP del titolo II abbia un'incidenza alta nel quadro riassuntivo del rendiconto di gestione dell'anno di riferimento;

e) che siano state prodotte le certificazioni di credito alle banche e ai creditori per il pagamento sia pro solvendo sia pro soluto».

---

### 1.21

CANDIANI, BITONCI, CALDEROLI, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. Agli enti locali che non abbiano rispettato il patto di stabilità interno negli ultimi tre esercizi per un importo non superiore all'ammontare dei residui passivi di parte capitale esistenti alla data del 1° gennaio di ciascun esercizio finanziario, a causa del pagamento di debiti verso fornitori pagati entro il medesimo esercizio, non si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, comma 439, della legge 24 dicembre 2012, n. 228».

---

### 1.22

CANDIANI, BITONCI, CALDEROLI, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. Agli enti locali che non abbiano rispettato il patto di stabilità interno in uno o entrambe gli esercizi 2011 e 2012 per un importo non superiore all'ammontare dei residui passivi di parte capitale esistenti alla data del 1° gennaio di ciascun anno, a causa del pagamento di debiti verso fornitori pagati entro il medesimo esercizio, non si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, comma 439, della legge 24 dicembre 2012, n. 228».

---

**1.23**

CANDIANI, BITONCI, CALDEROLI, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. Agli enti locali che non abbiano rispettato il patto di stabilità interno nell'esercizio 2012 per un importo non superiore all'ammontare dei residui passivi di parte capitale esistenti alla data del 1° gennaio 2012, a causa del pagamento di debiti verso fornitori pagati entro il medesimo esercizio, non si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, comma 439, della legge 24 dicembre 2012, n. 228».

**1.24**

FRAVEZZI, ZELLER, PALERMO, LANIECE, BERGER, PANIZZA

**Respinto**

*Apportare le seguenti modificazioni:*

- a) *al comma 7, sopprimere le parole:* «e delle province autonome»;
- b) *al comma 8, sopprimere le parole:* «e province autonome»;
- c) *sostituire il comma 17-bis, con il seguente:*

«17-bis. In sede di definizione del patto di stabilità per le regioni a statuto speciale e per le province autonome che esercitano le funzioni in materia di finanza locale, gli obiettivi sono determinati, tenendo conto dell'esclusione dai vincoli del patto di stabilità interno prevista dal comma 1 del presente articolo. Al fine di ripartire la predetta esclusione nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome che esercitano le funzioni in materia di finanza locale, gli enti locali effettuano la comunicazione di cui al comma 2 alle predette regioni e province autonome, che curano la trasmissione alla Ragioneria generale dello Stato».

**1.25**

ENDRIZZI, LEZZI, BERTOROTTA, BULGARELLI, MOLINARI

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 7, dopo le parole: «di parte corrente» aggiungere le seguenti: «e di parte capitale».*

*Conseguentemente, all'articolo 12, comma 3, lettera c), sopprimere le parole: «e quelli relativi alla realizzazione delle opere e delle attività connesse allo svolgimento del grande evento Expo Milano 2015;».*

---

**1.26**

PAGLIARI, ZANONI, LAI

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 7, dopo le parole: «di parte corrente» aggiungere le seguenti: «e di parte capitale».*

---

**1.27**

URAS

**Ritirato**

*Al comma 7 dell'articolo 1 sono soppresse le parole: «, purché a fronte di corrispondenti residui attivi degli enti locali»;*

Il comma 8 è soppresso.

*Conseguentemente all'articolo 12, dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:*

*11-bis.* A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono aumentate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, le aliquote relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico previste dall'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 58 milioni di euro per l'anno 2013 e a 96 milioni di euro annui a decorrere dal 2014.

*11-ter.* A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è aumentata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, l'aliquota sulla birra di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al fine di assicurare un mag-

gior gettito complessivo pari a 26 milioni di euro per l'anno 2013 e a 45 milioni di euro annui a decorrere dal 2014.

*11-quater.* A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è aumentata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, l'aliquota sui prodotti intermedi di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 1,2 milioni di euro per l'anno 2013 e a 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2014.

*11-quinquies.* A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è aumentata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, l'aliquota sull'alcol etilico, di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 29 milioni di euro per l'anno 2013 e a 49 milioni di euro annui a decorrere dal 2014.

*11-sexies.* All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: «Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg.» sono sostituite dalle seguenti: «Bitumi di petrolio euro 37,188 per mille kg.» e le parole: «Oli lubrificanti euro 750, 00 per mille kg» sono sostituite dalle seguenti: «Oli lubrificanti euro 900,00 per mille kg».

*11-septies.* A decorrere dall'anno 2013 le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, con l'esclusione delle Forze armate e di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, provvedono a ridurre le spese sostenute per la remunerazione del lavoro straordinario del 50 per cento rispetto a quanto liquidato per l'anno 2011. Limitatamente all'anno 2013 la misura dei risparmi da conseguire è pari ai sette dodicesimi dell'importo determinato sulla base del primo periodo del presente comma.

*11-octies.* A decorrere dall'anno 2013 le Forze armate e di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco provvedono a ridurre le spese sostenute per la remunerazione del lavoro straordinario del 15 per cento rispetto a quanto liquidato per l'anno 2011. Limitatamente all'anno 2013 la misura dei risparmi da conseguire è pari ai sette dodicesimi dell'importo determinato sulla base del primo periodo del presente comma.

*11-nonies.* Le somme rivenienti dalle riduzioni di spesa di cui ai commi *11-septies* sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.

11-*decies*. All'articolo 1, comma 1284-*ter*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296:

a) al primo periodo le parole: «0,5 centesimi» sono sostituite dalle seguenti: «0,6 centesimi»;

b) all'ultimo periodo le parole: «Le entrate derivanti dal contributo di cui al presente comma sono destinate» sono sostituite dalle seguenti: «Una quota delle entrate, corrispondente al contributo in misura pari a 0,5 centesimi di euro, è destinata»;

c) è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinate le modalità di applicazione e di versamento del contributo di cui al presente comma».

11-*undecies*. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, comma 7, pari a 12, 4 milioni di euro per l'anno 2013, 12 milioni di euro per l'anno 2014 e 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministero dell'interno. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

11-*duodecies*. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, comma 7, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2013, 67, 4 milioni di euro per l'anno 2014 e 221, 9 milioni di euro per l'anno 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2013, 2014 e 2015 dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze Ministero del lavoro e delle politiche sociali Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

11-*terdecies*. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, comma 7, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2013, 10 milioni di euro per l'anno 2014, 26 milioni di euro per l'anno 2015 e 38 milioni di euro per l'anno 2016 si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre

2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor- tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

*11-quaterdecies.* Il Ministero dell'economia e delle finanze-Ammini- strazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana le disposizioni, in materia di ap- parecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)*, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, necessarie per incrementare di 0,5 punti percentuali la misura del prelievo erariale unico e per ridurre di 0,5 punti percentuali la quota della raccolta lorda destinata al compenso per le attività di gestione ovvero per i punti vendita.

*11-quiquestecies.* Il Direttore generale dell'Amministrazione auto- noma dei monopoli di Stato può proporre al Ministro dell'economia e delle finanze di disporre con propri decreti, entro il 30 giugno 2013, te- nuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati eventualmente intervenuti, l'aumento dell'aliquota di base dell'accisa sui tabacchi lavorati prevista dall'allegato I al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni. L'attuazione del presente comma assicura maggiori entrate in misura non inferiore a 50 milioni di euro nell'anno 2013 e a 100 mi- lioni di euro annui a decorrere dal 2014. Le maggiori entrate derivanti dal presente comma sono integralmente attribuite allo Stato.

*11-sexiesdecies.* Il comma 9 dell'art. 27, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito dal seguente:

«9. I titolari di concessioni radiotelevisive, pubbliche e private e, co- munque, i soggetti che esercitano legittimamente l'attività di radiodiffu- sione, pubblica e privata, sonora e televisiva, in ambito nazionale e locale, sono tenuti, a decorrere dal 1° gennaio 2014, al pagamento di un canone annuo di concessione:

*a)* pari al 5 per cento del fatturato se emittente televisiva, pubblica o privata, in ambito nazionale;

*b)* pari all'1 per cento del fatturato fino ad un massimo di:

- 1) 100.000 euro se emittente radiofonica nazionale;
- 2) 50.000 euro se emittente televisiva locale;
- 3) 15.000 euro se emittente radiofonica locale».

*11-septiesdecies.* All'articolo 26 del decreto del Presidente della Re- pubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modifica- zioni:

*a)* al comma 1, le parole: «operano una ritenuta del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «operano una ritenuta pari all'aliquota di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *b)* del testo unico delle imposte sui red- diti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni»;

*b)* al comma 3-*bis*, primo periodo, le parole: «una ritenuta con aliquota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «una ritenuta con l'aliquota di cui all'articolo II, comma 1, lettera *b)* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni».

11-*duodevicies*. In deroga all'articolo 3, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al comma precedente, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge.

11-*undevicies*. 1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 è istituita l'imposta nazionale progressiva sui grandi patrimoni immobiliari. L'imposta è dovuta dai soggetti proprietari o titolari di altro diritto reale di immobili ad uso abitativo il cui valore complessivo è superiore a 1.200.000 euro ed è determinata e percepita dallo Stato. Per i soggetti persone fisiche di cui al comma precedente, l'imposta si determina applicando per ciascun scaglione di valore le seguenti aliquote:

*a)* da 1.200.000 euro a 1.700.000 si applica l'aliquota del 0,50 per cento;

*b)* oltre 1.700.000 si applica l'aliquota del 0,80 per cento.

11-*vicies*. Entro il 31 maggio 2013, l'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia del territorio individua i valori di cui al comma precedente. Dall'applicazione dell'imposta di cui al comma *noniesdecies* sono esclusi i fondi immobiliari e le società di costruzioni. Tale imposta non abbatte l'imponibile IRPEF ed è dovuta rispetto al valore complessivo delle unità immobiliari di proprietà al 30 giugno di ciascun anno ed è versata in unica soluzione entro il 30 dicembre di ciascun anno. Il valore complessivo è calcolato sommando i valori determinati in base all'articolo 5 del decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dal presente articolo.

11-*vicies semel*. Le risorse rivenienti dall'attuazione dei commi *noniesdecies* e *ventidecies* confluiscono in apposito capitolo dello Stato di previsione dell'entrata, per essere destinate all'attuazione dell'articolo 1, comma 7 del presente decreto.

11-*vicies-bis*. In deroga all'articolo 3, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 11-*noniesdecies* a 11-*ventiduodecies* si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge».

**1.28**

PAGLIARI, ZANONI, LAI

**Respinto**

*Al comma 8 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La ripartizione di tali spazi finanziari viene definita in accordo con le Anci e le UPI Regionali».*

---

**1.29**

PAGLIARI, ZANONI, LAI

**Respinto**

*Al comma 9 eliminare l'ultimo capoverso.*

---

**1.30**

DE POLI

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 10, sostituire le parole: «di 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014» con le seguenti: «di 2.000 milioni di euro per l'anno 2013 e di 4.160 milioni di euro per l'anno 2014».*

*Alla copertura finanziaria si provvede tramite l'emissione di titoli di Stato per un importo pari a 2.160 milioni di euro nell'anno 2014. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 10,6 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.*

---

**1.31**

CERONI

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 10 sostituire le parole: «di 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014» con le seguenti: «di 2.000 milioni di euro per l'anno 2013 e di 4.160 milioni di euro per l'anno 2014».*

*Alla copertura finanziaria si provvede tramite l'emissione di titoli di Stato per un importo pari a 2.160 milioni di euro nell'anno 2014. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di inde-*



*bitamento netto, pari a 10,6 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n.189, e successive modificazioni.*

---

### **1.32**

VERDUCCI, BROGLIA, DEL BARBA, ZANONI, LAI

#### **Dichiarato inammissibile**

*Al comma 10 sostituire le parole: «di 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014» con le seguenti: «di 2.000 milioni di euro per l'anno 2013 e di 4.160 milioni di euro per l'anno 2014».*

*Conseguentemente, dopo il comma 10 aggiungere il seguente:*

*«10-bis. Alla copertura finanziaria si provvede tramite l'emissione di titoli di Stato per un importo pari a 2.160 milioni di euro nell'anno 2014. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 10,6 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni».*

---

### **1.33**

BONFRISCO, CERONI, MANDELLI

#### **Dichiarato inammissibile**

*Al comma 10, sostituire le parole: «di 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014» con le seguenti: «di 2.000 milioni di euro per l'anno 2013 e di 4.160 milioni di euro per l'anno 2014».*

*Alla copertura finanziaria si provvede tramite l'emissione di titoli di Stato per un importo pari a 2.160 milioni di euro nell'anno 2014. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 10,6 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.*

---

**1.34**

DE POLI

**Respinto**

*Al comma 13, dopo le parole:* «ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine» *inserire le seguenti parole:* «, nonché dei debiti riconosciuti alla data del 31 dicembre 2012 ovvero che presentavano i requisiti per il riconoscimento entro la medesima data, ai sensi dell'articolo 194 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

---

**1.35**

BONFRISCO, CERONI, MANDELLI

**Respinto**

*Al comma 13, dopo le parole:* «ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine» *inserire le seguenti parole:* «, nonché dei debiti riconosciuti alla data del 31 dicembre 2012 ovvero che presentavano i requisiti per il riconoscimento entro la medesima data, ai sensi dell'articolo 194 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

---

**1.36**

CERONI

**Respinto**

*Al comma 13 dopo le parole:* «ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine» *sono inserite le seguenti:* «nonché dei debiti riconosciuti alla data del 31 dicembre 2012 ovvero che presentavano i requisiti per il riconoscimento entro la medesima data, ai sensi dell'articolo 194 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

---

**1.37**

DEL BARBA, BROGLIA, ZANONI, LAI, VERDUCCI

**Respinto**

*Al comma 13 dopo le parole:* «ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine» *inserire le seguenti:* «, nonché dei debiti riconosciuti alla data del 31 dicembre 2012 ovvero che presentavano i requisiti Per il riconosci-

mento entro la medesima data, ai sensi dell'articolo 194 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

---

### **1.38**

ZANONI, DEL BARBA, BROGLIA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, SANGALLI, SPOSETTI, VERDUCCI

#### **Respinto**

*Al comma 13, dopo le parole: «ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine» sono inserite le seguenti: «, nonché dei debiti riconosciuti alla data del 31 dicembre 2012 ovvero che presentavano i requisiti per il riconoscimento entro la medesima data, ai sensi dell'articolo 194 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».*

---

### **1.39**

BONFRISCO, CERONI, MANDELLI

#### **Dichiarato inammissibile**

*Al comma 13, dopo le parole: «in deroga agli articoli 42,» e prima delle parole: «203 e 204» è inserita la seguente «202,».*

---

### **1.40**

DE POLI

#### **Respinto**

*Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:*

«13-bis. Ove l'anticipazione di liquidità da parte della Cassa depositi e prestiti S.p.A venga erogata agli enti locali nelle due annualità 2013 e 2014 è riconosciuta la facoltà agli enti locali di accettare la suddetta anticipazione esclusivamente per la quota riferita ad un anno. Le quote eventualmente non assegnate saranno ripartite entro il 31 ottobre 2013 assieme al restante 10 per cento della Sezione del Fondo di cui al comma 11 del presente articolo».

---

**1.41**

BONFRISCO, CERONI, MANDELLI

**Respinto***Dopo il comma 13 aggiungere il seguente:*

«13-bis. Ove l'anticipazione di liquidità da parte della Cassa depositi e prestiti S.p.A venga erogata agli enti locali nelle due annualità 2013 e 2014 è riconosciuta la facoltà agli enti locali di accettare la suddetta anticipazione esclusivamente per la quota riferita ad un anno. Le quote eventualmente non assegnate saranno ripartite entro, il 31 ottobre 2013 assieme al restante 10 per cento della Sezione del Fondo di cui al comma 11 del presente articolo».

---

**1.42**

CERONI

**Respinto***Dopo il comma 13 aggiungere il seguente:*

«13-bis. Ove l'anticipazione di liquidità da parte della Cassa depositi e prestiti S.p.A venga erogata agli enti locali nelle due annualità 2013 e 2014 è riconosciuta la facoltà agli enti locali di accettare la suddetta anticipazione esclusivamente per la quota riferita ad un anno. Le quote eventualmente non assegnate saranno ripartite entro il 31 ottobre 2013 assieme al restante 10 per cento della Sezione del Fondo di cui al comma II del presente articolo».

---

**1.43**

LAI, BROGLIA, DEL BARBA, ZANONI, VERDUCCI

**Respinto***Dopo il comma 13 aggiungere il seguente:*

«13-bis. Ove l'anticipazione di liquidità da parte della Cassa depositi e prestiti S.p.A venga erogata agli enti locali nelle due annualità 2013 e 2014 è riconosciuta la facoltà agli enti locali di accettare la suddetta anticipazione esclusivamente per la quota riferita ad un anno. Le quote eventualmente non assegnate saranno ripartite entro il 31 ottobre 2013 assieme al restante 10 per cento della Sezione del Fondo di cui al comma 11 del presente articolo».

---

**1.44**

CUOMO

**Respinto**

*Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:*

«13-bis. L'anticipazione di liquidità di cui al comma 13, è altresì concessa agli enti locali anche per i debiti compresi nei piani di rientro pluriennali di cui al decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, acclarati ai sensi dell'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

**1.45**

BONFRISCO, CERONI, MANDELLI

**Assorbito**

*Al comma 14, dopo le parole: «responsabile finanziario dell'ente» aggiungere le seguenti: «ovvero da altra persona formalmente indicata dall'Ente, come previsto all'articolo 3, comma 6».*

**1.46**

VERDUCCI, BROGLIA, DEL BARBA, SPOSETTI

**Assorbito**

*Al comma 14, dopo le parole: «responsabile finanziario dell'ente» aggiungere le seguenti: «ovvero da altra persona formalmente indicata dall'Ente, come previsto all'art. 3, comma 6».*

**1.47**

DE POLI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:*

«14-bis. Agli enti locali è riconosciuta la facoltà di estinguere nell'anno 2013 i debiti di cui al comma 13 per i quali è stata concessa l'anticipazione di liquidità dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., secondo il presente articolo, anche per la quota che verrà erogata nell'anno 2014. Gli enti locali che si avvalgono della facoltà di cui al periodo precedente sono comunque tenuti a fornire formale certificazione dell'avvenuto pagamento e dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili alla Cassa depositi e prestiti S.p.a. Le somme erogate dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. nell'anno 2014, in caso di estinzione dei debiti di cui al comma 13

nell'anno 2013, andranno a reintegrare le somme anticipate dagli enti locali nell'anno 2013».

---

**1.48**

ZANONI, DEL BARBA, BROGLIA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, SANGALLI, SPOSETTI, VERDUCCI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:*

«14-bis. Agli enti locali è riconosciuta la facoltà di estinguere nell'anno 2013 i debiti di cui al comma 13 per i quali è stata concessa l'anticipazione di liquidità dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., secondo il presente articolo, anche per la quota che verrà erogata nell'anno 2014. Gli enti locali che si avvalgono della facoltà di cui al periodo precedente sono comunque tenuti a fornire formale certificazione dell'avvenuto pagamento e dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili alla Cassa depositi e prestiti S.p.a. Le somme erogate dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. nell'anno 2014, in caso di estinzione dei debiti di cui al comma 13 nell'anno 2013, andranno a reintegrare le somme anticipate dagli enti locali nell'anno 2013».

---

**1.49**

BONFRISCO, CERONI, MANDELLI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:*

«14-bis. Agli enti locali è riconosciuta la facoltà di estinguere nell'anno 2013 i debiti di cui al comma 13 per i quali è stata concessa l'anticipazione di liquidità dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., secondo il presente articolo, anche per la quota che verrà erogata nell'anno 2014. Gli enti locali che si avvalgono della facoltà di cui al periodo precedente sono comunque tenuti a fornire formale certificazione dell'avvenuto pagamento e dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili alla Cassa depositi e prestiti S.p.a. Le somme erogate dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. nell'anno 2014, in caso di estinzione dei debiti di cui al comma 13 nell'anno 2013, andranno a reintegrare le somme anticipate dagli enti locali nell'anno 2013».

---

**1.50**

ZANONI, BROGLIA, VERDUCCI, LAI, DEL BARBA

**Dichiarato inammissibile***Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:*

«14-bis. Agli enti locali è riconosciuta la facoltà di estinguere nell'anno 2013 i debiti di cui al comma 13 per i quali è stata concessa l'anticipazione di liquidità dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., secondo il presente articolo, anche per la quota che verrà erogata nell'anno 2014. Gli enti locali che si avvalgono della facoltà di cui al periodo precedente sono comunque tenuti a fornire formale certificazione dell'avvenuto pagamento e dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili alla Cassa depositi e prestiti S.p.a. Le somme erogate dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a nell'anno 2014, in caso di estinzione dei debiti di cui al comma 13 nell'anno 2013, andranno a reintegrare le somme anticipate dagli enti locali nell'anno 2013».

---

**1.51**

CERONI

**Dichiarato inammissibile***Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:*

«14-bis. Agli enti locali è riconosciuta la facoltà di estinguere nell'anno 2013 i debiti di cui al comma 13 per i quali è stata concessa l'anticipazione di liquidità dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., secondo il presente articolo, anche per la quota che verrà erogata nell'anno 2014. Gli enti locali che si avvalgono della facoltà di cui al periodo precedente sono comunque tenuti a fornire formale certificazione dell'avvenuto pagamento e dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili alla Cassa depositi e prestiti S.p.a. Le somme erogate dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a nell'anno 2014, in caso di estinzione dei debiti di cui al comma 13 nell'anno 2013, andranno a reintegrare le somme anticipate dagli enti locali nell'anno 2013».

---

**1.52**

PAGLIARI, ZANONI, LAI

**Respinto**

*Al comma 15 sostituire le parole: «entro 30 giorni, con le seguenti: entro 60 giorni.*

---

**1.53**

LEZZI, BERTOROTTA, BULGARELLI, ENDRIZZI, MOLINARI

**Respinto***Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:*

«16-bis. Gli enti che hanno deliberato lo stato di dissesto possono richiedere l'anticipazione di liquidità di cui al comma 13».

---

**1.54**

DE POLI

**Respinto***Sopprimere il comma 17.*

---

**1.55**

BONFRISCO, CERONI, MANDELLI

**Respinto***Sopprimere il comma 17.*

---

**1.56**

CERONI

**Respinto***Sopprimere il comma 17.*

---

**1.57**

BROGLIA, DEL BARBA, VERDUCCI, LAI, ZANONI

**Respinto***Sopprimere il comma 17.*

---

**1.58**

PAGLIARI, ZANONI, LAI

**Respinto***Sopprimere il comma 17.*

---



**1.59**

BONFRISCO

**Respinto**

*Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:*

«17-bis. La norma di cui all'art. 208 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 si interpreta nel senso che il tesoriere senza distinzione tra i soggetti di cui all'art. 208, primo comma, lettere *a)*, *b)* e *c)*, che rivesta la qualifica di società per azioni, può delegare la gestione di singole fasi o processi del servizio di tesoreria ad una società per azioni direttamente o indirettamente controllata dal tesoriere stesso, ferma la responsabilità del tesoriere per gli atti compiuti dalla società delegata».

---

**1.60**

SANGALLI, BROGLIA, DEL BARBA

**Respinto**

*Dopo il comma 17 aggiungere il seguente:*

«17-bis. La norma di cui all'art. 208 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 si interpreta nel senso che il tesoriere senza distinzione tra i soggetti di cui all'art. 208, primo comma, lettere *a)* *b)* e *c)*, che rivesta la qualifica di società per azioni, può delegare la gestione di singole fasi o processi del servizio di tesoreria ad una società per azioni direttamente o indirettamente controllata dal tesoriere stesso, ferma la responsabilità del tesoriere per gli atti compiuti dalla società delegata».

---

**1.61**

D'ALÌ, BONFRISCO, CERONI, CHIAVAROLI, MANDELLI, MILO

**Assorbito**

*Dopo il comma 17-bis, aggiungere il seguente:*

«17-bis.1. Gli enti territoriali che hanno sfiorato il patto di stabilità in conseguenza del pagamento dei debiti di cui al presente decreto-legge, con riferimento al bilancio del 2012, non subiscono le previste sanzioni relative alla così determinata parte di sforamento».

---

**Art. 2.****2.1**

FRAVEZZI, LANIECE, ZELLER, PALERMO, BERGER, PANIZZA

**Dichiarato inammissibile***Al comma 1 premettere il seguente:*

«01. I pagamenti dei residui passivi di parte capitale, anche perenti, sostenuti nel corso del 2013 dalle regioni, sono esclusi dai vincoli del patto di stabilità interno».

---

**2.2**

FRAVEZZI, ZELLER, PALERMO, LANIECE, BERGER, PANIZZA

**Respinto***Apportare le seguenti modificazioni:*

- a) al comma 1, sopprimere le parole: «e le province autonome»;
  - b) al comma 9, sopprimere le parole: «e province autonome».
- 

**2.3**

LANZILLOTTA, Luigi MARINO

**Respinto**

*Al comma 1 dopo le parole: «ai pagamenti» aggiungere le seguenti: «relativi a somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali.».*

---

**2.4**

ORRÙ, DEL BARBA

**Respinto**

*Al comma 1, dopo le parole: «entro il predetto termine» aggiungere le seguenti parole: «riconosciuti entro tale data o ovvero che presentavano i requisiti per il riconoscimento».*

---

**2.5**

CERONI

**Dichiarato inammissibile***Apportare le seguenti modifiche:**a) il comma 3 è sostituito dal seguente:*

«3. All'erogazione delle somme, nei limiti delle assegnazioni di cui al presente articolo, si provvede entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sulla base:

*a) della presentazione di un piano di pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili, alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, ivi inclusi i pagamenti in favore degli enti locali, comprensivi di interessi nella misura prevista dai contratti, dagli accordi di fornitura, ovvero dagli accordi transattivi, intervenuti fra le parti, ovvero, in mancanza dei predetti accordi, dalla legislazione vigente;*

*b) della sottoscrizione di apposito contratto tra il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro e la regione interessata, nel quale sono definite le modalità di erogazione e di restituzione delle somme, comprensive di interessi e in un periodo non superiore a 30 anni, prevedendo altresì, qualora la regione non – adempia nei termini ivi stabiliti al versamento delle rate di ammortamento dovute, sia le modalità di recupero delle medesime somme da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, sia l'applicazione di interessi moratori per i casi in cui l'importo annuale della rata, comprensivo degli interessi, non possa essere recuperato integralmente dalle contabilità speciali aperte presso la tesoreria, attraverso il divieto per la Regione di assumere impegni per spese rimodulabili e il trasferimento all'entrata del bilancio dello Stato delle corrispondenti risorse. Il tasso di interesse a carico della Regione è pari al rendimento di mercato del Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione.»;*

*b) il comma 4 è sostituito dal seguente:*

«4. Ai fini dell'attivazione dei poteri di cui all'articolo 120 della Costituzione, alla verifica degli adempimenti di cui alle lettere *a)* e *b)*, provvede il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.»;

*c) al comma 5, dopo le parole: «All'atto dell'erogazione» e prima delle parole: «le regioni interessate», sono inserite le seguenti: «e in ogni caso entro e non oltre i successivi trenta giorni,»;*

*d) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di accertato inadempimento entro tale termine degli obblighi di pagamento per almeno il 90 per cento delle anticipazioni erogate, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti, anche su segnalazione del collegio dei revisori, irrogano una sanzione pecuniaria pari a tre mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali, per i re-*

sponsabili dei servizi interessati e il responsabile del servizio bilancio e finanze. Gli importi di cui al periodo precedente sono acquisiti al bilancio dell'ente.»;

e) al comma 6, al secondo periodo, le parole: «,ove nulla osti,» e la parola: «prioritariamente» sono soppresse;

## 2.6

DEL BARBA, SANGALLI, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, VERDUCCI

### **Dichiarato inammissibile**

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. All'erogazione delle somme, nei limiti delle assegnazioni di cui al presente articolo, si provvede entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sulla base:

a) della presentazione di un piano di pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili, alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, ivi inclusi i pagamenti in favore degli enti locali, comprensivi di interessi nella misura prevista dai contratti, dagli accordi di fornitura, ovvero dagli accordi transattivi, intervenuti fra le parti, ovvero, in mancanza dei predetti accordi, dalla legislazione vigente;

b) della sottoscrizione di apposito contratto tra il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro e la regione interessata, nel quale sono definite le modalità di erogazione e di restituzione delle somme, comprensive di interessi e in un periodo non superiore a 30 anni, prevedendo altresì, qualora la regione non adempia nei termini ivi stabiliti al versamento delle rate di ammortamento dovute, sia le modalità di recupero delle medesime somme da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, sia l'applicazione di interessi moratori per i casi in cui l'importo annuale della rata, comprensivo degli interessi, non possa essere recuperato integralmente dalle contabilità speciali aperte presso la tesoreria, attraverso il divieto per la Regione di assumere impegni per spese rimodulabili e il trasferimento all'entrata del bilancio dello Stato delle corrispondenti risorse. il tasso di interesse a carico della Regione è pari al rendimento di mercato del Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione.».

*Conseguentemente:*

a) sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Ai fini dell'attivazione dei poteri di cui all'articolo 120 della Costituzione, alla verifica degli adempimenti di cui alle lettere a) e b), provvede il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.»;

b) al comma 5, dopo le parole: «All'atto dell'erogazione» inserire le seguenti: «e in ogni caso entro e non oltre i successivi trenta giorni,» e aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In caso di accertato inadempimento entro tale termine degli obblighi di pagamento per almeno il 90 per cento delle anticipazioni erogate, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti, anche su segnalazione del collegio dei revisori, irrogano una sanzione pecuniaria pari a tre mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali, per i responsabili dei servizi interessati e il responsabile del servizio bilancio e :finanze. Gli importi di cui al periodo precedente sono acquisiti al bilancio dell'ente.»;

c) al comma 6, secondo periodo, sopprimere le parole: «,ove nulla osti,» e la parola: «prioritariamente».

## 2.7

BONFRISCO, CERONI, MANDELLI

### **Dichiarato inammissibile**

*Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:*

«3. All'erogazione delle somme, nei limiti delle assegnazioni di cui al presente articolo, si provvede entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sulla base:

a) della presentazione di un piano di pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili, alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, ivi inclusi i pagamenti in favore degli enti locali, comprensivi di interessi nella misura prevista dai contratti, dagli accordi di fornitura, ovvero dagli accordi transattivi, intervenuti fra le parti, ovvero, in mancanza dei predetti accordi, dalla legislazione vigente;

b) della sottoscrizione di apposito contratto tra il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro e la regione interessata, nel quale sono definite le modalità di erogazione e di restituzione delle somme, comprensive di interessi e in un periodo non superiore a 30 anni, prevedendo altresì, qualora la regione non adempia nei termini ivi stabiliti al versamento delle rate di ammortamento dovute, sia le modalità di recupero delle medesime somme da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, sia l'applicazione di interessi moratori per i casi in cui l'importo annuale della rata, comprensivo degli interessi, non possa essere recuperato integralmente dalle contabilità speciali aperte presso la tesoreria, attraverso il divieto per la Regione di assumere impegni per spese rimodulabili e il trasferimento all'entrata del bilancio dello Stato delle corrispondenti risorse. Il tasso di interesse a carico della Regione è pari al rendimento di mercato del Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione.».

«4. Ai fini dell'attivazione dei poteri di cui all'articolo 120 della Costituzione, alla verifica degli adempimenti di cui alle lettere *a)* e *b)*, provvede il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.».

---

## 2.8

BERTOROTTA, LEZZI, BULGARELLI, ENDRIZZI, MOLINARI

### Respinto

*Al comma 3, lettera a), dopo le parole: «maggiorata degli interessi» aggiungere le seguenti: «senza aumentare la pressione fiscale. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sono tenute ad individuare, prioritariamente le risorse necessarie a coprire il rimborso dell'anticipazione di cui al presente articolo tra le spese e le dotazioni di Giunta e Consiglio. Il Ministero dell'economia e delle finanze, con circolare, indica l'ordine cronologico dei possibili tagli. Ogni genere di taglio al personale o di riduzione dei servizi usufruiti dai cittadini è da ritenersi come ultima soluzione prospettabile. La violazione dei criteri di cui alla presente lettera ovvero delle relative circolari del Ministero dell'economia e delle finanze implica l'irrogazione di una sanzione pecuniaria pari a cinque mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali, al Presidente ed ai membri della Giunta, ed ai consiglieri.».*

---

## 2.9

BONFRISCO, CERONI, MANDELLI

### Respinto

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. All'atto dell'erogazione, e in ogni caso entro e non oltre i successivi trenta giorni, le regioni interessate provvedono all'immediata estinzione dei debiti elencati nel piano di pagamento; dell'avvenuto pagamento e dell'effettuazione delle relative gestioni contabili la regione fornisce formale certificazione al Tavolo di cui al comma precedente, rilasciata dal responsabile finanziario della Regione. In caso di accertato inadempimento entro tale termine degli obblighi di pagamento per almeno il 90 per cento delle anticipazioni erogate, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti, anche su segnalazione del collegio dei revisori, irrogano una sanzione pecuniaria pari a tre mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali, per i responsabili dei servizi interessati e il responsabile del servizio bilancio e finanze. Gli importi di cui al periodo precedente sono acquisiti al bilancio dell'ente.».

---

**2.10**

BONFRISCO, CERONI, MANDELLI

**Assorbito**

*Al comma 5, dopo le parole: «responsabile finanziario della Regione», aggiungere le seguenti: «ovvero da altra persona formalmente indicata dalla Regione, di cui all'articolo 3, comma 6».*

---

**2.11**

BROGLIA, VERDUCCI, DEL BARBA, SPOSETTI

**Assorbito**

*Al comma 5, dopo le parole: «responsabile finanziario della Regione», aggiungere le seguenti: «ovvero da altra persona formalmente indicata dalla Regione, di cui all'articolo 3, comma 6».*

---

**2.12**

PAGLIARI, ZANONI, LAI

**Assorbito**

*Al comma 6 dopo le parole: «residui passivi» inserire le seguenti: «in via prioritaria di parte capitale» e alla fine del comma aggiungere il seguente periodo: «Ogni regione provvede a concertare con le Anci e le Upi regionali il riparto di tali pagamenti».*

---

**2.13**

BONFRISCO, CERONI, MANDELLI

**Respinto**

*Al comma 6, al secondo periodo, sopprimere le parole: «,ove nulla osti,» e la parola: «prioritariamente».*

---

**2.14**

PAGLIARI, ZANONI, LAI

**Dichiarato inammissibile**

*Sostituire il comma 7 con il seguente:*

«7. L'ultimo periodo della lettera *n-bis*), del comma 4, dell'articolo 32, della legge 12 novembre 2011, n. 183 è sostituito dal seguente: "L'esclusione opera nei limiti complessivi di 1.000 milioni di euro per l'anno 2012, di 1.800 milioni di euro per l'anno 2013 e di 1.000 milioni di euro

per l'anno 2014. Per gli anni 2013 e 2014 l'esclusione delle spese proprie sostenute per il cofinanziamento nazionale dei fondi strutturali comunitari opera anche per comuni e province"».

## 2.15

URAS

### Ritirato

*Dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:*

«7-bis. L'esclusione prevista dall'articolo 32, comma 4, della lettera c) della legge 12 novembre 2011, n. 183, opera anche per le quote di cofinanziamento statale e regionale nel limite massimo di 700 milioni di euro».

*Conseguentemente all'articolo 12, dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:*

«11-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono aumentate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, le aliquote relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico previste dall'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 58 milioni di euro per l'anno 2013 e a 96 milioni di euro annui a decorrere dal 2014.

11-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è aumentata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, l'aliquota sulla birra di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 26 milioni di euro per l'anno 2013 e a 45 milioni di euro annui a decorrere dal 2014.

11-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è aumentata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, l'aliquota sui prodotti intermedi di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 1,2 milioni di euro per l'anno 2013 e a 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2014.

11-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è aumentata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, l'aliquota sull'alcole etilico, di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte



sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 29 milioni di euro per l'anno 2013 e a 49 milioni di euro annui a decorrere dal 2014.

11-*sexies*. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: «Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg.» sono sostituite dalle seguenti: «Bitumi di petrolio euro 37,188 per mille kg.» e le parole: «Oli lubrificanti euro 750,00 per mille kg.» sono sostituite dalle seguenti: «Oli lubrificanti euro 900,00 per mille kg.».

11-*septies*. A decorrere dall'anno 2013 le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, con l'esclusione delle Forze armate e di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, provvedono a ridurre le spese sostenute per la remunerazione del lavoro straordinario del 50 per cento rispetto a quanto liquidato per l'anno 2011. Limitatamente all'anno 2013 la misura dei risparmi da conseguire è pari ai sette dodicesimi dell'importo determinato sulla base del primo periodo del presente comma.

11-*octies*. A decorrere dall'anno 2013 le Forze armate e di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco provvedono a ridurre le spese sostenute per la remunerazione del lavoro straordinario del 15 per cento rispetto a quanto liquidato per l'anno 2011. Limitatamente all'anno 2013 la misura dei risparmi da conseguire è pari ai sette dodicesimi dell'importo determinato sulla base del primo periodo del presente comma.

11-*nonies*. Le somme rivenienti dalle riduzioni di spesa di cui ai commi 11-*septies* sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.

11-*decies*. All'articolo 1, comma 1284-*ter*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296:

a) al primo periodo le parole: "0,5 centesimi" sono sostituite dalle seguenti: "0,6 centesimi";

b) all'ultimo periodo le parole: "Le entrate derivanti dal contributo di cui al presente comma sono destinate" sono sostituite dalle seguenti: "Una quota delle entrate, corrispondente al contributo in misura pari a 0,5 centesimi di euro, è destinata";

c) è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono di-

sciplinate le modalità di applicazione e di versamento del contributo di cui al presente comma".

*11-undecies.* Agli oneri derivanti dall'articolo 2, pari a 12,4 milioni di euro per l'anno 2013, 12 milioni di euro per l'anno 2014 e 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministero dell'interno. il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

*11-duodecies.* Agli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 7, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2013, 67,4 milioni di euro per l'anno 2014 e 221,9 milioni di euro per l'anno 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2013, 2014 e 2015 dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze Ministero del lavoro e delle politiche sociali Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

*11-terdecies.* Agli oneri derivanti dall'articolo 2, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2013, 10 milioni di euro per l'anno 2014, 26 milioni di euro per l'anno 2015 e 38 milioni di euro per l'anno 2016 si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

*11-quaterdecies.* il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana le disposizioni, in materia di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, necessarie per incrementare di 0,5 punti percentuali la misura del prelievo erariale unico e per ridurre di 0,5 punti percentuali la quota della raccolta lorda destinata al compenso per le attività di gestione ovvero per i punti vendita.

11-*quinquiesdecies*. Il Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato può proporre al Ministro dell'economia e delle finanze di disporre con propri decreti, entro il 30 giugno 2013, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati eventualmente intervenuti, l'aumento dell'aliquota di base dell'accisa sui tabacchi lavorati prevista dall'allegato I al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni. L'attuazione del presente comma assicura maggiori entrate in misura non inferiore a 50 milioni di euro nell'anno 2013 e a 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2014. Le maggiori entrate derivanti dal presente comma sono integralmente attribuite allo Stato.

11-*sexiesdecies*. Il comma 9 dell'articolo 27, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito dal seguente:

"9. I titolari di concessioni radiotelevisive, pubbliche e private e, comunque, i soggetti che esercitano legittimamente l'attività di radiodiffusione, pubblica e privata, sonora e televisiva, in ambito nazionale e locale, sono tenuti, a decorrere dal 1° gennaio 2014, al pagamento di un canone annuo di concessione:

e) pari al 5 per cento del fatturato se emittente televisiva, pubblica o privata, in ambito nazionale;

f) pari all'1 per cento del fatturato fino ad un massimo di:

- 7) 100.000 euro se emittente radiofonica nazionale;
- 8) 50.000 euro se emittente televisiva locale;
- 9) 15.000 euro se emittente radiofonica locale".

11-*septiesdecies*. All'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "operano una ritenuta del 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "operano una ritenuta pari all'aliquota di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni";

b) al comma 3-*bis*, primo periodo, le parole: "una ritenuta con aliquota del 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "una ritenuta con l'aliquota di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni".

11-*duodevicies*. In deroga all'articolo 3, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al comma precedente, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge.

11-*undevicies*. A decorrere dal 1° gennaio 2013 è istituita l'imposta nazionale progressiva sui grandi patrimoni immobiliari. L'imposta è dovuta dai soggetti proprietari o titolari di altro diritto reale di immobili

ad uso abitativo il cui valore complessivo è superiore a 1.200.000 euro ed è determinata e percepita dallo Stato. Per i soggetti persone fisiche di cui al comma precedente, l'imposta si determina applicando Per ciascun scaglione di valore le seguenti aliquote:

- a) da 1.200.000 euro a 1.700.000 si applica l'aliquota del 0,50 per cento;
- b) oltre 1.700.000 si applica l'aliquota del 0,80 per cento.

11-*vicies*. Entro il 31 maggio 2013, l'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia del territorio individua i valori di cui al comma precedente. Dall'applicazione dell'imposta di cui al comma 11-*undevicies* sono esclusi i fondi immobiliari e le società di costruzioni. Tale imposta non abbatte l'imponibile IRPEF ed è dovuta rispetto al valore complessivo delle unità immobiliari di proprietà al 30 giugno di ciascun anno ed è versata in unica soluzione entro il 30 dicembre di ciascun anno. il valore complessivo è calcolato sommando i valori determinati in base all'articolo 5 del decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dal presente articolo.

11-*vicies semel*. Le risorse rivenienti dall'attuazione dei commi 11-*noniesdecies* e 11-*ventidecies* confluiscono in apposito capitolo dello Stato di previsione dell'entrata, per essere destinate all'attuazione dell'articolo 2 del presente decreto.

11-*vicies bis*. In deroga all'articolo 3, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 11-*noniesdecies* a 11-*ventiduodecies* si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge».

---

## 2.16

URAS

### Ritirato

*Dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:*

«7-*bis*. Le quote di finanziamento statali e regionali di cui all'articolo 32, comma 4, della lettera c) della legge 12 novembre 2011, n. 183 sono escluse dal complesso delle spese finali di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo 32 nel limite massimo di 700 milioni di euro»

*Conseguentemente all'articolo 12, dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:*

11-*bis*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono aumentate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, le aliquote relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico previste dall'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui

consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 58 milioni di euro per l'anno 2013 e a 96 milioni di euro annui a decorrere dal 2014.

11-*ter*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è aumentata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, l'aliquota sulla birra di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 26 milioni di euro per l'anno 2013 e a 45 milioni di euro annui a decorrere dal 2014.

11-*quater*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è aumentata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, l'aliquota sui prodotti intermedi di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 1,2 milioni di euro per l'anno 2013 e a 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2014.

11-*quinquies*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è aumentata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, l'aliquota sull'alcol etilico, di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 29 milioni di euro per l'anno 2013 e a 49 milioni di euro annui a decorrere dal 2014.

11-*sexies*. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: «Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg.» sono sostituite dalle seguenti: «Bitumi di petrolio euro 37,188 per mille kg.» e le parole: «Oli lubrificanti euro 750, 00 per mille kg» sono sostituite dalle seguenti: «Oli lubrificanti euro 900, 00 per mille kg».

11-*septies*. A decorrere dall'anno 2013 le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, con l'esclusione delle Forze armate e di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, provvedono a ridurre le spese sostenute per la remunerazione del lavoro straordinario del 50 per cento rispetto a quanto liquidato per l'anno 2011. Limitatamente all'anno 2013 la misura dei risparmi da conseguire è pari ai sette dodicesimi dell'importo determinato sulla base del primo periodo del presente comma.

11-*octies*. A decorrere dall'anno 2013 le Forze armate e di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco provvedono a ridurre le spese sostenute per la remunerazione del lavoro straordinario del 15 per cento rispetto a quanto liquidato per l'anno 2011. Limitatamente all'anno 2013 la misura dei risparmi da conseguire è pari ai sette dodicesimi dell'importo determinato sulla base del primo periodo del presente comma.

11-*nonies*. Le somme rivenienti dalle riduzioni di spesa di cui ai commi 11-*septies* sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.

11-*decies*. All'articolo 1, comma 1284-*ter*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296:

a) al primo periodo le parole: «0,5 centesimi» sono sostituite dalle seguenti: «0,6 centesimi»;

b) all'ultimo periodo le parole: «Le entrate derivanti dal contributo di cui al presente comma sono destinate» sono sostituite dalle seguenti: «Una quota delle entrate, corrispondente al contributo in misura pari a 0,5 centesimi di euro, è destinata»;

c) è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinate le modalità di applicazione e di versamento del contributo di cui al presente comma».

11-*undecies*. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, pari a 12, 4 milioni di euro per l'anno 2013, 12 milioni di euro per l'anno 2014 e 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministero dell'interno. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

11-*duodecies*. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 7, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2013, 67, 4 milioni di euro per l'anno 2014 e 221, 9 milioni di euro per l'anno 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2013, 2014 e 2015 dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze Ministero del lavoro e delle politiche sociali Ministero del-

l'ambiente e della tutela del territorio e del mare Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

*11-terdecies.* Agli oneri derivanti dall'articolo 2, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2013, 10 milioni di euro per l'anno 2014, 26 milioni di euro per l'anno 2015 e 38 milioni di euro per l'anno 2016 si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. n Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

*11-quaterdecies.* Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana le disposizioni, in materia di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)*, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, necessarie per incrementare di 0,5 punti percentuali la misura del prelievo erariale unico e per ridurre di 0,5 punti percentuali la quota della raccolta lorda destinata al compenso per le attività di gestione ovvero per i punti vendita.

*11-quinquiesdecies.* Il Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato può Proporre al Ministro dell'economia e delle finanze di disporre con propri decreti, entro il 30 giugno 2013, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati eventualmente intervenuti, l'aumento dell'aliquota di base dell'accisa sui tabacchi lavorati prevista dall'allegato I al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni. L'attuazione del presente comma assicura maggiori entrate in misura non inferiore a 50 milioni di euro nell'anno 2013 e a 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2014. Le maggiori entrate derivanti dal presente comma sono integralmente attribuite allo Stato.

*11-sexiesdecies.* Il comma 9 dell'articolo 27, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito dal seguente:

«9. I titolari di concessioni radiotelevisive, pubbliche e private e, comunque, i soggetti che esercitano legittimamente l'attività di radiodiffusione, pubblica e privata, sonora e televisiva, in ambito nazionale e locale, sono tenuti, a decorrere dal 10 gennaio 2014, al pagamento di un canone annuo di concessione:

*g)* pari al 5 per cento del fatturato se emittente televisiva, pubblica o privata, in ambito nazionale;

*h)* pari all'1 per cento del fatturato fino ad un massimo di:

10) 100.000 euro se emittente radiofonica nazionale;

11) 50.000 euro se emittente televisiva locale;

12) 15.000 euro se emittente radiofonica locale».

11-*septiesdecies*. All'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «operano una ritenuta del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «operano una ritenuta pari all'aliquota di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni»;

b) al comma 3-*bis*, primo periodo, le parole: «una ritenuta con aliquota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «una ritenuta con l'aliquota di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni».

11-*duodevicies*. In deroga all'articolo 3, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al comma precedente, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge.

11-*undevicies*. 1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 è istituita l'imposta nazionale progressiva sui grandi patrimoni immobiliari. L'imposta è dovuta dai soggetti proprietari o titolari di altro diritto reale di immobili ad uso abitativo il cui valore complessivo è superiore a 1.200.000 euro ed è determinata e percepita dallo Stato. Per i soggetti persone fisiche di cui al comma precedente, l'imposta si determina applicando per ciascun scaglione di valore le seguenti aliquote:

a) da 1.200.000 euro a 1.700.000 si applica l'aliquota del 0,50 per cento;

b) oltre 1.700.000 si applica l'aliquota del 0,80 per cento.

11-*vicies*. Entro il 31 maggio 2013, l'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia del territorio individua i valori di cui al comma precedente. Dall'applicazione dell'imposta di cui al comma *undevicies* sono esclusi i fondi immobiliari e le società di costruzioni. Tale imposta non abbatte l'imponibile IRPEF ed è dovuta rispetto al valore complessivo delle unità immobiliari di proprietà al 30 giugno di ciascun anno ed è versata in unica soluzione entro il 30 dicembre di ciascun anno. Il valore complessivo è calcolato sommando i valori determinati in base all'articolo 5 del decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dal presente articolo.

11-*vicies semel*. Le risorse rivenienti dall'attuazione dei commi *noniesdecies* e *ventidecies* confluiscono in apposito capitolo dello Stato di previsione dell'entrata, per essere destinate all'attuazione dell'articolo 2 del presente decreto-legge

11-*vicies bis*. In deroga all'articolo 3, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 11-*noniesdecies* a 11-*ventiduodecies* si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla



data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge».

---

## 2.17

BULGARELLI, LEZZI, BERTOROTTA, ENDRIZZI, MOLINARI

### Respinto

*Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:*

«9-bis. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 122, primo periodo, le parole da: "Nell'anno 2013" fino a "800 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "Ai fini di favorire il pagamento dei residui passivi in conto capitale certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012, nell'anno 2013 e 2014, alle regioni a statuto ordinario, alla Regione Siciliana e alla Regione Sardegna è attribuito un contributo, nei limiti di un importo complessivo di euro 1.272.006.281";

b) al comma 123, le parole da: "Gli importi" fino a "comuni" sono sostituite dalle seguenti: "Gli importi indicati per ciascuna regione nella tabella di cui al comma . 122, possono essere modificati, a invarianza di contributo complessivo di 318 milioni di euro con riferimento agli spazi finanziari ceduti alle province e di 954 milioni di euro con riferimento agli spazi finanziari ceduti ai comuni, di cui almeno il 50 per cento a favore dei piccoli comuni con popolazione fra 1.000 e 5.000 abitanti".

9-ter. I maggiori spazi finanziari. ceduti a ciascun ente locale sono destinati al pagamento dei debiti di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto.

9-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 9-bis e 9-ter si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione della "Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari" del Fondo di cui all'articolo 1, comma 10, del presente decreto».

---

## 2.18

PAGLIARI, ZANONI, LAI

### Respinto

*Dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:*

«9-bis. All'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 122 dopo le parole "nell'anno 2013" sono inserite le seguenti "e 2014"

b) al comma 122, le parole: "importo complessivo di 800 milioni di euro" sono sostituite con le seguenti: "importo complessivo di euro 1.272.006.281 per ciascun anno"

c) al comma 123 le parole: "200 milioni di euro" e le parole: "600 milioni di euro" sono rispettivamente sostituite da "318 milioni di euro" e "954 milioni di euro"; dopo la parola "comuni" sono aggiunte le seguenti "di cui almeno il 50% a favore dei piccoli comuni con popolazione fra 1.000 e 5.000 abitanti"

I maggiori spazi finanziari ceduti a ciascun ente locale sono destinati al pagamento dei residui passivi in conto capitale, certi, liquidi ed esigibili.

9-ter. All'onere del presente comma si provvede, fino a concorrenza dei relativi oneri, a valere sul fondo di cui al comma 10, dell'articolo 1, della "Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari"».

---

**Art. 3.****3.1**

FRAVEZZI, ZELLER, PALERMO, LANIECE, BERGER, PANIZZA

**Respinto***Apportate le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, sopprimere le parole: «ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano»;

b) al comma 2, ultimo periodo, sopprimere le parole: «e alle Province autonome di Trento e di Bolzano»;

c) al comma 3, ultimo periodo, sopprimere le parole: «e alle Province autonome di Trento e di Bolzano»;

d) al comma 8 sopprimere tutti i riferimenti alle province autonome ovunque ricorrano.

**3.2**

LANZILLOTTA, Luigi MARINO

**Respinto**

*Al comma 1, dopo le parole: «dei pagamenti dei debiti» aggiungere le seguenti: «certi, liquidi ed esigibili, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali.»*

**3.3**

BONFRISCO, CERONI, MANDELLI

**Dichiarato inammissibile***Apportare le seguenti modifiche:*

*al comma 3, al primo periodo, le parole: «30 novembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2013»;*

*Conseguentemente:*

*al comma 3, il secondo periodo è soppresso;*

*Conseguentemente:*

*al comma 4, al primo periodo, le parole: «15 dicembre» sono sostituite dalle seguenti: «15 ottobre».*

### 3.4

CERONI

#### Dichiarato inammissibile

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) al comma 3, al primo periodo, le parole: «30 novembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2013»;

b) al comma 3, il secondo periodo è soppresso;

c) al comma 4, al primo periodo, le parole: «15 dicembre» sono sostituite dalle seguenti: «15 ottobre»;

d) il comma 5 è sostituito dal seguente: «All'erogazione delle somme, nei limiti delle assegnazioni di cui al presente articolo, da accreditare sui conti intestati alla sanità di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, si provvede, entro novanta giorni dall'approvazione dei decreti di cui ai commi 2 e 3, anche in *tranche* successive, sulla base:

a) della presentazione di un piano di pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili, cumulati alla data del 31 dicembre 2012 e comprensivi di interessi nella misura prevista dai contratti, dagli accordi di fornitura, ovvero dagli accordi transattivi, intervenuti fra le parti, ovvero, in mancanza dei predetti accordi, dalla legislazione vigente. Nei limiti delle risorse assegnate ai sensi dei commi 2 e 3 e in via residuale rispetto ai debiti di cui al primo periodo della presente lettera, il piano dei pagamenti può comprendere debiti certi, sorti entro il 31 dicembre 2012, intendendosi per sorti i debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine;

b) della sottoscrizione di apposito contratto tra il Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento del Tesoro e la regione interessata, nel quale sono definite le modalità di erogazione e di restituzione delle somme, comprensive di interessi e in un periodo non superiore a 30 anni, prevedendo altresì, qualora la regione non adempia nei termini ivi stabiliti al versamento delle rate di ammortamento dovute, sia le modalità di recupero delle medesime somme da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, sia l'applicazione di interessi moratori per i casi in cui l'importo annuale della rata, comprensivo degli interessi, non possa essere recuperato integralmente dalle contabilità speciali aperte presso la tesoreria attraverso il divieto per la Regione di assumere impegni per spese rimodulabili e il trasferimento all'entrata del bilancio dello Stato delle corrispondenti risorse. Il tasso di interesse a carico della Regione è pari al rendimento di mercato dei Buoni poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione.»;

e) al comma 6, al primo periodo, dopo le parole: «All'atto dell'erogazione» e prima delle parole: «le regioni interessate provvedono all'immediata estinzione dei debiti», sono aggiunte le seguenti: «e in ogni caso entro e non oltre i successivi trenta giorni.»;

f) al comma 6, al primo periodo, sono inoltre soppresse le seguenti parole: «: dell'avvenuto pagamento e dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili la regione fornisce formale certificazione al Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 della citata Intesa, rilasciata dal responsabile della, gestione sanitaria accentrata, ovvero da altra persona formalmente indicata dalla Regione all'atto della presentazione dell'istanza di cui al comma 4.»;

g) *al comma 6, in fine, è aggiunto il seguente periodo:* «In caso di accertato inadempimento degli obblighi di pagamento entro il termine massimo di trenta giorni dall'erogazione per almeno il 90 per cento delle anticipazioni, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti, anche su segnalazione del collegio dei revisori, irrogano una sanzione pecuniaria pari a tre mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali, per i responsabili dei servizi interessati e il responsabile del servizio bilancio e finanze. Gli importi di cui al periodo precedente sono acquisiti al bilancio dell'ente.»;

h) al comma 7, le parole: «verificato dal Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005,» sono soppresse;

i) al comma 8, il secondo e il terzo periodo sono soppressi;

j) al comma 9, al primo periodo, le parole: «, come valutate dal citato Tavolo di verifica degli adempimenti.» sono soppresse.

### 3.5

LAI, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, SANGALLI, VERDUCCI

#### **Dichiarato inammissibile**

*Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «30 novembre 2013» con le seguenti: «30 settembre 2013» e sopprimere il secondo periodo.*

*Conseguentemente:*

a) *al comma 4, al primo periodo, sostituire le parole: «15 dicembre» con le seguenti: «15 ottobre»;*

b) *sostituire il comma 5 con il seguente: «All'erogazione delle somme, nei limiti delle assegnazioni di cui al presente articolo, da accreditare sui conti intestati alla sanità, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, si provvede, entro novanta giorni dall'approvazione dei decreti di cui ai commi 2 e 3, anche in tranches successive, sulla base:*

a) *della presentazione di un piano di pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili, cumulati alla data del 31 dicembre 2012 e comprensivi di interessi nella misura prevista dai contratti, dagli accordi di fornitura, ovvero dagli accordi transattivi, intervenuti fra le parti, ovvero, in man-*

canza dei predetti accordi, dalla legislazione vigente. Nei limiti delle risorse assegnate ai sensi dei commi 2 e 3 e in via residuale rispetto ai debiti di cui al primo periodo della presente lettera, il piano dei pagamenti può comprendere debiti certi, sorti entro il 31 dicembre 2012, intendendosi per sorti i debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine;

b) della sottoscrizione di apposito contratto tra il Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento del Tesoro e la regione interessata, nel quale sono definite le modalità di erogazione e di restituzione delle somme, comprensive di interessi e in un periodo non superiore a 30 anni, prevedendo altresì, qualora la regione non adempia nei termini ivi stabiliti al versamento delle rate di ammortamento dovute, sia le modalità di recupero delle medesime somme da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, sia l'applicazione di interessi moratori per i casi in cui l'importo annuale della rata, comprensivo degli interessi, non possa essere recuperato integralmente dalle contabilità speciali aperte presso la tesoreria attraverso il divieto per la Regione di assumere impegni per spese rimodulabili e il trasferimento all'entrata del bilancio dello Stato delle corrispondenti risorse. Il tasso di interesse a carico della Regione è pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione.»;

c) al comma 6, al primo periodo, dopo le parole: «All'atto dell'erogazione» aggiungere le seguenti: «e in ogni caso entro e non oltre i successivi trenta giorni,» e sopprimere le seguenti parole: «: dell'avvenuto pagamento e dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili la regione fornisce formale certificazione al Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 della citata Intesa, rilasciata dal responsabile della gestione sanitaria accentrata, ovvero da altra persona formalmente indicata dalla Regione all'atto della presentazione dell'istanza di cui al comma 4.»;

d) al comma 6, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «In caso di accertato inadempimento degli obblighi di pagamento entro il termine massimo di trenta giorni dall'erogazione per almeno il 90 per cento delle anticipazioni, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti, anche su segnalazione del collegio dei revisori, irrogano una sanzione pecuniaria pari a tre mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali, per i responsabili dei servizi interessati e il responsabile del servizio bilancio e finanze. Gli importi di cui al periodo precedente sono acquisiti al bilancio dell'ente.»;

e) al comma 7, sopprimere le seguenti parole: «verificato dal Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005,»;

j) al comma 8, sopprimere il secondo e il terzo periodo;

*g) al comma 9, al primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «, come valutate dal citato Tavolo di verifica degli adempimenti.».*

### **3.6**

FEDELI

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. I Comuni che alla data del 31 dicembre 2012 abbiano saldato ogni debito di parte capitale per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento e che, alla medesima data, rispettavano i limiti all'indebitamento di cui all'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche e integrazioni, stabiliti per il 2014 dall'articolo 8 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modifiche e integrazioni, nella misura del 4 per cento, conseguono per gli anni 2013 e 2014 l'obiettivo del patto di stabilità interno realizzando un saldo finanziario in termini di competenza mista pari a zero».

### **3.7**

BONFRISCO, CERONI, MANDELLI

#### **Dichiarato inammissibile**

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. All'erogazione delle somme, nei limiti delle assegnazioni di cui al presente articolo, da accreditare sui conti intestati alla sanità di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, si provvede, entro novanta giorni dall'approvazione dei decreti di cui ai commi 2 e 3, anche in tranche successive, sulla base:

*a) della presentazione di un piano di pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili, cumulati alla data del 31 dicembre 2012 e comprensivi di interessi nella misura prevista dai contratti, dagli accordi di fornitura, ovvero dagli accordi transattivi, intervenuti fra le parti, ovvero, in mancanza dei predetti accordi, dalla legislazione vigente. Nei limiti delle risorse assegnate ai sensi dei commi 2 e 3 e in via residuale rispetto ai debiti di cui al primo periodo della presente lettera, il piano dei pagamenti può comprendere debiti certi, sorti entro il 31 dicembre 2012, intendendosi per sorti i debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine;*

*b) della sottoscrizione di apposito contratto tra il Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento del Tesoro e la regione interessata, nel quale sono definite le modalità di erogazione e di restituzione delle somme; comprensive di interessi e in un periodo non superiore a 30 anni, prevedendo altresì, qualora la regione non adempia nei termini ivi*

stabiliti al versamento delle rate di ammortamento dovute, sia le modalità di recupero delle medesime somme da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, sia l'applicazione di interessi moratori per i casi in cui l'importo annuale della rata, comprensivo degli interessi, non possa essere recuperato integralmente dalle contabilità speciali aperte presso la tesoreria attraverso il divieto per la Regione di assumere impegni per spese rimodulabili e il trasferimento all'entrata del bilancio dello Stato delle corrispondenti risorse. Il tasso di interesse a carico della Regione è pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione.».

---

### 3.8

GRANAIOLA

#### **Respinto**

*Alla lettera b) del comma 5, al primo periodo, dopo la parola: «esigibili» inserire le seguenti: «contratti nei confronti di soggetti privati o di Enti del Servizio Sanitario Regionale che acquisiscono beni e servizi in nome proprio e per conto delle Aziende Sanitarie» e dopo il primo periodo inserire il seguente: «Il piano di pagamento, redatto secondo i criteri di cui all'articolo 6 comma 1, elenca i debiti su base regionale o per singolo Ente assegnatario delle risorse».*

---

### 3.9

BONFRISCO, CERONI, MANDELLI

#### **Respinto**

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. All'atto dell'erogazione, e in ogni caso entro e non oltre i successivi trenta giorni, le regioni interessate provvedono all'immediata estinzione dei debiti elencati nel piano di pagamento. Quanto previsto dal presente comma costituisce adempimento regionale ai fini e per gli effetti dell'articolo 2, comma 68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, prorogato a decorrere dal 2013 dall'articolo 15, comma 24, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. In caso di accertato inadempimento degli obblighi di pagamento entro il termine massimo di trenta giorni dall'erogazione per almeno il 90 per cento delle anticipazioni, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti, anche su segnalazione del collegio dei revisori, irrogano una sanzione pecuniaria pari a tre mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali, per i responsabili dei servizi interessati e il responsabile del servizio bilancio e finanze. Gli importi di cui al periodo precedente sono acquisiti al bilancio dell'ente.».

---



**3.10**

GRANAIOLA

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 6, sostituire il primo periodo con il seguente: «A seguito dell'erogazione delle risorse assegnate ciascuna regione provvede alla ripartizione delle stesse tra gli enti del servizio sanitario regionale i quali procedono all'immediata estinzione dei propri debiti elencati nel piano di pagamento: degli avvenuti pagamenti e dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili la Regione fornisce formale certificazione al Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 della citata Intesa, rilasciata dal responsabile della gestione sanitaria accentrata, ovvero da altra persona formalmente indicata dalla Regione all'atto della presentazione dell'istanza di cui al comma 4».*

*Conseguentemente, dopo l'ultimo periodo inserire il seguente: «Il complesso delle risorse assegnate ai sensi del presente comma costituisce a livello regionale copertura finanziaria degli ammortamenti non sterilizzati di cui al comma 1 lettera a).».*

**3.11**

BONFRISCO, CERONI, MANDELLI

**Respinto**

*Apportare le seguenti modifiche:*

*a) al comma 7, sopprimere le parole: «verificato dal Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005.»;*

*b) al comma 8, il secondo e il terzo periodo sono soppressi;*

*c) al comma 9, al primo periodo, le parole: «, come valutate dal citato Tavolo di verifica degli adempimenti.», sono soppresse.*

**3.12**

URAS

**Ritirato**

*Il comma 9 è sostituito dal seguente:*

*«9. Relativamente all'esercizio 2012, nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le regioni possono far valere prioritariamente le somme attinte sull'anticipazione di liquidità di cui al presente articolo fino a concorrenza dell'importo di 14.000 milioni di euro, con riferimento alle risorse in termini di competenza di cui al comma 1, lettera b), come valutate dal citato Ta-*

volò di verifica degli adempimenti. A tal fine, per l'anno 2013, il termine del 31 maggio di cui al citato articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 è differito al 30 giugno e conseguentemente il termine del 30 aprile è differito al 15 maggio».

*Conseguentemente all'articolo 12, dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:*

«11-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono aumentate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, le aliquote relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico previste dall'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 58 milioni di euro per l'anno 2013 e a 96 milioni di euro annui a decorrere dal 2014.

11-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è aumentata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, l'aliquota sulla birra di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 26 milioni di euro per l'anno 2013 e a 45 milioni di euro annui a decorrere dal 2014.

11-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è aumentata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, l'aliquota sui prodotti intermedi di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 1,2 milioni di euro per l'anno 2013 e a 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2014.

11-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è aumentata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, l'aliquota sull'alcole etilico, di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 29 milioni di euro per l'anno 2013 e a 49 milioni di euro annui a decorrere dal 2014.

11-sexies. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: "Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg." sono sostituite dalle seguenti: «Bitumi di petrolio euro 37,188 per mille kg. » e le

parole: "Oli lubrificanti euro 750, 00 per mille kg" sono sostituite dalle seguenti: "Oli lubrificanti euro 900, 00 per mille kg".

*11-septies.* A decorrere dall'anno 2013 le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, con l'esclusione delle Forze armate e di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, provvedono a ridurre le spese sostenute per la remunerazione del lavoro straordinario del 50 per cento rispetto a quanto liquidato per l'anno 2011. Limitatamente all'anno 2013 la misura dei risparmi da conseguire è pari ai sette dodicesimi dell'importo determinato sulla base del primo periodo del presente comma.

*11-octies.* A decorrere dall'anno 2013 le Forze armate e di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco provvedono a ridurre le spese sostenute per la remunerazione del lavoro straordinario del 15 per cento rispetto a quanto liquidato per l'anno 2011. Limitatamente all'anno 2013 la misura dei risparmi da conseguire è pari ai sette dodicesimi dell'importo determinato sulla base del primo periodo del presente comma.

*11-nonies.* Le somme rivenienti dalle riduzioni di spesa di cui ai commi *11-septies* sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.

*11-decies.* All'articolo 1, comma 1284-*ter*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296:

a) al primo periodo le parole: "0,5 centesimi" sono sostituite dalle seguenti: "0,6 centesimi";

b) all'ultimo periodo le parole: "Le entrate derivanti dal contributo di cui al presente comma sono destinate" sono sostituite dalle seguenti: "Una quota delle entrate, corrispondente al contributo in misura pari a 0,5 centesimi di euro, è destinata";

c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinate le modalità di applicazione e di versamento del contributo di cui al presente comma».

*11-undecies.* Agli oneri derivanti dall'articolo 1, comma 7, pari a 12, 4 milioni di euro per l'anno 2013, 12 milioni di euro per l'anno 2014 e 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento rela-

tivo al Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministero dell'interno. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

*11-duodecies.* Agli oneri derivanti dall'articolo 1, comma 7, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2013, 67, 4 milioni di euro per l'anno 2014 e 221, 9 milioni di euro per l'anno 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2013, 2014 e 2015 dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze Ministero del lavoro e delle politiche sociali Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

*11-terdecies.* Agli oneri derivanti dall'articolo 1, comma 7, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2013, 10 milioni di euro per l'anno 2014, 26 milioni di euro per l'anno 2015 e 38 milioni di euro per l'anno 2016 si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

*11-quaterdecies.* Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana le disposizioni, in materia di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)*, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, necessarie per incrementare di 0,5 punti percentuali la misura del Prelievo erariale unico e per ridurre di 0,5 punti percentuali la quota della raccolta lorda destinata al compenso per le attività di gestione ovvero per i punti vendita.

*11-quinquiesdecies.* Il Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato può proporre al Ministro dell'economia e delle finanze di disporre con propri decreti, entro il 30 giugno 2013, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati eventualmente intervenuti, l'aumento dell'aliquota di base dell'accisa sui tabacchi lavorati prevista dall'allegato 1 al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni. L'attuazione del presente comma assicura maggiori entrate in misura non inferiore a 50 milioni di euro nell'anno 2013 e a 100 mi-

lioni di euro annui a decorrere dal 2014. Le maggiori entrate derivanti dal presente comma sono integralmente attribuite allo Stato.

*11-sexiesdecies.* Il comma 9 dell'articolo 27, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito dal seguente:

"9. I titolari di concessioni radiotelevisive, pubbliche e private e, comunque, i soggetti che esercitano legittimamente l'attività di radiodiffusione, pubblica e privata, sonora e televisiva, in ambito nazionale e locale, sono tenuti, a decorrere dal 10 gennaio 2014, al pagamento di un canone annuo di concessione:

*c)* pari al 5 per cento del fatturato se emittente televisiva, pubblica o privata, in ambito nazionale;

*d)* pari all'1 per cento del fatturato fino ad un massimo di:

4) 100.000 euro se emittente radiofonica nazionale;

5) 50.000 euro se emittente televisiva locale;

6) 15.000 euro se emittente radiofonica locale«.

*11-septiesdecies.* All'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, le parole: "operano una ritenuta del 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "operano una ritenuta pari all'aliquota di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *b)* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni";

*b)* al comma 3-*bis*, primo periodo, le parole: "una ritenuta con aliquota del 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "una ritenuta con l'aliquota di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *b)* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni".

*11-duodevicies.* In deroga all'articolo 3, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al comma precedente, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge.

*11-undevicies.* 1. A decorrere dal 1o gennaio 2013 è istituita l'imposta nazionale progressiva sui grandi patrimoni immobiliari. L'imposta è dovuta dai soggetti proprietari o titolari di altro diritto reale di immobili ad uso abitativo il cui valore complessivo è superiore a 1.200.000 euro ed è determinata e percepita dallo Stato. Per i soggetti persone fisiche di cui al comma precedente, l'imposta si determina applicando per ciascun scaglione di valore le seguenti aliquote:

*a)* da 1.200.000 euro a 1.700.000 si applica l'aliquota del 0,50 per cento;

*b)* oltre 1.700.000 si applica l'aliquota dello 0,80 per cento.

*11-vicies.* Entro il 31 maggio 2013, l'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia del territorio individua i valori di cui al comma pre-

cedente. Dall'applicazione dell'imposta di cui al comma noniesdecies sono esclusi i fondi immobiliari e le società di costruzioni. Tale imposta non abbatte l'imponibile IRPEF ed è dovuta rispetto al valore complessivo delle unità immobiliari di proprietà al 30 giugno di ciascun anno ed è versata in unica soluzione entro il 30 dicembre di ciascun anno. Il valore complessivo è calcolato sommando i valori determinati in base all'articolo 5 del decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dal presente articolo.

11-*vices semel*. Le risorse rivenienti dall'attuazione dei commi noniesdecies e ventidecies confluiscono in apposito capitolo dello Stato di previsione dell'entrata, per essere destinate all'attuazione dell'articolo 1, comma 7 del presente decreto.

11-*vicies bis*. In deroga all'articolo 3, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 11-*noniesdecies* a 11-*ventiduodecies* si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge».

---

**Art. 4.****4.1**

FRAVEZZI, ZELLER, PALERMO, LANIECE, BERGER, PANIZZA

**Respinto**

*Al comma 1 sopprimere le parole: «e le province autonome di Trento e di Bolzano».*

---

**4.2**

BONFRISCO, CERONI, MANDELLI

**Respinto**

*Al comma 1, sostituire le parole da: «all'attestazione» fino a: «indebitamento.» con le seguenti: «al rispetto delle previsioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213».*

---

**4.3**

VERDUCCI, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, SANGALLI, LAI

**Respinto**

*Al comma 1, sostituire le parole da: «all'attestazione» fino a: «indebitamento.» con le seguenti: «al rispetto delle previsioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213».*

---

**4.4**

CERONI

**Respinto**

*All'articolo 4, le parole da: «all'attestazione» fino a: «indebitamento.» sono sostituite dalle seguenti: «al rispetto delle previsioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213».*

---

**Art. 5.****5.1**

PAGLIARI, ZANONI, LAI

**Respinto**

*Alla fine del comma 1 inserire il seguente periodo: «L'elenco dei debiti scaduti del Ministero dell'interno comprende anche i debiti nei confronti delle Province per trasferimenti ordinari correnti e di conto capitale».*

---

**5.2**

ENDRIZZI, LEZZI, BERTOROTTA, BULGARELLI, MOLINARI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. La presente disposizione è adottata al fine di incrementare le dotazioni del Fondo di cui al comma 2 in modo da garantire il concorso al pagamento dei debiti di cui al comma 1. A tal fine, entro 30 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze effettua una ricognizione sugli stanziamenti di competenza iscritti negli stati di previsione nel bilancio per gli anni 2012, 2013 e 2014, destinati ad incentivi alle imprese, con esclusione di quelli cofinanziati con risorse provenienti dall'Unione europea, non impegnati alla data dell'entrata in vigore del presente decreto. I suddetti stanziamenti sono revocati e le risorse destinate ad incrementare il fondo di cui al comma 2».

---



**Art. 6.****6.1**

LANZILLOTTA, Luigi MARINO

**Assorbito***Al comma 1, premettere il seguente:*

«01. Al comma 3-*bis* dell'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, legge 28 gennaio 2009, n. 2, sostituire le parole: «forniture e appalti» con le seguenti: «forniture, appalti e prestazioni professionali».

**6.2**

CERONI

**Respinto***Sono apportate le seguenti modifiche:*

a) *al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente:* «le disposizioni di cui al presente Capo sono volte ad assicurare l'unità giuridica ed economica dell'ordinamento, costituiscono esercizio della funzione di coordinamento informativo statistico e informatico dei dati delle amministrazioni, integrano l'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale e costituiscono misure per assicurare l'efficienza del mercato e la concorrenza ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e), m), p) e r), della Costituzione. A tal fine, le amministrazioni pubbliche destinano gli spazi finanziari e le risorse di cui al presente Capo esclusivamente per assicurare il pagamento dei debiti nei confronti delle imprese e l'adempimento delle obbligazioni giuridicamente perfezionate relative a somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali.»;

b) *al comma 1, sono inoltre soppresse le parole da:* «ovvero» *fino a:* «interventuti tra le parti»;

c) *al comma 1-ter, la parola:* «prioritariamente» *è sostituita dalla seguente:* «esclusivamente»;

d) *al comma 1-ter è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* «Tali enti, società od organismi sono tenuti a dare specifica evidenza del rispetto del vincolo di destinazione delle risorse di cui al presente comma nella relazione sulla gestione da allegare al bilancio annuale di esercizio ai sensi dell'articolo 2428 del codice civile.»;

*e) al comma 5, il secondo periodo, è sostituito dal seguente: «Qualora siano stati stipulati accordi di natura transattiva, al fine di assicurare il pagamento dei crediti oggetto di tali accordi, sono sospese fino alla data del 30 giugno 2014 le azioni esecutive promosse da terzi sulle somme destinate ai pagamenti da effettuarsi in attuazione dei piani redatti ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e sottoscritti entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ancorché effettuate presso i tesoriери delle aziende del Servizio sanitario regionale e presso le centrali uniche di pagamento istituite secondo disposizioni di legge.».*

### 6.3

SANGALLI, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, VERDUCCI, BROGLIA

#### **Respinto**

*Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: «Le disposizioni di cui al presente Capo sono volte ad assicurare l'unità giuridica ed economica dell'ordinamento, costituiscono esercizio della funzione di coordinamento informativo statistico e informatico dei dati delle amministrazioni, integrano l'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale e costituiscono misure per assicurare l'efficienza del mercato e la concorrenza ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e), m), p) e r), della Costituzione. A tal fine, le amministrazioni pubbliche destinano gli spazi finanziari e le risorse di cui al presente Capo esclusivamente per assicurare il pagamento dei debiti nei confronti delle imprese e l'adempimento delle obbligazioni giuridicamente perfezionate relative a somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali.» e sopprimere le parole da: «ovvero» fino a: «interventuti tra le parti».*

*Conseguentemente:*

*a) al comma 1-ter, sostituire la parola: «prioritariamente» con la seguente: «esclusivamente» e aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tali enti, società od organismi sono tenuti a dare specifica evidenza del rispetto del vincolo di destinazione delle risorse di cui al presente comma nella relazione sulla gestione da allegare al bilancio annuale di esercizio ai sensi dell'articolo 2428 del codice civile.»;*

*b) al comma 5, sostituire il secondo periodo, con il seguente: «Qualora siano stati stipulati accordi di natura transattiva, al fine di assicurare il pagamento dei crediti oggetto di tali accordi, sono sospese fino alla data del 30 giugno 2014 le azioni esecutive promosse da terzi sulle somme destinate ai pagamenti da effettuarsi in attuazione dei piani redatti ai sensi dell'articolo II, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,*

e sottoscritti entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ancorché effettuate presso i tesoriери delle aziende del Servizio sanitario regionale e presso le centrali uniche di pagamento istituite secondo disposizioni di legge.».

---

#### 6.4

BONFRISCO, CERONI, MANDELLI

##### **Respinto**

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:* «Le disposizioni di cui al presente Capo sono volte ad assicurare l'unità giuridica ed economica dell'ordinamento, costituiscono esercizio della funzione di coordinamento informativo statistico e informatico dei dati delle amministrazioni, integrano l'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale e costituiscono misure per assicurare l'efficienza del mercato e la concorrenza ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, letto e), m), p) e r), della Costituzione. A tal fine, le amministrazioni pubbliche destinano gli spazi finanziari e le risorse di cui al presente Capo esclusivamente per assicurare il pagamento dei debiti nei confronti delle imprese e l'adempimento delle obbligazioni giuridicamente perfezionate relative a somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali.»;

b) *al comma 1, sopprimere le parole da: «ovvero» fino a: «interventuti tra le parti».*

---

#### 6.5

LANZILLOTTA, Luigi MARINO

##### **Respinto**

*Al comma 1, sostituire le parole:* «I relativi pagamenti sono effettuati dando priorità, ai fini del pagamento, ai crediti non oggetto di cessione *pro soluto*» *con le seguenti:* «In considerazione dell'esigenza di dare prioritario impulso all'economia in attuazione dell'articolo 41, della Costituzione i pagamenti ai sensi della presente legge sono effettuati dando priorità, ai fini del pagamento, ai crediti rientranti nelle seguenti categorie:

a) crediti che non sono stati oggetto di cessione, di sconto o anticipazione di fatture o altri effetti commerciali, ovvero di altra forma di finanziamento che vincoli le somme incassate alla soddisfazione di un credito di una banca, istituto di credito o intermediario finanziario e

b) crediti che sono stati oggetto di cessione o di altro rapporto di finanziamento di cui alla lettera a), a condizione che la cessione, lo

sconto, l'anticipazione o il finanziamento sia avvenuto. nell'ambito di un rapporto avente natura continuativa o rotativa e che la banca, l'istituto di credito o l'intermediario finanziario beneficiario del pagamento abbia confermato prima di tale pagamento il proprio impegno a riattivare, mantenere o rinnovare il rapporto di finanziamento, per l'importo e alle condizioni contrattuali precedentemente pattuiti, per un periodo minimo di sei mesi dopo la data di pagamento.

Tra più crediti rientranti nelle categorie *a)* e *b)*, il pagamento deve essere imputato al credito più antico, come risultante dalla fattura o dalla richiesta di pagamento.

Tra più crediti non rientranti nelle categorie di cui alle lettere *a)* e *b)*, il pagamento viene effettuato dando priorità ai crediti non oggetto di cessione pro soluto, dando priorità al credito più antico, come risultante dalla fattura o dalla richiesta di pagamento.».

*Conseguentemente, all'articolo 7, comma 8, sostituire le parole: «con l'indicazione dei dati identificativi del cedente, del cessionario e dell'amministrazione debitrice e distinguendo tra cessioni pro-soluto e cessioni pro-solvendo» con le seguenti: «di sconto o anticipazione di fatture o altri effetti commerciali ovvero di altra forma di finanziamento che vincoli le somme incassate alla soddisfazione di un credito di una banca, istituto di credito o intermediario finanziario l'elenco deve contenere l'indicazione della natura del rapporto contrattuale di cessione pro solvendo o pro soluto, sconto, anticipazione o finanziamento, nonché i dati identificativi dell'amministrazione debitrice, del cedente, del cessionario o della banca, istituto di credito o intermediario finanziario al quale è destinato il pagamento. Deve essere altresì specificato se la banca, l'istituto di credito o l'intermediario finanziario ha assunto o meno l'impegno di riattivazione, mantenimento o rinnovo dell'accordo di cessione o del rapporto di finanziamento ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della presente legge».*

## 6.6

GUERRIERI PALEOTTI, DEL BARBA, BROGLIA, LAI, SANGALLI, SPOSETTI, VERDUCCI, ZANONI

### Respinto

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «pro soluto» con le seguenti: «e quelli ceduti pro solvendo secondo quanto attestato all'Amministrazione debitrice da parte del soggetto cessionario».*

*Conseguentemente:*

*a) al medesimo comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «pro soluto» con le seguenti: «e a quelli ceduti pro solvendo»;*

*b) all'articolo 7, sopprimere il comma 8.*

**6.7**

DEL BARBA, BROGLIA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, SANGALLI, SPOSETTI,  
VERDUCCI, ZANONI

**Respinto**

*Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:*  
«non realizzati ai sensi della legge 21 febbraio 1991, n. 52».

*Conseguentemente, al medesimo comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «pro soluto» aggiungere le seguenti: «non realizzati ai sensi della legge 21 febbraio 1991, n. 52».*

---

**6.8**

URAS

**Ritirato**

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, dando priorità ai creditori che, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo, alla data del 31 dicembre 2012, hanno partecipato, a tavoli negoziali inerenti a crisi aziendali e occupazionali presso il Ministero del lavoro e dello sviluppo economico, nonché presso gli uffici competenti degli Enti locali. A tal fine le predette amministrazioni, entro la data del 30 giugno 2013, sono tenute a pubblicare presso i propri siti internet l'elenco completo dei creditori di cui al precedente periodo».*

---

**6.9**

ZANONI, DEL BARBA, LAI, SANGALLI, SPOSETTI

**Assorbito**

*Al comma 1-ter, dopo le parole: «società» inserire le seguenti: «, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196».*

---

**6.10**

AUGELLO

**Respinto**

*Al comma 1-ter, dopo la parola: «società» aggiungere le seguenti: «, non quotate,».*

---

**6.11**

BONFRISCO

**Respinto**

*Al comma 1-ter apportare le seguenti modifiche:*

- a) dopo la parola: «totale» aggiungere le seguenti: «e prevalente»;
- b) aggiungere, dopo la parola: «prioritariamente», le seguenti: «ed esclusivamente»;
- c) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nell'effettuare i pagamenti è data priorità alle piccole e medie imprese; come definite dalla Raccomandazione della Commissione Europea C(2003) n. 1422 del 6 maggio 2003.».

**6.12**

BONFRISCO, CERONI, MANDELLI

**Respinto**

*Al comma 1-ter, sostituire la parola: «prioritariamente» con la parola: «esclusivamente»; aggiungere in fine, il seguente periodo: «Tali enti, società od organismi sono tenuti a dare specifica evidenza del rispetto del vincolo di destinazione delle risorse di cui al presente comma nella relazione sulla gestione da allegare al bilancio annuale di esercizio ai sensi dell'articolo 2428 del codice civile».*

**6.13**

SANGALLI, TOMASELLI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, SPOSETTI, VERDUCCI, ZANONI, FABBRI

**Respinto**

*Al comma 1- ter. sostituire la parola: «prioritariamente» con la seguente «esclusivamente».*

**6.14**

BONFRISCO, CERONI, MANDELLI, GALIMBERTI

**Respinto**

*Al comma 1-ter sostituire la parola: «prioritariamente» con la seguente: «esclusivamente».*

**6.15**

URAS

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 1-ter aggiungere in fine il seguente periodo: «Gli Enti locali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano destinano una quota parte del totale delle risorse a loro destinate ai sensi del presente decreto, a ridurre i debiti degli Enti, delle società e degli organismi a totale partecipazione pubblica prioritariamente nei confronti dei fornitori e delle imprese diversi dalle banche ovvero dagli intermediari finanziari. Tale quota deve corrispondere esattamente alla percentuale dell'esposizione debitoria dell'Ente territoriale nei confronti degli Enti, società e organismi a totale partecipazione pubblica da questo controllati, sul totale dei debiti».*

---

**6.16**

CANDIANI

**Respinto**

*Dopo il comma 1-ter aggiungere i seguenti:*

*«1-quater. Al fine di sostenere le Piccole e Medie Imprese garantendo che la liquidità immessa nel sistema economico dallo Stato quale saldo, dei propri debiti raggiunga capillarmente tutti i livelli e, i settori produttivi ed evitare nel breve periodo i rischi generati dal rapporto eccessivamente sbilanciato del sistema produttivo verso il sistema bancario, una quota non inferiore al 50 per cento del Fondo di cui al comma 10 dell'articolo 1 è destinata all'applicazione sperimentale di un meccanismo di garanzia dei pagamenti esteso ai ereditari indiretti della Pubblica Amministrazione;*

*1-quinquies A valere sulle risorse di cui al comma 1-bis, il ministero dell'economia e delle finanze procede direttamente al pagamento dell'ammontare complessivo del debito verso ciascun ereditare secondo un criterio atto a soddisfare per il 20 per cento direttamente l'impresa richiedente e per il restante 80% i debiti commerciali ceduti pro-soluto dalla stessa impresa al ministero dell'economia e delle finanze. Le imprese che beneficino a loro volta del pagamento dei debiti ai sensi del comma precedente per un ammontare superiore a cinquantamila euro cedono pro-soluto al ministero dell'economia e delle finanze i propri debiti commerciali per un ammontare pari all'80 per cento».*

---

**6.17**

BONFRISCO, CERONI, MANDELLI

**Respinto**

*Al comma 5, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Qualora siano stati stipulati accordi di natura transattiva, al fine di assicurare il pagamento dei crediti oggetto di tali accordi, sono sospese fino alla data del 30 giugno 2014 le azioni esecutive promosse da terzi sulle somme destinate ai pagamenti da effettuarsi in attuazione dei piani redatti ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e sottoscritti entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ancorché effettuate presso i tesoriери delle aziende del Servizio sanitario regionale e presso le centrali uniche di pagamento istituite secondo disposizioni di legge».*

---

**6.18**

PAGLIARI, ZANONI, LAI

**Respinto**

*Al comma 9, sostituire le parole: «30 giugno» con le seguenti: «30 settembre».*

---

**6.19**

SANGALLI, BROGLIA, DEL BARBA

**Assorbito**

*Al comma 9, prima dell'ultimo periodo, aggiungere le seguenti parole: «Entro il 5 luglio 2013, le pubbliche amministrazioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 5 pubblicano sul proprio sito *internet* l'elenco completo, per ordine cronologico di emissione della fattura o della richiesta equivalente di pagamento, dei debiti per i quali è stata effettuata comunicazione ai sensi del primo periodo del presente comma, indicando l'importo e la data prevista di pagamento comunicata al creditore. La mancata pubblicazione è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della *performance* individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. I dirigenti responsabili sono assoggettati altresì ad una sanzione pecuniaria pari a 100 euro per ogni giorno di ritardo nella certificazione del credito».*

*Conseguentemente, all'ultimo periodo, sopprimere le parole: «del terzo periodo».*

---



**6.20**

BONFRISCO, CERONI, MANDELLI, GIBIINO

**Assorbito**

*Al comma 9, prima dell'ultimo periodo, aggiungere i seguenti periodi:* «Entro il 5 luglio 2013, le pubbliche amministrazioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 5 pubblicano sul proprio sito *internet* l'elenco completo, per ordine cronologico di emissione della fattura o della richiesta equivalente di pagamento, dei debiti per i quali è stata effettuata comunicazione ai sensi del primo periodo del presente comma, indicando l'importo e la data prevista di pagamento comunicata al creditore. La mancata pubblicazione è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della *performance* individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. I dirigenti responsabili sono assoggettati altresì ad una sanzione pecuniaria pari a 100 euro per ogni giorno di ritardo nella certificazione del credito».

*Conseguentemente, all'ultimo periodo, sopprimere le seguenti parole:* «del terzo periodo».

**6.21**

STEFANO, URAS

**Respinto**

*Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

«11-bis.1. All'articolo 23, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, le parole «di saldo» sono soppresse.

**6.22**

SANGALLI, BROGLIA, DEL BARBA

**Respinto**

*Dopo il comma 11-quater, aggiungere il seguente:*

«11-quinquies. Al fine di evitare la formazione di nuovi debiti di parte capitale degli enti locali e di consentire una equilibrata politica di investimenti, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica stabiliti con il documento di economia e finanza ed eventualmente modificati dalla Nota di aggiornamento, la legge di stabilità per il 2014 modifica le regole di patto di stabilità interno degli enti locali di cui all'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n.183, e successive modifiche ed integrazioni, sostituendo, a partire dal 2014, il criterio del saldo finanziario in termini di competenza mista con il criterio dell'equilibrio di parte corrente asso-

ciato ad un limite all'indebitamento netto, definito d'intesa con la commissione permanente per la finanza pubblica.».

---

### 6.23

LANZILLOTTA, Luigi MARINO

#### **Respinto**

*Dopo il comma 11-quater, aggiungere il seguente comma:*

«11-quinquies. Al fine di evitare la formazione di nuovi debiti di parte capitale degli enti locali e di consentire una equilibrata politica di investimenti, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica stabiliti con il documento di economia e finanza ed eventualmente modificati dalla Nota di aggiornamento, la legge di stabilità per il 2014 modifica le regole di patto di stabilità interno degli enti locali di cui all'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modifiche ed integrazioni, sostituendo, a partire dal 2014, il criterio del saldo finanziario in termini di competenza mista con il criterio dell'equilibrio di parte corrente associato ad un limite all'indebitamento netto, definito d'intesa con la commissione permanente per la finanza pubblica.».

---

### 6-bis.1

LAI

#### **Respinto**

*Al comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «20 per cento».*

*Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-bis. La facoltà dell'esecutore di richiedere la sospensione dei lavori ex art. 158 del DPR 207/2010 comma 2 viene esercitata con semplice comunicazione indirizzata al Direttore dei Lavori ed al Responsabile del Procedimento. Il Responsabile del Procedimento, nel termine perentorio di 7 giorni dal ricevimento della comunicazione, verifica la sussistenza e la misura dell'inadempimento ed ordina la sospensione dei lavori. In tali casi la sospensione prevede la conseguente applicazione di quanto all'art.160 comma 2 e seguenti del DPR 207/2010 ».

1-ter. Il cronoprogramma di cui all'articolo 137 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 deve essere redatto in modo da evidenziare, su scala cronologica almeno mensile, oltre all'articolazione e distribuzione temporale delle lavorazioni previste anche il corrispondente controvalore con indicazione del raggiungimento degli importi di Stato Avanzamento dei lavori che, ai sensi del Capitolato speciale d'Appalto fanno maturare per l'Appaltatore il diritto al relativo pagamento. Il

Responsabile del Procedimento attesta che i pagamenti così determinati e previsti abbiano corrispondente copertura finanziaria, nell'importo e per le date previste, nei documenti contabili dell'Appaltante. Qualora tale rispondenza non sia verificata, la durata ed articolazione dei lavori può essere modificata rispetto a quanto previsto nel bando di gara al fine di conseguire la corretta effettuazione dei pagamenti previsti. Qualora il bando di gara preveda l'aggiudicazione mediante il metodo dell'offerta economicamente vantaggiosa e fra gli elementi di valutazione è previsto il tempo di esecuzione delle opere, il disciplinare deve dare precisa indicazione dei vincoli finanziari cui l'opera sarà sottoposta così che i partecipanti possano tenerne opportuno conto nella predisposizione delle offerte. Il Direttore dei lavori deve provvedere all'aggiornamento del Cronoprogramma come sopra redatto sulla base dell'effettiva esecuzione dei lavori e comunicarlo, almeno trimestralmente, al Responsabile del procedimento perché possa far parte degli elementi di programmazione finanziaria dell'Appaltante».

---

#### **6-bis.0.1**

LEZZI, MOLINARI, BERTOROTTA, BULGARELLI, ENDRIZZI

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo 6-bis, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 6-ter.**

*(Esclusione dai pagamenti delle imprese e lavoratori autonomi nei confronti dei quali siano state emesse sentenze penali passate in giudicato relative ai delitti contro l'ordine pubblico)*

1. Sono escluse dai pagamenti di cui al Capo I le imprese ed i lavoratori autonomi nei confronti delle quali siano state emesse sentenze penali passate in giudicato relative ai delitti contro l'ordine pubblico di cui al Libro Secondo, Titolo V, del Codice Penale.

2. Dall'esclusione di cui al precedente comma 1 fanno eccezione i pagamenti relativi alle retribuzioni ed agli oneri sociali, dei dipendenti e di ogni altro lavoratore delle imprese di cui al comma *i*) del presente articolo. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro 30 giorni dalla data di conversione del decreto-legge 8 aprile 2013 n. 35, con regolamento fissa le modalità di erogazione dei pagamenti di cui al presente comma 2».

---

**Art. 7.****7.1**

BERTOROTTA, LEZZI, BULGARELLI, ENDRIZZI, MOLINARI

**Respinto**

*Al comma 1, dopo le parole: «Le amministrazioni pubbliche», aggiungere le seguenti: »ivi incluse le società partecipate dalle amministrazioni locali».*

---

**7.2**

DEL BARBA, BROGLIA, VERDUCCI, SPOSETTI

**Assorbito**

*Al comma 1, dopo le parole: «Forniture e appalti», aggiungere le seguenti: «e obbligazioni relative a prestazioni professionali, di cui al comma 1 dell'articolo 5».*

*Conseguentemente, al comma 4, dopo le parole: «forniture e appalti», aggiungere le seguenti: «e obbligazioni relative a prestazioni professionali di cui al comma 1 dell'articolo 5».*

---

**7.3**

BONFRISCO, CERONI, MANDELLI

**Assorbito**

*Al comma 1, dopo le parole: «forniture e appalti», aggiungere le seguenti: «e obbligazioni relative a prestazioni professionali, di cui al comma 1 dell'articolo 5».*

*Conseguentemente, al comma 4, dopo le parole: «forniture e appalti», aggiungere le seguenti: «e obbligazioni relative a prestazioni professionali, di cui al comma 1 dell'articolo 5».*

---

**7.4**

SANGALLI, BROGLIA, DEL BARBA

**Respinto**

*Al comma 1, dopo l'ultimo periodo, aggiungere il seguente: «In caso di superamento dei termini fissati dalla legge per il pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture lavori, le amministrazioni pubbliche certificano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, mediante la piattaforma elettronica, entro il termine di dieci giorni dalla scadenza del termine per il pagamento, se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile».*

---

**7.5**

BONFRISCO, CERONI, MANDELLI, GIBIINO

**Respinto**

*Al comma 1, dopo l'ultimo periodo, aggiungere il seguente: «In caso di superamento dei termini fissati dalla legge per il pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture e lavori, le amministrazioni pubbliche certificano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, mediante la piattaforma elettronica, entro il termine di dieci giorni dalla scadenza del termine per il pagamento, se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile».*

---

**7.6**

CERONI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modifiche e integrazioni, il comma 3-bis. è sostituito dal seguente: "3-bis. Su istanza del creditore di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti, le amministrazioni centrali, le regioni, gli enti locali, gli enti del Servizio sanitario nazionale certificano, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia di patto di stabilità interno, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione dell'istanza, se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile, anche al fine di consentire al creditore la cessione pro soluto o pro solvendo a favore di banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente; la certificazione viene rilasciata anche in relazione ai debiti fuori bilancio. Scaduto il predetto termine, su nuova istanza del creditore, è nominato un Commissario ad acta, con oneri a carico dell'ente debitore. La nomina è effettuata dall'Ufficio centrale del bilancio competente per le certificazioni di perti-

nenza delle amministrazioni statali centrali e degli enti pubblici nazionali, o dalla Ragioneria territoriale dello Stato competente per territorio per le certificazioni di pertinenza delle amministrazioni statali periferiche, delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale. La cessione dei crediti certificati avviene ai sensi dell'articolo 117 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ovvero, nel caso delle cessioni effettuate attraverso la piattaforma elettronica di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 25 giugno 2012, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 ottobre 2012, con scrittura privata nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e con comunicazione della notifica all'amministrazione ceduta effettuata attraverso la suddetta piattaforma. Le cessioni dei crediti certificati sono efficaci e opponibili nei confronti delle amministrazioni cedute qualora queste non le rifiutino entro 7 giorni dalla ricezione della loro comunicazione mediante la suddetta piattaforma elettronica. Resta ferma l'efficacia liberatoria a dei pagamenti eseguiti dal debitore ceduto, si applicano gli articoli 5, comma 1, e 7, comma 1, della legge 21 febbraio 1991, n. 52"».

---

## 7.7

CERONI

### **Respinto**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modifiche e integrazioni, il comma 3-ter. è sostituito dal seguente: "la certificazione di cui al comma 3-bis. non può essere rilasciata a pena di nullità dagli enti locali in dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 244 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Tali enti sono comunque tenuti a effettuare la comunicazione di cui all'articolo 7 comma 4 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35"».

---

## 7.8

LAI, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, SANGALLI, VERDUCCI, BROGLIA

### **Respinto**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modifiche e integrazioni, il comma 3-ter. è sostituito dal seguente: "La certificazione di cui al comma 3-bis. non può essere rilasciata a

pena di nullità dagli enti locali in dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 244 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Tali enti sono comunque tenuti a effettuare la comunicazione di cui all'articolo 7 comma 4 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35"».

## 7.9

DEL BARBA, SANGALLI, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, VERDUCCI, BROGLIA

### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modifiche e integrazioni, il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

"3-bis. Su istanza del creditore di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti, le amministrazioni centrali, le regioni, gli enti locali, gli enti del Servizio sanitario nazionale certificano, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia di patto di stabilità interno, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione dell'istanza, se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile, anche al fine di consentire al creditore la cessione pro soluto o pro solvendo a favore di banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente; la certificazione viene rilasciata anche in relazione ai debiti fuori bilancio. Scaduto il predetto termine, su nuova istanza del creditore, è nominato un Commissario *ad acta*, con oneri a carico dell'ente debitore. La nomina è effettuata dall'Ufficio centrale del bilancio competente per le certificazioni di pertinenza delle amministrazioni statali centrali e degli enti pubblici nazionali, o dalla Ragioneria territoriale dello Stato competente per territorio per le certificazioni di pertinenza delle amministrazioni statali periferiche, delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale. La cessione dei crediti certificati avviene ai sensi dell'articolo 117 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ovvero, nel caso delle cessioni effettuate attraverso la piattaforma elettronica di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 25 giugno 2012, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 ottobre 2012, con scrittura privata nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e con comunicazione della notifica all'amministrazione ceduta effettuata attraverso la suddetta piattaforma. Le cessioni dei crediti certificati sono efficaci e opponibili nei confronti delle amministrazioni cedute qualora queste non le rifiutino entro 7 giorni dalla ricezione della loro comunicazione mediante la suddetta piattaforma elettronica. Resta ferma l'efficacia liberatoria dei pagamenti eseguiti dal debitore ceduto, si applicano gli articoli 5, comma 1, e 7, comma 1, della legge 21 febbraio 1991, n. 52."».

**7.10**

BONFRISCO, CERONI, MANDELLI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. All'articolo 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modifiche e integrazioni, il comma 3-*bis* è sostituito dal seguente:

"3-*bis*. Su istanza del creditore di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti, le amministrazioni centrali, le regioni, gli enti locali, gli enti del Servizio sanitario nazionale certificano, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia di patto di stabilità interno, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione dell'istanza, se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile, anche al fine di consentire al creditore la cessione pro soluto o pro solvendo a favore di banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente; la certificazione viene rilasciata anche in relazione ai debiti fuori bilancio. Scaduto il predetto termine, su nuova istanza del creditore, è nominato un Commissario *ad acta*, con oneri a carico dell'ente debitore. La nomina è effettuata dall'Ufficio centrale del bilancio competente per le certificazioni di pertinenza delle amministrazioni statali centrali e degli enti pubblici nazionali, o dalla Ragioneria territoriale dello Stato competente per territorio per le certificazioni di pertinenza delle amministrazioni statali periferiche, delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale. La cessione dei crediti certificati avviene ai sensi dell'articolo 117 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ovvero, nel caso delle cessioni effettuate attraverso la piattaforma elettronica di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 25 giugno 2012, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 ottobre 2012, con scrittura privata nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e con comunicazione della notifica all'amministrazione ceduta effettuata attraverso la suddetta piattaforma. Le cessioni dei crediti certificati sono efficaci e opponibili nei confronti delle amministrazioni cedute qualora queste non le rifiutino entro 7 giorni dalla ricezione della loro comunicazione mediante la suddetta piattaforma elettronica. Resta ferma l'efficacia liberatoria dei pagamenti eseguiti dal debitore ceduto, si applicano gli articoli 5, comma 1, e 7, comma 1, della legge 21 febbraio 1991, n. 52."».



**7.11**

BONFRISCO, CERONI, MANDELLI

**Respinto**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modifiche e integrazioni, il comma 3-ter è sostituito dal seguente: "La certificazione di cui al comma 3-bis non può essere rilasciata a pena di nullità dagli enti locali in dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 244 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Tali enti sono comunque tenuti a effettuare la comunicazione di cui all'articolo 7 comma 4 del decreto le e 8 aprile 2013, n. 35."».

---

**7.12**

PAGLIARI, ZANONI, LAI

**Respinto**

*Al comma 2 eliminare ultimo periodo.*

---

**7.13**

SANGALLI, BROGLIA, DEL BARBA

**Respinto**

*Al comma 3, dopo l'ultimo periodo, aggiungere i seguenti:* «Il mancato rilascio della certificazione del credito prevista dall'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 entro il termine previsto dal primo periodo del medesimo articolo è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. I dirigenti responsabili sono assoggettati altresì ad una sanzione pecuniaria pari a 100 euro per ogni giorno di ritardo nella certificazione del credito.»

---

**7.14**

BONFRISCO, CERONI, MANDELLI, GIBIINO

**Respinto**

*Al comma 3, dopo l'ultimo periodo, aggiungere i seguenti:* «Il mancato rilascio della certificazione del credito prevista dall'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 entro il termine previsto dal primo periodo del medesimo articolo è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti

responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. I dirigenti responsabili sono assoggettati altresì ad una sanzione pecuniaria pari a 100 euro per ogni giorno di ritardo nella certificazione del credito.»

---

### 7.15

GIANNINI, LANZILLOTTA, Luigi MARINO

#### **Respinto**

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. I comuni che alla data del 31 dicembre 2012 abbiano saldato ogni debito di parte capitale per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento e che, alla medesima data, rispettavano i limiti all'indebitamento di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 267/2000, stabiliti per il 2014 dall'articolo 8 della legge 183/2011 nella misura del 4 per cento, conseguono per gli anni 2013 e 2014 l'obiettivo del patto di stabilità interno realizzando un saldo finanziario in termini di competenza mista pari a zero.»

---

### 7.16

BONFRISCO, CERONI, MANDELLI

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. All'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, n. 248, i commi da 28 a 28-ter sono soppressi.»

---

### 7.17

URAS

#### **Ritirato**

*Il comma 4 è sostituito dal seguente:*

«4. Ferma restando la possibilità di acquisire la certificazione di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti dalle pubbliche amministrazioni secondo le procedure di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 giugno 2012, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 ottobre 2012 e di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 22 maggio 2012, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 settembre 2012, il creditore può presentare istanza di ricognizione del credito

all'amministrazione sulla piattaforma elettronica. Decorsi 30 giorni dalla data di istanza di ricognizione formulata dal creditore senza che l'amministrazione abbia provveduto ovvero espresso un motivato diniego, il credito si intende automaticamente acquisito e certificato ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, o ai sensi dell'articolo 9, comma 3-ter, lettera b), ultimo periodo, del medesimo decreto, ai fini dell'esercizio della compensazione di cui al successivo articolo 9. Le pubbliche amministrazioni debitorie di cui al comma 1 comunicano a partire dallo giugno 2013 ed entro il termine del 15 settembre 2013, utilizzando la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui al medesimo comma 1, l'elenco completo dei debiti certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2012, che non risultano estinti alla data della comunicazione stessa, con l'indicazione dei dati identificativi del creditore. La comunicazione avviene sulla base di un apposito modello scaricabile dalla piattaforma elettronica, nel quale è data separata evidenza ai crediti già oggetto di cessione o certificazione. Il creditore può segnalare all'amministrazione pubblica debitrice, in tempo utile per il rispetto del termine di cui al primo periodo, l'importo e gli estremi identificativi del credito vantato nei confronti della stessa».

*Conseguentemente sopprimere il comma 6.*

## 7.18

SANGALLI, TOMASELLI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, SPOSETTI, VERDUCCI, ZANONI, FABBRI

### **Respinto**

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Ferma restando la possibilità di acquisire la certificazione di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti dalle pubbliche amministrazioni secondo le procedure di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 giugno 2012, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 ottobre 2012 e di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 22 maggio 2012, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 settembre 2012, il creditore può presentare istanza di ricognizione del credito all'amministrazione sulla piattaforma elettronica. Decorsi 30 giorni dalla data di istanza di ricognizione formulata dal creditore senza che l'amministrazione abbia provveduto ovvero espresso un motivato diniego, il credito si intende automaticamente acquisito e certificato ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, o ai sensi dell'articolo 9, comma 3-ter, lettera b), ultimo periodo, del medesimo decreto, ai

fini dell'esercizio della compensazione di cui al successivo articolo 9. Le pubbliche amministrazioni debitorie di cui al comma 1 comunicano a partire dal 1° giugno 2013 ed entro il termine del 15 settembre 2013, utilizzando la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui al medesimo comma 1, l'elenco completo dei debiti certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2012, che non risultano estinti alla data della comunicazione stessa, con l'indicazione dei dati identificativi del creditore. La comunicazione avviene sulla base di un apposito modello scaricabile dalla piattaforma elettronica, nel quale è data separata evidenza ai crediti già oggetto di cessione o certificazione. Il creditore può segnalare all'amministrazione pubblica debitrice, in tempo utile per il rispetto del termine di cui al primo periodo, l'importo e gli estremi identificativi del credito vantato nei confronti della stessa».

*Conseguentemente sopprimere il comma 6.*

## 7.19

BONFRISCO, CERONI, MANDELLI, GALIMBERTI

### **Respinto**

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Ferma restando la possibilità di acquisire la certificazione di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti dalle pubbliche amministrazioni secondo le procedure di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 giugno 2012, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 ottobre 2012 e di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 22 maggio 2012, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 settembre 2012, il creditore può presentare istanza di ricognizione del credito all'amministrazione sulla piattaforma elettronica. Decorso 30 giorni dalla data di istanza di ricognizione formulata dal creditore senza che l'amministrazione abbia provveduto ovvero espresso un motivato diniego, il credito si intende automaticamente acquisito e certificato ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, o ai sensi dell'articolo 9, comma 3-ter, lettera b), ultimo periodo, del medesimo decreto, ai fini dell'esercizio della compensazione di cui al successivo articolo 9. Le pubbliche amministrazioni debitorie di cui al comma 1 comunicano a partire dallo giugno 2013 ed entro il termine del 15 settembre 2013, utilizzando la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui al medesimo comma 1, l'elenco completo dei debiti certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2012, che non risultano estinti alla data della comunicazione stessa, con l'indicazione dei dati identificativi del creditore. La comunicazione avviene

sulla base di un apposito modello scaricabile dalla piattaforma elettronica, nel quale è data separata evidenza ai crediti già oggetto di cessione o certificazione. Il creditore può segnalare all'amministrazione pubblica debitrice, in tempo utile per il rispetto del termine di cui al primo periodo, l'importo e gli estremi identificativi del credito vantato nei confronti della stessa».

*Conseguentemente sopprimere il comma 6.*

---

## 7.20

CERONI

### Dichiarato inammissibile

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 4, dopo le parole: «elenco completo dei debiti certi, liquidi ed esigibili» sono aggiunte le seguenti: «inclusi i debiti fuori bilancio,»;*

b) *al comma 6, nel terzo periodo, sono soppresse le parole da: «nei limiti degli spazi finanziari» fino a: «del medesimo articolo 1»;*

c) *al comma 7, primo periodo, dopo le parole: «il creditore può richiedere all'amministrazione stessa» sono aggiunte le seguenti: «, utilizzando la piattaforma di cui al comma 1,»;*

d) *comma 7-ter, dopo le parole: «diverse da quelle di cui al comma 1» sono aggiunte le seguenti: «, inclusi gli enti del Servizio sanitario nazionale delle regioni sottoposte a piano di rientro dai disavanzi sanitari, ovvero a programmi operativi di prosecuzione degli Stessi e gli enti locali commissariati ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».*

---

## 7.21

VERDUCCI, LAI, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, SANGALLI, BROGLIA

### Dichiarato inammissibile

*Al comma 4, dopo le parole: «elenco completo dei debiti certi, liquidi ed esigibili» aggiungere le seguenti: «inclusi i debiti fuori bilancio,».*

*Conseguentemente:*

a) *al comma 6, terzo periodo, sopprimere le parole da: «nei limiti degli spazi finanziari» fino a: «del medesimo articolo 1»;*

b) *al comma 7, primo periodo, dopo le parole: «il creditore può richiedere all'amministrazione stessa» aggiungere le seguenti: «, utilizzando la piattaforma di cui al comma 1,»;*

c) *al comma 7-ter, dopo le parole: «diverse da quelle di cui al comma 1» aggiungere le seguenti: «, inclusi gli enti del Servizio sanitario*

nazionale delle regioni sottoposte a piano di rientro dai disavanzi sanitari, ovvero a programmi operativi di prosecuzione degli stessi e gli enti locali commissariati ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

---

#### 7.22

BONFRISCO, CERONI, MANDELLI

#### **Dichiarato inammissibile**

*Al comma 4, dopo le parole: «elenco completo dei debiti certi, liquidi ed esigibili» aggiungere le seguenti: «inclusi i debiti fuori bilancio,».*

---

#### 7.23

LEZZI, FUCKSIA, BERTOROTTA, BULGARELLI, ENDRIZZI, MOLINARI

#### **Respinto**

*Al comma 4, ultimo periodo, dopo le parole: «Il creditore può segnalare all'amministrazione pubblica debitrice,» aggiungere le seguenti: «mediante la piattaforma elettronica,».*

---

#### 7.24

LEZZI, FUCKSIA, BERTOROTTA, BULGARELLI, ENDRIZZI, MOLINARI

#### **Respinto**

*Al comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole: «La mancata registrazione sulla piattaforma elettronica entro il termine di cui al comma 1, non costituisce motivo ostativo per la presentazione, da parte del creditore, dell'istanza di ricognizione del credito di cui al comma precedente».*

---

#### 7.25

BULGARELLI, LEZZI, BERTOROTTA, ENDRIZZI, MOLINARI

#### **Respinto**

*Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:*

*«5-bis. Al fine di garantire la più ampia conoscenza, trasparenza e tracciabilità sui debiti contratti dalle pubbliche amministrazioni, i dati di cui alla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui al comma 1 contengono obbligatoriamente, per cia-*

scun debito contratto, oltre la distinzione tra parte corrente e parte capitale della spesa i seguenti elementi informativi:

a) Codice identificativo Gara (CIG) rilasciato dall’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici;

b) Codice Unico di Progetto (CUP), ove previsto dalla legge n. 3 del 16 gennaio 2003.

5-ter. Il mancato o il non corretto inserimento degli elementi di cui alle lettere a) e b) del comma 5-bis, costituisce mancato adempimento ai sensi del comma 5 del presente articolo. Le amministrazioni debentrici, al momento della comunicazione dei dati di cui al comma 4 sottoscrivono formale impegno all’aggiornamento periodico delle informazioni secondo modalità e scadenze stabilite dal Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato per le varie tipologie di spesa, utilizzando i sistemi di rilevazione già previsti a legislazione vigente. Le informazioni inserite nella piattaforma sono rese pubbliche sul sito del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato secondo i principi dell’open data entro il 31 ottobre 2013».

---

## 7.26

BONFRISCO, CERONI, MANDELLI

### **Dichiarato inammissibile**

*Al comma 6, nel terzo periodo, sopprimere le parole da: «nei limiti degli spazi finanziari» fino a: «del medesimo articolo 1».*

---

## 7.27

LEZZI, FUCKSIA, BERTOROTTA, BULGARELLI, ENDRIZZI, MOLINARI

### **Assorbito**

*Al comma 6, terzo periodo, sostituire le parole: «possono indicare» con le seguenti: «devono indicare».*

---

## 7.28

LEZZI, FUCKSIA, BERTOROTTA, BULGARELLI, ENDRIZZI, MOLINARI

### **Respinto**

*Il comma 7, è sostituito dal seguente:*

«7. In caso di omessa, incompleta o erronea comunicazione da parte dell’amministrazione pubblica di uno o più debiti, o nei casi di mancata registrazione sulla piattaforma elettronica nei termini di cui al comma 1,

il creditore può presentare istanza di ricognizione del credito, corredata dell'importo e degli estremi identificativi del credito vantato o richiedere all'amministrazione stessa di correggere o integrare la comunicazione del debito di cui al comma 4. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta senza che l'amministrazione abbia provveduto ovvero espresso un motivato diniego, il credito si intende automaticamente acquisito e certificato ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-Legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, o ai sensi dell'articolo 9, comma 3-ter, lettera b), ultimo periodo, del medesimo decreto, ai fini dell'esercizio della compensazione di cui al successivo articolo 9.».

---

### 7.29

BONFRISCO, CERONI, MANDELLI

#### **Respinto**

*Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: «il creditore può richiedere all'amministrazione stessa» aggiungere le seguenti: «, utilizzando la piattaforma di cui al comma 1,».*

---

### 7.30

BONFRISCO, CERONI, MANDELLI

#### **Respinto**

*Al comma 7-ter, dopo le parole: «diverse da quelle di cui al comma 1» aggiungere le seguenti: «, inclusi gli enti del Servizio sanitario nazionale delle regioni sottoposte a piano di rientro dai disavanzi sanitari, ovvero a programmi operativi di prosecuzione degli stessi e gli enti locali commissariati ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».*

---

### 7.31

ENDRIZZI, LEZZI, BERTOROTTA, BULGARELLI, MOLINARI

#### **Respinto**

*Al comma 9, sostituire le parole: «può autorizzare il pagamento» con le seguenti: «definisce le modalità di pagamento, da effettuarsi entro il 31 dicembre 2014».*

---



**7.32**

D'ALÌ, BONFRISCO, CERONI, CHIAVAROLI, MANDELLI, MILO

**Respinto**

*Al comma 9-bis, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:* «La relazione indica altresì le iniziative necessarie, al fine di completare il pagamento dei debiti delle amministrazioni pubbliche maturati al 31 dicembre 2012, ivi inclusi i debiti per obbligazioni giuridicamente perfezionate relativi a somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali a fronte dei quali non sussistono nei bilanci residui passivi anche perenti, anche mediante la concessione ai medesimi debiti della garanzia dello Stato per la cessione dei relativi crediti a banche ed altri intermediari finanziari, ivi inclusa la Cassa Depositi e Prestiti, in modo da assicurare l'effettivo integrale pagamento dei crediti riconosciuti alle imprese entro il 31 dicembre 2013 per i crediti di parte corrente ed entro il 31 marzo 2014 per i crediti in conto capitale».

---

**7.33**

LANZILLOTTA, Luigi MARINO

**Respinto**

*Al comma 9-bis, nell'ultimo periodo, sopprimere le parole:* «da assumere anche con la legge di stabilità 2014» *e aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «anche mediante la concessione ai medesimi debiti della garanzia dello Stato e la cessione dei relativi crediti a banche ed altri intermediari finanziari, ivi inclusa la Cassa Depositi e Prestiti, in modo da assicurare l'effettivo pagamento dei crediti riconosciuti alle imprese entro il 31 dicembre 2013 per i crediti di parte corrente ed entro il 31 marzo 2014 per i crediti in conto capitale».

---

**7.34**

GUERRIERI PALEOTTI, SANGALLI, BROGLIA, DEL BARBA, LAI, SPOSETTI, VERDUCCI, ZANONI

**Respinto**

*Al comma 9-bis, ultimo periodo, sopprimere le parole:* «da assumere anche con la legge di stabilità 2014» *e aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «anche mediante la concessione ai medesimi debiti della garanzia dello Stato e la cessione dei relativi crediti a banche ed altri intermediari finanziari, ivi inclusa la Cassa Depositi e Prestiti in modo da assicurare l'effettivo pagamento dei crediti riconosciuti alle imprese entro il 31 dicembre 2013 per i crediti di parte corrente ed entro il 31 marzo 2014 per i crediti in conto capitale».

---

**7.35**

LANZILLOTTA, Luigi MARINO

**Dichiarato inammissibile***Dopo il comma 9-bis, aggiungere il seguente:*

«9-quater. I debiti che per qualsiasi ragione non possono essere liquidati al momento della scadenza sono certificati e computati ai fini della determinazione dei saldi di finanza pubblica, con riferimento al debito del conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, nonché ai fini del rispetto dei vincoli del Patto di stabilità interno. La mancata certificazione e computazione è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della *performance* individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. I dirigenti responsabili sono assoggettati altresì ad una sanzione pecuniaria pari a 100 euro per ogni giorno di ritardo nella certificazione del credito».

---

**Art. 8.****8.1**

VERDUCCI, DEL BARBA, BROGLIA, SPOSETTI

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 1, dopo le parole: «forniture e appalti», aggiungere le seguenti: «e le obbligazioni relative a prestazioni professionali, di cui al comma 1 dell'articolo 5».*

---

**8.2**

BONFRISCO, CERONI, MANDELLI

**Dichiarato inammissibile**

*All'articolo 8, comma 1, dopo le parole: «forniture e appalti», aggiungere le seguenti: «e le obbligazioni relative a prestazioni professionali, di cui al comma 1 dell'articolo 5».*

---

**8.3**

BERTOROTTA, LEZZI, BULGARELLI, ENDRIZZI, MOLINARI

**Respinto**

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «gli onorari sono comunque ridotti alla metà», con le seguenti: «non sono dovuti onorari notarili».*

---

**8.4**

LEZZI, BERTOROTTA, BULGARELLI, ENDRIZZI, MOLINARI

**Respinto**

*Dopo il comma 2 inserire i seguenti:*

*«2-bis. Le autenticazioni di cui al comma 2 possono essere effettuate da un avvocato o da un commercialista che sia iscritto all'albo della categoria professionale di appartenenza da almeno cinque anni.*

*2-ter. Le modalità dell'autenticazioni sono stabilite con decreto del Ministro della giustizia entro sessanta giorni dalla data di conversione del presente decreto-legge, sentiti il Consiglio nazionale forense e il Consiglio nazionale ordine dei commercialisti».*

---

**8.5**

ALBERTI CASELLATI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:*

«3-bis. Il comma 1-ter dell'articolo 40 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e successive modificazioni, è abrogato.

3-ter. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, valutato in 4 miliardi di euro per il 2013 e in 8 miliardi di euro annui a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione di tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili del bilancio dello Stato di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009.».

---

**8.6**

CERONI

**Respinto**

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. All'articolo 35 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, n. 248, i commi da 28 a 28-ter sono soppressi.».

---

**Art. 9.****9.1**

BONFRISCO, CERONI, MANDELLI, GALIMBERTI

**Respinto**

*L'articolo 9 è sostituito dal seguente:*

«Art. 9. - 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo l'articolo 28-*quater*, è aggiunto il seguente:

«Articolo 28-*quinqüies*. - (*Compensazioni di crediti certificati verso pubbliche amministrazioni*). - 1. I crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati al 31 dicembre 2012 per somministrazioni, forniture e appalti, nei confronti delle Amministrazioni e degli enti di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, possono essere compensati, salvo quanto disposto dai commi 3 e 4 dello stesso articolo 9 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, con l'utilizzo del sistema previsto dall'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ed esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate con le somme dovute a titolo tributario, previdenziale e assistenziale, limitatamente:

- a) alle imposte sui redditi, alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte riscosse mediante versamento diretto;
- b) all'imposta sul valore aggiunto;
- c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto;
- d) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, escluse le quote associative;
- e) ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa;
- f) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

2. Ai fini di cui al comma precedente è necessario che il credito sia certificato ai sensi dell'articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, o ai sensi dell'articolo 9, comma 3-*ter*, lettera b), ultimo periodo del medesimo decreto la compensazione è trasmessa immediatamente con flussi telematici dall'Agenzia delle entrate alla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, con modalità idonee a garantire l'utilizzo uni-

voco del credito certificato. Qualora l'amministrazione debitrice non versi sulla contabilità speciale numero 1778 "Fondi di bilancio" l'importo compensato entro sessanta giorni dalla richiesta dell'Agenzia delle entrate, la struttura di gestione di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, trattiene l'importo compensato mediante riduzione delle somme dovute all'amministrazione debitrice a qualsiasi titolo, a seguito della ripartizione delle somme riscosse ai sensi dell'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Nel caso in cui il recupero non sia possibile, la suddetta struttura di gestione ne dà comunicazione al Ministero dell'interno ed al Ministero dell'economia e delle finanze e l'importo è recuperato mediante riduzione delle somme dovute dallo Stato all'Amministrazione debitrice a qualsiasi titolo, incluse le quote dei fondi di riequilibrio o perequativi e le quote di gettito relative alla compartecipazione a tributi erariali. Qualora residuassero ulteriori importi da recuperare, i Ministeri dell'interno e dell'economia e delle finanze formano i ruoli per l'agente della riscossione, che procede alla riscossione coattiva secondo le disposizioni di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

2. Le disposizioni di cui al precedente comma 1 si applicano nei confronti delle regioni e delle province autonome che non abbiano sottoscritto, entro il 30 giugno 2013, i contratti di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c), e all'articolo 3, comma 5, lettera c), nonché nei confronti degli enti del Servizio Sanitario Nazionale di competenza delle predette regioni e nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che non abbiano provveduto alla predisposizione degli elenchi dei debiti scaduti di cui all'articolo 5, comma 1.

3. I termini e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, sono stabiliti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate da emanarsi entro il 30 giugno 2013. Con lo stesso provvedimento sono definite le modalità con le quali la compensazione di cui al comma 1 viene sospesa in riferimento ai crediti vantati nei confronti delle Regioni, delle Province autonome e degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale di cui al precedente comma 2 al raggiungimento delle somme spettanti a ciascuno di essi ai sensi dell'articolo 2, comma 2 e dell'articolo 3, commi 2 e 3.

4. Ai fini della programmazione delle risorse finanziarie necessarie a garantire adeguate coperture alle esigenze di tesoreria determinate dalle minori entrate generate dalla compensazione di cui al comma 1, l'esercizio della compensazione può essere esercitato, anche in assenza del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di cui al precedente comma 3, secondo la seguente graduazione cronologica:

a) a partire dalla data del 1° ottobre 2013, possono essere compensati i crediti maturati alla data del 31 dicembre 2011;

b) a partire dalla data del 1 gennaio 2014, possono essere compensati i crediti maturati alla data del 30 giugno 2012;

c) a partire dalla data del 1 giugno 2014, possono essere compensati i crediti maturati alla data del 31 dicembre 2012.

5. A decorrere dall'anno 2014, il limite di 516.00 euro previsto dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è aumentato a 700.000 euro. All'onere pari a euro 1.250 milioni per l'anno 2014, 380 milioni per l'anno 2015 e 250 milioni per l'anno 2016, si provvede, per l'anno 2014, a valere sui maggiori rimborsi programmati di cui all'articolo 5, comma 7, e, per gli anni 2015 e 2016 mediante utilizzo delle risorse disponibili sulla contabilità speciale 1778 – fondi di bilancio dell'Agenzia delle entrate.

6. In sede di presentazione della dichiarazione dei redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, il soggetto d'imposta titolare di ragioni creditorie nei confronti delle pubbliche amministrazioni allega un elenco, conforme a un modello da adottarsi con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, dei crediti certi, liquidi ed esigibili vantati, alla data di chiusura del periodo d'imposta al quale la dichiarazione si riferisce, per cessioni di beni e prestazioni di servizi resi alle medesime pubbliche amministrazioni, distinti in ragione di ente pubblico debitore. L'elenco di cui al presente comma è presentato all'Amministrazione finanziaria in via telematica, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998.

---

## 9.2

SANGALLI, TOMASELLI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, SPOSETTI, VERDUCCI, ZANONI, FABBRI

### **Respinto**

*Sostituire l'articolo 9 con il seguente:*

«Art. 9. 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo l'articolo 28-*quater*, è aggiunto il seguente:

«Art. 28-*quinquies*. - (*Compensazioni di crediti certificati verso pubbliche amministrazioni*). – 1. I crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati al 31 dicembre 2012 per somministrazioni, forniture e appalti, nei confronti delle Amministrazioni e degli enti di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, possono essere compensati, salvo quanto disposto dai commi 3 e 4 dello stesso articolo 9 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, con l'utilizzo del sistema previsto dall'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ed esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia

delle entrate con le somme dovute a titolo tributario, previdenziale e assistenziale, limitatamente:

- a) alle imposte sui redditi, alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte riscosse mediante versamento diretto;
- b) all'imposta sul valore aggiunto;
- c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto;
- d) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, escluse le quote associative;
- e) ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa;
- f) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

2. Ai fini di cui al comma precedente è necessario che il credito sia certificato ai sensi dell'articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, o ai sensi dell'articolo 9, comma 3-*ter*, lettera b), ultimo periodo del medesimo decreto. La compensazione è trasmessa immediatamente con flussi telematici dall'Agenzia delle entrate alla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, con modalità idonee a garantire l'utilizzo univoco del credito certificato. Qualora l'amministrazione debitrice non versi sulla contabilità speciale numero 1778 "Fondi di bilancio" l'importo compensato entro sessanta giorni dalla richiesta dell'Agenzia delle entrate, la struttura di gestione di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, trattiene l'importo compensato mediante riduzione delle somme dovute all'amministrazione debitrice a qualsiasi titolo, a seguito della ripartizione delle somme riscosse ai sensi dell'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Nel caso in cui il recupero non sia possibile, la suddetta struttura di gestione ne dà comunicazione al Ministero dell'interno ed al Ministero dell'economia e delle finanze e l'importo è recuperato mediante riduzione delle somme dovute dallo Stato all'Amministrazione debitrice a qualsiasi titolo, incluse le quote dei fondi di riequilibrio o perequativi e le quote di gettito relative alla compartecipazione a tributi erariali. Qualora residuassero ulteriori importi da recuperare, i Ministeri dell'interno e dell'economia e delle finanze formano i ruoli per l'agente della riscossione, che procede alla riscossione coattiva secondo le disposizioni di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

2. Le disposizioni di cui al precedente comma 1 si applicano nei confronti delle regioni e delle province autonome che non abbiano sottoscritto, entro il 30 giugno 2013, i contratti di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c), e all'articolo 3, comma 5, lettera c), nonché nei confronti de-



gli enti del Servizio Sanitario Nazionale di competenza delle predette regioni e nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che non abbiano provveduto alla predisposizione degli elenchi dei debiti scaduti di cui all'articolo 5, comma 1.

3. I termini e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, sono stabiliti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate da emanarsi entro il 30 giugno 2013. Con lo stesso provvedimento sono definite le modalità con le quali la compensazione di cui al comma 1 viene sospesa in riferimento ai crediti vantati nei confronti delle Regioni, delle Province autonome e degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale di cui al precedente comma 2 al raggiungimento delle somme spettanti a ciascuno di essi ai sensi dell'articolo 2, comma 2 e dell'articolo 3, commi 2 e 3.

4. Ai fini della programmazione delle risorse finanziarie necessarie a garantire adeguate coperture alle esigenze di tesoreria determinate dalle minori entrate generate dalla compensazione di cui al comma 1, l'esercizio della compensazione può essere esercitato, anche in assenza del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di cui al precedente comma 3, secondo la seguente graduazione cronologica:

a) A partire dalla data dello ottobre 2013, possono essere compensati i crediti maturati alla data del 31 dicembre 2011;

b) A partire dalla data del 1 gennaio 2014, possono essere compensati i crediti maturati alla data del 30 giugno 2012;

c) A partire dalla data del 1 giugno 2014, possono essere compensati i crediti maturati alla data del 31 dicembre 2012.

5. A decorrere dall'anno 2014, il limite di 516.00 euro previsto dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è aumentato a 700.000 euro. All'onere pari a euro 1.250 milioni per l'anno 2014, 380 milioni per l'anno 2015 e 250 milioni per l'anno 2016, si provvede, per l'anno 2014, a valere sui maggiori rimborsi programmati di cui all'articolo 5, comma 7, e, per gli anni 2015 e 2016 mediante utilizzo delle risorse disponibili sulla contabilità speciale 1778 – fondi di bilancio dell'Agenzia delle entrate.

6. In sede di presentazione della dichiarazione dei redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, il soggetto d'imposta titolare di ragioni ereditarie nei confronti delle pubbliche amministrazioni allega un elenco, conforme a un modello da adattarsi con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, dei crediti certi, liquidi ed esigibili vantati, alla data di chiusura del periodo d'imposta al quale la dichiarazione si riferisce, per cessioni di beni e prestazioni di servizi resi alle medesime pubbliche amministrazioni, distinti in ragione di ente pubblico debitore. L'elenco di cui al presente comma è presentato all'Amministrazione finanziaria in via telematica.

tica, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998.

---

### 9.3

SANGALLI, TOMASELLI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, SPOSETTI, VERDUCCI, ZANONI, FABBRI

#### **Dichiarato inammissibile**

*Sostituire il comma 01 con il seguente:*

«01. All'articolo 28-*quater*, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "A tal fine la certificazione prevista dall'articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e le certificazioni richiamate all'articolo 9, comma 3-*ter*, lettera *b*), ultimo periodo, del medesimo decreto, emesse mediante l'apposita piattaforma elettronica, sono utilizzate, a richiesta del creditore, per effettuare il pagamento, totale o parziale, delle somme dovute a seguito dell'iscrizione a ruolo"».

---

### 9.4

BONFRISCO, CERONI, MANDELLI, GALIMBERTI

#### **Dichiarato inammissibile**

*Sostituire il comma 01 con il seguente:*

«All'articolo 28-*quater*, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "A tal fine la certificazione prevista dall'articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio, 2009, n. 2, e le certificazioni richiamate all'articolo 9, comma 3-*ter*, lettera *b*), ultimo periodo, del medesimo decreto, emesse mediante l'apposita piattaforma elettronica, sono utilizzate, a richiesta del creditore, per effettuare il pagamento, totale o parziale, delle somme dovute a seguito dell'iscrizione a ruolo"».

---

**9.5**

BONFRISCO, CERONI, MANDELLI

**Dichiarato inammissibile***Al comma 01, apportare le seguenti modifiche:*

a) le parole: «emesse mediante l'apposita piattaforma elettronica,» sono soppresse;

b) le parole: «, effettuata in data antecedente a quella prevista per il pagamento del credito.» sono soppresse.

---

**9.6**

CERONI

**Dichiarato inammissibile***Al comma 01, apportare le seguenti modifiche:*

a) le parole: «emesse mediante l'apposita piattaforma elettronica,» sono soppresse;

b) le parole: «, effettuato in data antecedente a quella prevista per il pagamento del credito.» sono soppresse.

---

**9.7**

BROGLIA, VERDUCCI, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, DEL BARBA, SANGALLI

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 01, sopprimere le parole: «emesse mediante l'apposita piattaforma elettronica,» e le parole: «, effettuato in data antecedente a quella prevista per il pagamento del credito.».*

---

**9.8**

BONFRISCO, CERONI, MANDELLI

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 1 – alinea art. 28-quinquies – dopo le parole: «forniture e appalti», aggiungere le seguenti: «e obbligazioni relative a prestazioni professionali, di cui al comma 1 dell'articolo 5».*

---

**9.9**

BROGLIA, VERDUCCI, DEL BARBA, SPOSETTI

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 1, – alinea art. 28-quinquies – dopo le parole: «forniture e appalti», aggiungere le seguenti: «e obbligazioni relative a prestazioni professionali, di cui al comma 1 dell'articolo 5».*

---

**9.10**

BERTOROTTA, LEZZI, BULGARELLI, ENDRIZZI, MOLINARI, FUCSIA

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 1, capoverso «Art. 28-quinquies,» sostituire le parole da: «a seguito di» fino alla fine del periodo con le seguenti: «ogni imposta, tributo, contributo, precisamente le somme vantante periodicamente ed annualmente asseverati da un professionista abilitato».*

*Conseguentemente, all'articolo 12, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*«3-bis. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis a c-quinquies, del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, sono assoggettate ad una imposta sostitutiva del 27 per cento».*

---

**9.11**

BULGARELLI, LEZZI, BERTOROTTA, ENDRIZZI, MOLINARI, FUCSIA

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 1, capoverso «Art. 28-quinquies», dopo le parole: «di mediazione ai sensi dell'articolo 17-bis, dello stesso decreto» aggiungere le seguenti: «e da ogni imposta, tributo, contributo, precisamente le somme vantante periodicamente ed annualmente asseverati da un professionista abilitato».*

*Conseguentemente, all'articolo 12, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*«3-bis. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis a c-quinquies, del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, sono assoggettate ad una imposta sostitutiva del 27 per cento».*

---

**9.12**

BONFRISCO, CERONI, MANDELLI

**Respinto**

*Al comma 1, dopo le parole: «di mediazione ai sensi dell'articolo 17-bis, dello stesso decreto» aggiungere le seguenti: «, di adesione alla somme richieste con la comunicazione di irregolarità adottata a seguito di controllo automatico della dichiarazione dei redditi ai sensi degli articoli 36-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e 54-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di adesione la. somme richieste con la comunicazione di irregolarità adottata a seguito di controllo formale della dichiarazione dei redditi ai sensi dell'articolo 36-ter Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, di transazione fiscale di cui all'articolo 182-ter del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.».*

---

**9.13**

CERONI

**Respinto**

*Al comma 1, dopo le parole: «di mediazione ai sensi dell'articolo 17-bis, dello stesso decreto» sono aggiunte le seguenti: «, di adesione alla somme richieste con la comunicazione di irregolarità adottata a seguito di controllo automatico della dichiarazione dei redditi ai sensi degli articoli 36-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e 54-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di adesione alla somme richieste con la comunicazione di irregolarità adottata a seguito di controllo formale della dichiarazione dei redditi ai sensi dell'articolo 36-ter Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, di transazione fiscale di cui all'articolo 182-ter del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.».*

---

**9.14**

LEZZI, MOLINARI, BERTOROTTA, BULGARELLI, ENDRIZZI, FUCSIA

**Respinto**

*Dopo il comma 1, capoverso «Art. 28-quinquies», aggiungere i seguenti:*

*«1-bis. Sulla base di quanto disposto dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 238 del 24 luglio 2009 e dalla Corte suprema di Cassazione con sentenza n. 8313 dell'8 aprile 2010, la compensazione di cui al presente articolo, si estende anche ai crediti non prescritti relativi alla illegittima applicazione dell'IVA sulla TIA di cui al decreto legislativo del 5 febbraio 1991 n. 22. Entro 30 giorni dalla data di conversione del de-*

creto-legge 8 aprile 2013, n. 35, l'Agenzia delle entrate provvede ad emanare una circolare con la quale fornirà eventuali comunicazioni nonché indicherà le specifiche modalità di compensazione e gli eventuali documenti da allegare.

1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 1 miliardo di euro, si provvede a carico della riserva iscritta nella contabilità speciale n. 1778 "Agenzia delle entrate - Fondi di Bilancio". Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'anno 2013.»

## 9.15

BERTOROTTA, LEZZI, BULGARELLI, ENDRIZZI, MOLINARI, FUCSIA

### Respinto

*Dopo il comma 1, capoverso «Art. 28-quinquies», aggiungere il seguente:*

«1-bis. Dopo l'articolo 19-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è aggiunto il seguente:

#### "Art. 19-ter.

*(Sospensione della riscossione nei confronti delle imprese creditrici  
Pubblica Amministrazione)*

1. È sospesa ogni attività di riscossione nei confronti delle imprese che vantino crediti certificati nei confronti della Pubblica amministrazione.
2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabiliti criteri e modalità della presente norma.».

*Conseguentemente, all'articolo 12, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazione dalla legge 28 gennaio 2009 apportare la seguente modifiche:

- alla lettera a) sostituire: "12,6 per cento" con: "15,6";
- alla lettera b) sostituire: "11,6 per cento" con: "14,6";
- alla lettera c) sostituire: "10,6 per cento" con: "13,6";
- alla lettera d) sostituire: "9 per cento" con: "12";
- alla lettera e) sostituire: "8 per cento" con: "11"».

**9.16**

BULGARELLI, LEZZI, BERTOROTTA, ENDRIZZI, MOLINARI, FUCKSIA

**Respinto**

*Dopo il comma 1, capoverso «Art. 28-quinquies», inserire il seguente:*

«1-bis. Sono compensati ai sensi dall'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i contributi versati dal lavoratore nella gestione separata che non ha conseguito il diritto alla pensione autonoma o altro trattamento.».

*Conseguentemente, all'articolo 12, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazione dalla legge 28 gennaio 2009 apportare la seguente modifiche:

*alla lettera a) sostituire: "12,6 per cento", con: "15,6";*

*alla lettera b) sostituire: "11,6 per cento", con: "14,6";*

*alla lettera c) sostituire: "10,6 per cento", con "13,6";*

*alla lettera d) sostituire: "9 per cento", con: "12";*

*alla lettera e) sostituire: "8 per cento", con: "11".».*

**9.17**

ENDRIZZI, LEZZI, MOLINARI, BERTOROTTA, BULGARELLI, FUCKSIA

**Respinto**

*Dopo il comma 1, capoverso «Art. 28-quinquies», aggiungere il seguente:*

«1-bis. È sospesa la cartella di pagamento emessa dalla società di Riscossione nei confronti delle imprese che vantino crediti certificati nei confronti della Pubblica Amministrazione. Con decreto del Ministero dell'economia da adottare entro trenta giorni dalla data di conversione del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, sono stabiliti i criteri e le modalità».

*Conseguentemente, all'articolo 12, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis a c-quinquies, del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, sono assoggettate ad una imposta sostitutiva del 27 per cento».

**9.18**

D'ALÌ, BONFRISCO, CERONI, MANDELLI

**Dichiarato inammissibile***Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:*

«1-bis.1. All'articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 18 dicembre 1997 e successive modifiche ed integrazioni è aggiunto il seguente comma:

"4. In caso di pagamento in misura inferiore a quella dovuta nei limiti del 10 per cento dell'importo complessivamente dovuto dato dalla somma dell'imposta, sanzioni ed interessi, è consentita la regolarizzazione del pagamento medesimo entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione dell'ufficio"».

**9.19**

BONFRISCO, CERONI, MANDELLI, GALIMBERTI

**Dichiarato inammissibile***Sopprimere il comma 02.*

*Conseguentemente all'articolo 1, comma 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 2 luglio 2012, n. 152, sopprimere le seguenti parole: «notificati entro il 30 aprile 2012».*

**9.20**

SANGALLI, TOMASELLI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, SPOSETTI, VERDUCCI, ZANONI, FABBRI

**Dichiarato inammissibile***Sostituire il comma 02, con il seguente:*

«02. All'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 giugno 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 2 luglio 2012, n. 152, le parole: «notificati entro il 30 aprile 2012» sono soppresse».



**9.21**

CANDIANI

**Dichiarato inammissibile**

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. A decorrere dall'anno 2013, il limite di 516.000 euro previsto dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 è aumentato a 700.000 euro. All'onere pari a euro 1.250 milioni per l'anno 2013, 380 milioni per l'anno 2014 e 250 milioni per l'anno 2015, si provvede, per gli anni 2013 e 2014, a valere sui maggiori rimborsi programmati di cui all'articolo 5, comma 7, e, per l'anno 2015, mediante utilizzo delle risorse disponibili sulla contabilità speciale 1778 - fondi di bilancio dell'Agenzia delle entrate».

**9.22**

ENDRIZZI, LEZZI, BERTOROTTA, BULGARELLI, MOLINARI, FUCSIA

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 2, sostituire le parole: «700.000 euro» con le seguenti: «1.000.000 di euro».*

*Conseguentemente dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:*

«2-bis. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2 si provvede, per l'anno 2014 ai sensi del comma 2-ter e per gli anni 2015 e 2016 ai sensi del comma 2-quater.

2-ter. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazione dalla legge 28 gennaio 2009 apportare la seguente modifiche:

- alla lettera a) sostituire: "12,6 per cento" con: "15,6";*
- alla lettera b) sostituire: "11,6 per cento" con: "14,6";*
- alla lettera c) sostituire: "10,6 per cento", con: "13,6";*
- alla lettera d) sostituire: "9 per cento", con: "12";*
- alla lettera e) sostituire: "8 per cento", con: "11".*

2-quater. Al comma 491 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 sostituire le parole: "0,2 per cento" con le seguenti: "0,3 per cento" e l'imposta sulle transazioni finanziarie per strumenti finanziari di cui alla tabella 3 dell'articolo 1, comma 492 della medesima legge n. 223 del 2012 è aumentata dello 0,1».

**9.23**

BERTOROTTA, LEZZI, BULGARELLI, ENDRIZZI, MOLINARI, FUCKSIA

**Respinto**

*Dopo il comma 2-bis aggiungere i seguenti:*

«2-ter. A decorrere dal 2013 è istituito, presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti S.p.A., un apposito fondo rotativo finalizzato alla concessione alle imprese e ai professionisti che vantino crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati al 31 dicembre 2012 nei confronti dello Stato, degli enti pubblici nazionali, delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale per somministrazione, forniture e appalti, di un finanziamento pari al credito vantato. La dotazione iniziale del Fondo è stabilita nel limite massimo di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2013.

2-*quater*. Con decreto del Ministero dell'economia e finanze sono stabiliti i requisiti e le condizioni per l'accesso al finanziamento nonché i criteri e le modalità per l'erogazione dei finanziamenti medesimi».

*Conseguentemente, all'articolo 12, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis a c-quinquies, del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, sono assoggettate ad una imposta sostitutiva del 27 per cento».

**9.0.1**

LEZZI, MOLINARI, BERTOROTTA, BULGARELLI, ENDRIZZI, FUCKSIA

**Respinto**

*Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:*

**«Art. 9-bis.**

*(Fondo rotativo per la concessione di finanziamenti agevolati alle piccole imprese)*

1. A decorrere dal 2014 è istituito, presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti Spa, un apposito fondo rotativo finalizzato alla concessione alle microimprese e alle piccole imprese, come definite dalla normativa comunitaria, anche associate in appositi organismi, anche cooperativi, costituiti o promossi dalle associazioni imprenditoriali e dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di finanziamenti agevolati che assumono la forma dell'anticipazione.

2. I soggetti di cui al comma 1 possono utilizzare a garanzia del finanziamento agevolato i crediti certificati non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati al 31 dicembre 2012, nei confronti dello Stato, degli

enti pubblici nazionali delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale relativi a somministrazione, forniture e appalti.

3. La dotazione iniziale del Fondo è stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, a valere e nei limiti dei risparmi derivanti dall'abrogazione erogazioni a titolo di cofinanziamento ed il rimborso per le spese elettorali sostenute da partiti e movimenti politici, di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157, e i contributi a titolo di cofinanziamento, di cui all'articolo 2 della legge 6 luglio 2012, n. 96.

4. Con il decreto di cui al comma 3, sono stabiliti i requisiti, le condizioni per l'accesso ai finanziamenti agevolati, nonché i criteri e le modalità per l'erogazione dei finanziamenti medesimi ed il tasso di interesse da applicare».

---

### 9.0.2

LEZZI, BERTOROTTA, BULGARELLI, ENDRIZZI, MOLINARI, FUCSIA

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:*

**«Art. 9-bis.**

*(Rifinanziamento del Fondo di garanzia  
a favore delle piccole e medie imprese)*

1. I partiti e i movimenti politici possono destinare, su base volontaria, una quota dei rimborsi elettorali ad essi spettanti ai sensi dell'articolo 1, della legge 6 luglio 2012, n. 96, quota parte del contributo unico ai gruppi parlamentari, ovvero altre entrate proprie, al sostegno della microimprenditorialità secondo le modalità di cui al presente articolo.

2. Le risorse derivanti dall'attuazione del comma 1 confluiscono, previa assegnazione all'entrata del bilancio dello Stato, nel Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modifiche ed integrazioni, per essere destinate alla microimprenditorialità ai sensi e secondo le modalità di cui all'articolo 39, comma 7-bis del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo nonché le modalità di contribuzione da parte di enti, associazioni, società o singoli cittadini al Fondo di cui al comma 2».

*Conseguentemente, al Capo II, al Titolo, aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché a favore della microimprenditorialità».*

---

**Art. 10.****10.1**

LEZZI, MOLINARI, BERTOROTTA, BULGARELLI, ENDRIZZI

**Respinto**

*Sostituire i commi 1, 2 e 3 con i seguenti:*

«1. Al comma 1 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: "1° gennaio 2013" con le seguenti: "1° gennaio 2014".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 943 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede ai sensi dei commi 3, 3-bis e 3-ter.

3. Le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c*-bis) a *e*-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, sono assoggettate ad una imposta sostitutiva del 27 per cento.

3-bis. Al comma 491 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: "0,2 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,3 per cento" e l'imposta sulle transazioni finanziarie per strumenti finanziari di cui alla tabella 3 dell'articolo 1, comma 492 della medesima legge n. 228 del 2012 è aumentata dello 0,1.

3-ter. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

alla lettera *a*), le parole: "12,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "15,6 per cento";

alla lettera *b*), le parole: "11,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "14,6 per cento";

alla lettera *c*), le parole: "10,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "13,6 per cento";

alla lettera *d*), le parole: "9 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "12 per cento";

alla lettera *e*), le parole: "8 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "11 per cento"».

**10.2**

ENDRIZZI, LEZZI, BERTOROTTA, BULGARELLI, MOLINARI

**Respinto**

*Sostituire i commi 1, 2 e 3 con i seguenti:*

«1. Al comma 1 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 sostituire le parole: "1° gennaio 2013" con le seguenti: "1° gennaio 2014".

2. A decorrere dal 1° gennaio 2014 i comuni introducono, con propria deliberazione, modulazioni del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi basate sulla reale produzione di rifiuti per ogni unità abitativa. Entro 30 giorni dalla conversione del presente decreto, i comuni sono tenuti ad approvare, mediante delibera, un piano per le rilevazioni che preveda i criteri attraverso i quali si è previsto di pervenire alla rimodulazione del tributo e collegano alle stime della produzione di rifiuti. Il piano di gestione dei rifiuti deve essere comunicato al Ministero dell'Ambiente, il quale, previo esame da compiersi entro 60 giorni dalla comunicazione, può indicare, con un atto amministrativo, eventuali modifiche che il comune dovrà recepire, con propria deliberazione, entro 15 giorni dal recepimento delle indicazioni ministeriali e meccanismi premiali a favore dell'ente locale che promuove una maggiore raccolta differenziata.

3. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari a 943 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede ai sensi dei commi 3-bis, 3-ter e 3-quater.

*3-bis.* Le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis*) a *c-quinquies* del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, sono assoggettate ad una imposta sostitutiva del 27 per cento.

*3-ter.* Al comma 491 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 le parole: "0,2 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,3" e l'imposta sulle transazioni finanziarie per strumenti finanziari di cui alla tabella 3 dell'articolo 1, comma 492 della medesima legge n. 228 del 2012 è aumentata dello 0,1.

*3-quater.* All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

alla lettera *a*), le parole: "12,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "15,6 per cento";

alla lettera *b*), le parole: "11,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "14,6 per cento";

alla lettera *c*), le parole: "10,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "13,6 per cento";

alla lettera *d*), le parole: "9 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "12 per cento"».

**10.3**

BULGARELLI, LEZZI, BERTOROTTA, ENDRIZZI, MOLINARI

**Respinto**

*Sostituire i commi 1, 2 e 3 con i seguenti:*

«1. Sopprimere l'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 pari a 943 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013 si provvede ai sensi dei commi 3, 3-*bis* e 3-*ter*.

3. Le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis*) a *c-quinquies*) del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, sono assoggettate ad una imposta sostitutiva del 27 per cento.

3-*bis*. Al comma 491 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 le parole: "0,2 per cento" con le seguenti: "0,3 per cento" e l'imposta sulle transazioni finanziarie per strumenti finanziari di cui alla tabella 3 dell'articolo 1, comma 492 della medesima legge n. 228 del 2012 è aumentata dello 0,1.

3-*ter*. All'articolo 30-*bis*, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

alla lettera *a*), le parole: "12,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "15,6 per cento";

alla lettera *b*), le parole: "11,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "14,6 per cento";

alla lettera *c*), le parole: "10,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "13,6 per cento";

alla lettera *d*), le parole: "9 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "12 per cento";

alla lettera *e*), le parole: "8 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "11 per cento".

**10.4**

PAGLIARI, ZANONI, LAI

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:*

«*b-bis*) All'articolo 4, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-*bis*. Fermo restando quanto previsto dal comma 8 dell'articolo 4 del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135, i termini di cui al comma 1 del medesimo articolo sono sospesi per le società controllate direttamente o indirettamente dalle amministra-

zioni provinciali, fino al completamento del procedimento di riordino di cui all'articolo 17 del medesimo decreto legge. Le amministrazioni provinciali predispongono in ogni caso, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, i piani di ristrutturazione e razionalizzazione delle società controllate previsti dal comma 3-*sexies* dell'articolo 4 decreto legge 6 luglio 2012 n. 95".».

---

## 10.5

BROGLIA, DEL BARBA, ZANONI, VERDUCCI

### Dichiarato inammissibile

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-*bis*. All'articolo 1, comma 124, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e di finanziare per il solo anno 2013, le funzioni fondamentali delle province come individuate dall'articolo 17 del decreto-legge 95 2012, convertito in legge n. 135 del 2012, in attesa del riordino del comparto.".

1-*ter*. All'articolo 1, comma 431, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sostituire la lettera a) con la seguente:

"a) per le province, a 16,9 per cento per gli anni 2012 e 2013 e a 19,8 per cento per gli anni dal 2014 al 2016"».

---

## 10.6

CANDIANI

### Dichiarato inammissibile

*Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «con propria deliberazione» con le seguenti: «con deliberazione della giunta comunale».*

*Conseguentemente, alla lettera b) sopprimere le parole: «prime due» e dopo le parole: «già in uso per gli stessi prelievi» aggiungere le seguenti: «, escludendo in ogni caso l'applicazione dell'IVA»;*

*dopo la lettera g) è inserita la seguente:*

«g-*bis*) fermo restando quanto previsto dalle lettere c) e f), i comuni possono continuare ad applicare nel 2013 il regime di prelievo relativo alla gestione dei rifiuti solidi urbani vigente nel 2012; dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato; i comuni devono provvedere all'attuazione della presente disposizione nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio.»;

*dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:*

«2-bis. Le disposizioni del comma 2 trovano applicazione anche nel caso in cui il comune prevede l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo del tributo, ai sensi del comma 29 del citato articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011».

«2-ter. Entro il 31 ottobre 2013, con apposito decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita l'ANCI, sono modificati i parametri previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 per quel che riguarda la determinazione delle tariffe delle utenze domestiche e non domestiche. Nel caso in cui le modifiche non fossero approvate nei termini previsti resta in vigore anche per il 2014 quanto previsto per il 2013 dalla lettera g-bis) del comma 2».

---

## 10.7

ZANONI, BROGLIA, DEL BARBA, LAI, VERDUCCI

### Respinto

*Al comma 2, lettera a), le parole: «con propria deliberazione» sono sostituite dalle seguenti: «con deliberazione della giunta comunale»;*

*Conseguentemente:*

a) al medesimo comma 2, lettera b), le parole: «prime due» sono soppresse;

b) al comma 2, dopo la lettera g) è inserita la seguente:

«g-bis) i comuni possono determinare i costi del servizio e le relative tariffe sulla base dei criteri previsti ed applicati nel 2012 con riferimento al regime di prelievo in vigore in tale anno.»;

c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Entro il 31 ottobre 2013, con apposito regolamento statale, sentita l'ANCI, saranno modificati i parametri previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 158 del 1999 per quel che riguarda la determinazione delle tariffe delle utenze domestiche e non domestiche. Nel caso in cui le modifiche non fossero approvate nei termini previsti resta in vigore anche per il 2014 quanto previsto per il 2013 dal punto h) del comma 2».

---



**10.8**

CERONI

**Respinto**

*Apportate le seguenti modificazioni:*

«a) al comma 2, lettera a), le parole: "con propria deliberazione" sono sostituite dalle parole: "con deliberazione della giunta comunale";

b) al comma 2, lettera b), le parole: "prime due" sono abolite;

c) al comma 2, dopo la lettera g) inserire la seguente:

"h) i comuni possono determinare i costi del servizio e le relative tariffe sulla base dei criteri previsti ed applicati nel 2012 con riferimento al regime di prelievo in vigore in tale anno".

d) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-ter. Entro il 31 ottobre 2013, con apposito regolamento statale, sentita l'ANCI, saranno modificati i parametri previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 158 del 1999 per quel che riguarda la determinazione delle tariffe delle utenze domestiche e non domestiche. Nel caso in cui le modifiche non fossero approvate nei termini previsti resta in vigore anche per il 2014 quanto previsto per il 2013 dal punto h) del comma 2"».

**10.9**

DE POLI

**Respinto**

*Apportare le seguenti modificazioni:*

«a) al comma 2, lettera a), le parole: "con propria deliberazione" sono sostituite dalle seguenti: "con deliberazione della giunta comunale";

b) al comma 2, lettera b), le parole: "prime due" sono abolite;

c) al comma 2, dopo la lettera g) è inserita la seguente:

"h) i comuni possono determinare i costi del servizio e le relative tariffe sulla base dei criteri previsti ed applicati nel 2012 con riferimento al regime di prelievo in vigore in tale anno.";

d) dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2-ter. Entro il 31 ottobre 2013, con apposito regolamento statale, sentita l'ANCI, saranno modificati i parametri previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999 per quel che riguarda la determinazione delle tariffe delle utenze domestiche e non domestiche. Nel caso in cui le modifiche non fossero approvate nei termini previsti resta in vigore anche per il 2014 quanto previsto per il 2013 dal punto h) del comma 2"».

**10.10**

BERTOROTTA, LEZZI, BULGARELLI, ENDRIZZI, MOLINARI

**Respinto**

*Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: "con propria deliberazione" con le seguenti: "con deliberazione della giunta comunale".*

---

**10.11**

BULGARELLI, LEZZI, BERTOROTTA, ENDRIZZI, MOLINARI

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 2, lettera b), dopo parole: "già in uso per gli stessi prelievi" aggiungere le seguenti: "escludendo in ogni caso l'applicazione dell'IVA».*

---

**10.12**

ENDRIZZI, LEZZI, BERTOROTTA, BULGARELLI, MOLINARI

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 2 dopo la lettera b) aggiungere la seguente:*

«b-bis) i comuni introducono, con propria deliberazione, modulazioni del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi basate sulla reale produzione di rifiuti per ogni unità abitativa. Entro 30 giorni dalla conversione del presente decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, i comuni sono tenuti ad approvare, mediante delibera, un piano per le rilevazioni che preveda i criteri attraverso i quali si è previsto di pervenire alla rimodulazione del tributo e collegano alle stime della produzione di rifiuti il piano di gestione dei rifiuti deve essere comunicato al Ministero dell'Ambiente, il quale, previo esame da compiersi entro 60 giorni dalla comunicazione, può indicare, con un atto amministrativo, eventuali modifiche che il comune dovrà recepire, con propria deliberazione, entro 15 giorni dal recepimento delle indicazioni ministeriali».

---

**10.13**

LEZZI, BERTOROTTA, BULGARELLI, ENDRIZZI, MOLINARI

**Respinto**

*Al comma 2, sopprimere la lettera c).*

*Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 2-bis. Per l'anno 2013, all'articolo 30-bis comma 1 del decreto-legge 29 no-*

vembre 2008 n. 185 come convertito con modificazione dalla legge 28 gennaio 2009 sono apportate le seguenti modifiche:

alla lettera *a*) le parole: 12,6 per cento sono sostituite dalle seguenti: 15,6 Per cento;

alla lettera *b*) le parole: 11,6 per cento sono sostituite dalle seguenti: 14,6 per cento;

alla lettera *c*) le parole: 10,6 per cento sono sostituite dalle seguenti: 13,6 per cento;

alla lettera *d*) le parole: 9 per cento sono sostituite dalle seguenti: 12 per cento;

alla lettera *e*) le parole: 8 per cento sono sostituite dalle seguenti: 11 per cento.

---

#### 10.14

FRAVEZZI, ZELLER, PALERMO, LANIECE, BERGER, PANIZZA

##### Assorbito

*Al comma 2, sostituire la lettera d) con la seguente:*

«*d*) non trova applicazione il comma 13-*bis* del citato articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, salvo che nelle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonché nelle province autonome di Trento e di Bolzano. Per le predette regioni e Province autonome non si applica inoltre la lettera *c*) del presente comma».

---

#### 10.15

ZANONI

##### Assorbito

*Al comma 2, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «ovvero dei soggetti. di cui all'articolo 7, lettera *gg-ter*), del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, 106, anche oltre la scadenza del 30 giugno e non oltre il 31 dicembre 2013».

---

#### 10.16

ZANONI

##### Respinto

*Al comma 2, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «A tal fine, la società Equitalia Spa, nonché le società per azioni dalla stessa partecipate ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto legge 30 settembre

2005, n. 203, garantiscono la riscossione di cui alla lettera *b*) anche oltre la scadenza di cui all'articolo 9, comma 4 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, e comunque non oltre il 31 dicembre 2013».

### 10.17

CANDIANI, BITONCI, CALDEROLI, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

#### Respinto

*Al comma 2, dopo la lettera g) inserire la seguente:*

«*g-bis*. Fermo restando quanto previsto dalle lettere *c*) e *f*), i comuni possono continuare ad applicare nel 2013 il regime di prelievo relativo alla gestione dei rifiuti solidi urbani vigente nel 2012; dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato; i comuni devono provvedere all'attuazione della presente disposizione nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio».

### 10.18

ALBERTI CASELLATI

#### Respinto

*Dopo il comma 2-bis aggiungere i seguenti:*

«*a-bis*. 1. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

*a*) al comma 2:

1) al primo periodo, le parole: «ivi comprese l'abitazione principale» sono sostituite dalle seguenti: «escluse l'abitazione principale»;

2) il quarto periodo è soppresso;

*b*) al comma 4, la lettera *a*) è abrogata;

*c*) il comma 7 è abrogato;

*d*) il comma 10 è abrogato;

*e*) al comma 12-*bis*:

1) il secondo periodo è soppresso;

2) al terzo periodo, le parole: «Per il medesimo anno» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'anno 2012».

2-*bis*. 2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di restituzione delle somme pagate a titolo di imposta municipale propria sugli immobili adibiti ad abitazione principale e sulle pertinenze degli stessi.

2-bis. 3. Agli oneri derivanti dalla presente legge, pari a 8 miliardi di euro per l'anno 2013 e a 4 miliardi di euro annui a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione percentuale lineare uniforme delle dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero. Dalle predette riduzioni sono escluse le spese indicate nell'articolo 60, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133».

---

### 10.19

DEL BARBA, LAI, SANGALLI, ZANONI, SPOSETTI

#### Respinto

*Al comma 3, sostituire la lettera b), con la seguente: b) al comma 35, secondo periodo, dopo le parole: «bollettino di conto corrente postale» inserire le seguenti: «ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte da appositi servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari» e conseguentemente, le parole: «al quale» sono sostituite dalle seguenti: «ai quali».*

---

### 10.20

FRAVEZZI, ZELLER, PALERMO, LANIECE, BERGER, PANIZZA

#### Respinto

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. All'articolo 188-ter, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 3 aprile 2006, D. 152, dopo le parole: "non pericolosi" sono inserite le seguenti: "e imprenditori agricoli, di cui all'articolo 2135 del codice civile, che producono e conferiscono rifiuti speciali pericolosi per non più di 100 kg/l all'anno"».

---

### 10.21

DE POLI

#### Respinto

*Al comma 4, lettera b) è abrogato il seguente periodo: «I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani.»*

---

**10.22**

CERONI

**Respinto**

*Al comma 4, lettera b) è abrogato il seguente periodo: «I comuni sono, altresì tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani».*

---

**10.23**

LAI, BROGLIA, VERDUCCI, DEL BARBA, ZANONI

**Respinto**

*Al comma 4, lettera b) sopprimere il seguente periodo: «I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani».*

---

**10.24**

FRAVEZZI, ZELLER, PALERMO, LANIECE, BERGER, PANIZZA

**Respinto**

*Al comma 4, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

*«b-bis) al comma 14-ter le parole: "30 novembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre 2013"».*

*Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:*

*«4-bis. Agli oneri derivanti dal comma 4, lettera b-bis), pari a 50 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede ai sensi dei commi da 4-ter a 4-quinquies.*

*4-ter. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: "Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg." sono sostituite dalle seguenti: "Bitumi di petrolio euro 37,188 per mille kg." e le parole: "Oli lubrificanti euro 750,0 per mille kg" sono sostituite dalle seguenti: "Oli lubrificanti euro 900,00 per mille kg".*

*4-quater. L'autorizzazione di spesa relativa al fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è ridotta nella misura di 12 milioni di euro per l'anno 2013.*

4-*quinquies*. A quota parte degli oneri derivanti dal comma 4, lettera b-*bis*), nella misura di 12 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 8 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, e quanto a 4 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali,

4-*sexies*. il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

### 10.25

FRAVEZZI, ZELLER, PALERMO, LANIECE, BERGER, PANIZZA

#### Dichiarato inammissibile

*Al comma 4, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:*

«b-*bis*) Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, il comma 14-*bis* deve intendersi nel senso che le domande di variazione catastale presentate ai sensi dell'articolo 7, comma 2-*bis*, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e l'inserimento negli atti catastali dell'annotazione producono gli effetti previsti per il riconoscimento del requisito di ruralità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda».

### 10.26

FRAVEZZI, ZELLER, PALERMO, LANIECE, BERGER, PANIZZA

#### Dichiarato inammissibile

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-*bis*. All'articolo 23 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, è inserito il seguente comma:

"1-*bis*. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si interpreta nel senso che non si considerano fabbricati le unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, indipendentemente dalla categoria catastale, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557,

convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni. Resta fermo quanto previsto dal comma 3, lettera e), dell'articolo 9 del citato decreto-legge n. 557 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni."».

---

## 10.27

FRAVEZZI, ZELLER, PALERMO, LANIECE, BERGER, PANIZZA

### Respinto

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. All'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n.98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma 1-sexies, inserire il seguente:

"1-sexies.bis. Ai sensi dell'articolo 79, commi 3 e 4, dello statuto speciale, la Regione Trentino Alto-Adige e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità dei commi da 1 a 1-sexies del presente articolo con autonome misure di contenimento della spesa, anche con riguardo agli enti previsti dalle predette disposizioni statutarie."».

---

## 10.28

FRAVEZZI, ZELLER, PALERMO, LANIECE, BERGER, PANIZZA

### Dichiarato inammissibile

*Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*

«4-bis. All'articolo 1, comma 380 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dopo la lettera f) è inserita la seguente:

"f-bis) la riserva allo Stato di cui alla lettera f) non opera, in nessun caso, sul gettito derivante dall'eventuale assoggettamento all'imposta municipale propria di fabbricati rurali ad uso strumentale derivante dalla facoltà, concessa alle province autonome di Trento e Bolzano dall'articolo 9, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23."».

---



**10.29**

FRAVEZZI, ZELLER, PALERMO, LANIECE, BERGER, PANIZZA

**Respinto**

*Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*

«4-bis. All'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come modificato dall'articolo 1, comma 138, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dopo il comma 1-*sexies* inserire il seguente:

"1-*septies*. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 1-*sexies* del presente articolo si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano secondo le procedure previste dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, anche con riferimento agli enti locali delle autonomie speciali che esercitano le funzioni in materia di finanza locale, agli enti ed organismi strumentali dei predetti enti territoriali e agli altri enti o organismi ad ordinamento regionale o provinciale."».

**10.30**

PAGLIARI, ZANONI, LAI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*

«4-bis. Il punto 2 della tabella allegata al decreto ministeriale 27 novembre 1998, n. 435, è abrogato».

**10.31**

FORNARO, BORIOLI, ZANONI, BROGLIA

**Assorbito**

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. All'articolo 259 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Nei casi in cui la dichiarazione di dissesto sia adottata nel corso nel secondo semestre dell'esercizio finanziario, per il quale risulta non essere stato ancora validamente deliberato il bilancio di previsione o sia adottata nell'esercizio successivo, il Consiglio dell'ente presenta per l'approvazione del Ministro dell'interno, entro il termine di cui al comma 1, due distinte ipotesi di bilancio annuale che garantiscano l'effettivo riequilibrio entro il secondo esercizio"».

**10.32**

BERTUZZI

**Respinto**

*Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*

«4-bis. All'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la lettera g) è sostituita dalla seguente;

"g) il comma 6 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, si applica anche per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, fermo restando l'invarianza di gettito per lo Stato assicurata dai corrispondenti minori trasferimenti a favore dei comuni che deliberano la riduzione dell'aliquota;"».

**10.33**

VERDUCCI, BROGLIA, DEL BARBA, ZANONI, LAI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*

«4-bis. In attuazione a quanto disposto dall'art. 13, commi 12-bis e 17 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con la legge 22 dicembre 2011, n. 214, i comuni rettificano gli accertamenti relativi all'annualità 2012, anche in conto residui, a titolo di Imposta municipale propria e di assegnazioni da fondo sperimentale di riequilibrio o da trasferimenti statali, in esito alle verifiche stabilite dall'accordo sancito in Conferenza Stato – Città e Autonomie Locali del 1° marzo 2012. Nel caso in cui, anche all'esito delle predette verifiche, il Comune debba riconoscere allo Stato somme destinate alla riassegnazione al fondo di riequilibrio, in assenza di impegni di spesa già contabilizzati a tale titolo, tali somme possono essere imputate quale apposito impegno di spesa sull'annualità 2013 e sono escluse dai vincoli del patto di stabilità interno per il medesimo anno».

**10.34**

BROGLIA, DEL BARBA, ZANONI, LAI, VERDUCCI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*

«4-bis. L'ammontare del gettito ICI individuato per ciascun comune ai fini dell'applicazione del comma 17, art. 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 è determinato sulla base delle informazioni desumibili dai certificati dei conti consuntivi comunali e – in assenza di queste – di ogni altra informazione disponibile. Le quote di gettito dell'IMU ad aliquote di base non realizzate nel 2012 o riconducibili agli immobili di proprietà comu-

nale, sulla base della revisione del gettito di cui all'articolo 9 comma 6-bis del decreto-legge n. 174 del 2012 e del comma 383, articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono mantenute nei bilanci dei comuni quali residui attivi. Il ministero dell'economia, con apposito decreto, individua le necessarie compensazioni che saranno assegnate dal ministero dell'interno previa intesa presso la conferenza stato città ed autonomie locali».

---

### 10.35

ZANONI, BROGLIA, LAI, VERDUCCI, DEL BARBA

#### Dichiarato inammissibile

*Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*

«4-bis. Il secondo periodo del comma 11, nella versione vigente al 31 dicembre 2012, si interpreta nel senso che il comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni con legge 22 dicembre 2011, n. 214, non si applica all'intero gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili posseduti dai comuni e siti nel loro territorio».

---

### 10.36

LAI, BROGLIA, VERDUCCI, DEL BARBA, ZANONI

#### Dichiarato inammissibile

*Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*

«4-bis. Dopo il comma 10 dell'articolo 13 del decreto-legge 201/2011, inserire il seguente:

"10-bis. Non è dovuta la quota di imposta riservata allo Stato per gli immobili appartenenti al gruppo catastale D posseduti dai Comuni siti sul proprio territorio. L'imposta municipale propria è versata contestualmente sia allo Stato che ai Comuni. Le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni"».

---

**10.37**

VERDUCCI, BROGLIA, DEL BARBA, ZANONI, LAI

**Dichiarato inammissibile***Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*

«4-bis. Al comma 380, lettera f), art. 1 della legge n. 228/2012 (legge di stabilità 2013) dopo le parole: "nel gruppo catastale D" sono inserite le parole: "ad eccezione di quelli classificati nella categoria catastale D/10"».

---

**10.38**

DEL BARBA, BROGLIA, LAI, SANGALLI, SPOSETTI, VERDUCCI, ZANONI

**Assorbito***Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*

«4-bis. All'articolo 2, comma 8, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: "Per gli anni dal 2008 al 2012" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni dal 2008 al 2014"».

---

**10.39**

DE POLI

**Assorbito***Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*

«4-bis All'articolo 2, comma 8, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: "Per gli anni dal 2008 al 2012" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni dal 2008 al 2014"».

---

**10.40**

CERONI

**Assorbito***Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*

«4-bis. All'articolo 2, comma 8, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: "Per gli anni dal 2008 al 2012" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni dal 2008 al 2014"».

---

**10.41**

DE POLI

**Dichiarato inammissibile**

*All'articolo 10 aggiungere il seguente comma:*

«4-bis. In attuazione a quanto disposto dall'articolo 13, commi 12-bis e 17 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con la legge 22 dicembre 2011, n. 214, i comuni rettificano gli accertamenti relativi all'annualità 2012, anche in conto residui, a titolo di Imposta municipale propria e di assegnazioni da fondo sperimentale di riequilibrio o da trasferimenti statali, in esito alle verifiche stabilite dall'accordo sancito in Conferenza Stato-Città e Autonomie Locali del 15 marzo 2012. Nel caso in cui, anche all'esito delle predette verifiche, il Comune debba riconoscere allo Stato somme destinate alla riassegnazione al fondo di riequilibrio, in assenza di impegni di spesa già contabilizzati a tale titolo, tali somme possono essere imputate quale apposito impegno di spesa sull'annualità 2013 e sono escluse dai vincoli del patto di stabilità interno per il medesimo anno».

**10.42**

DE POLI

**Dichiarato inammissibile**

*All'articolo 10, aggiungere il seguente comma:*

«4-bis. L'ammontare del gettito ICI individuato per ciascun comune ai fini dell'applicazione del comma 17, articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 è determinato sulla base delle informazioni desumibili dai certificati dei conti consuntivi comunali e – in assenza di queste – di ogni altra informazione disponibile. Le quote di gettito dell'IMU ad aliquote di base non realizzate nel 2012 o riconducibili agli immobili di proprietà comunale, sulla base della revisione del gettito di cui all'articolo 9 comma 6-bis del decreto-legge n. 174 del 2012 e del comma 383, articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono mantenute nei bilanci dei comuni quali residui attivi. Il ministero dell'economia, con apposito decreto, individua le necessarie compensazioni che saranno assegnate dal ministero dell'interno previa intesa presso la conferenza stato città ed autonomie locali.».

**10.43**

DE POLI

**Dichiarato inammissibile**

*All'articolo 10, aggiungere il seguente comma:*

«4-bis. Il secondo periodo del comma 11, nella versione vigente al 31 dicembre 2012, si interpreta nel senso che il comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 2001, convertito con modificazioni con legge del 22 dicembre 2011, n. 214, non si applica all'intero gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili posseduti dai comuni e siti nel loro territorio».

---

**10.44**

DE POLI

**Dichiarato inammissibile**

*All'articolo 10, aggiungere il seguente comma:*

«4-bis. Dopo il comma 10 dell'articolo 13 del decreto-legge 201/2011, inserire il seguente comma 10-bis: "Non è dovuta la quota di imposta riservata allo Stato per gli immobili appartenenti al gruppo catastale 'D' posseduti dai Comuni siti sul proprio territorio. L'imposta municipale propria è versata contestualmente sia allo Stato che ai Comuni. Le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni"».

---

**10.45**

CERONI

**Dichiarato inammissibile**

*All'articolo 10, aggiungere il seguente comma:*

«4-bis. Al comma 380, lettera f), articolo 1 della legge n. 228/2012 (legge di stabilità 2013) dopo le parole: "nel gruppo catastale D" sono inserite le parole: "ad eccezione di quelli classificati nella categoria catastale D/10"».

---

**10.46**

CERONI

**Dichiarato inammissibile**

*All'articolo 10, aggiungere il seguente comma:*

«4-bis. In attuazione a quanto disposto dall'articolo 13, commi 12-bis e 17 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con la legge 22 dicembre 2011, n. 214, i comuni rettificano gli accertamenti relativi all'annualità 2012, anche in conto residui, a titolo di Imposta municipale propria e di assegnazioni da fondo sperimentale di riequilibrio o da trasferimenti statali, in esito alle verifiche stabilite dall'accordo sancito in Conferenza Stato-Città e Autonomie Locali del 10 marzo 2012. Nel caso in cui, anche all'esito delle predette verifiche, il Comune debba riconoscere allo Stato somme destinate alla riassegnazione al fondo di riequilibrio, in assenza di impegni di spesa già contabilizzati a tale titolo, tali somme possono essere imputate quale apposito impegno di spesa sull'annualità 2013 e sono escluse dai vincoli del patto di stabilità interno per il medesimo anno».

**10.47**

CERONI

**Dichiarato inammissibile**

*All'articolo 10, aggiungere il seguente comma:*

«4-bis. L'ammontare del gettito ICI individuato per ciascun comune ai fini dell'applicazione del comma 17, articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 è determinato sulla base delle informazioni desumibili dai certificati dei conti consuntivi comunali e – in assenza di queste – di ogni altra informazione disponibile. Le quote di gettito dell'IMU ad aliquote di base non realizzate nel 2012 o riconducibili agli immobili di proprietà comunale, sulla base della revisione del gettito di cui all'articolo 9 comma 6-bis del decreto-legge n. 174 del 2012 e del comma 383, articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono mantenute nei bilanci dei comuni quali residui attivi. Il ministero dell'economia, con apposito decreto, individua le necessarie compensazioni che saranno assegnate dal ministero dell'interno previa intesa presso la conferenza stato città ed autonomie locali».

**10.48**

CERONI

**Dichiarato inammissibile**

*All'articolo 10, aggiungere il seguente comma:*

«4-bis. Il secondo periodo del comma 11, nella versione vigente al 31 dicembre 2012, si interpreta nel senso che il comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni con legge 22 dicembre 2011, n. 214, non si applica all'intero gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili posseduti dai comuni e siti nel loro territorio».

---

**10.49**

CERONI

**Dichiarato inammissibile**

*Aggiungere il seguente comma:*

«4-bis. Dopo il comma 10 dell'articolo 13 del d.l. 201/2011, inserire il seguente comma:

"10-bis. Non è dovuta la quota di imposta riservata allo Stato per gli immobili appartenenti al gruppo catastale "D" posseduti dai Comuni siti sul proprio territorio. L'imposta municipale propria è versata contestualmente sia allo Stato che ai Comuni. Le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni"».

---

**10.50**

CERONI

**Dichiarato inammissibile**

*Aggiungere il seguente comma:*

«4-bis. Al comma 380, lettera f), articolo 1 della legge n. 228/2012 (legge di stabilità 2013) dopo le parole: "nel gruppo catastale D" sono inserite le seguenti: "ad eccezione di quelli classificati nella categoria catastale D/10"».

---



**10-bis.1**

FRAVEZZI, ZELLER, PALERMO, LANIECE, BERGER, PANIZZA

**Respinto**

*L'articolo 10-bis è sostituito dal seguente:*

**«Art. 10-bis.**

*(Norma di interpretazione autentica dell'articolo 12, comma 1-quater, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111)*

1. Nel rispetto del patto di stabilità interno, il divieto di acquistare immobili a titolo oneroso, di cui all'articolo 12, comma 1-*quater*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, non si applica alle procedure relative all'acquisto a titolo oneroso di immobili o terreni effettuate per pubblica utilità ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, nonché alle operazioni di acquisto programmate da delibere assunte prima del 31 dicembre 2012 dai competenti organi degli enti locali e che individuano con esattezza i compendi immobiliari oggetto delle operazioni.».

**10-bis.2**

FRAVEZZI, PALERMO, ZELLER, LANIECE, BERGER, PANIZZA

**Assorbito**

*L'articolo 10-bis è sostituito dal seguente:*

**«Art. 10-bis.**

*(Norma di interpretazione autentica dell'articolo 12, comma 1-quater, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111)*

1. Nel rispetto del patto di stabilità interno, il divieto di acquistare immobili a titolo oneroso, di cui all'articolo 12, comma 1-*quater*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, non si applica alle procedure relative all'acquisto a titolo oneroso di immobili o terreni effettuate per pubblica utilità ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, nonché alle operazioni di acquisto programmate da delibere assunte prima del 31 dicembre 2012 dai competenti organi degli enti locali e che individuano con esattezza i compendi immobiliari oggetto delle

operazioni e alle procedure relative a convenzioni urbanistiche previste dalle normative regionali e provinciali».

---

**10-bis.3**

CANTINI

**Respinto**

*Al comma 1, dopo le parole: «il divieto di acquistare immobili a titolo oneroso, di cui all'articolo 12, comma 1-quater» aggiungere le seguenti: «e le limitazioni di cui al medesimo articolo 12, comma 1-ter,» e sostituire le parole: «non si applica» con le seguenti: «non si applicano».*

---

**10-bis.0.1 (v. testo 2)**

PADUA, PAGLIARI

*Dopo l'articolo 10-bis, aggiungere il seguente:*

**«Art. 10-ter.**

*(Disposizioni ulteriori in materia di enti locali)*

1. Per le province, le sanzioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 149 del 2011, non si applicano nel caso in cui il comparto abbia rispettato gli obiettivi del Patto di stabilità interno assegnato al comparto Province».

---

**10-bis.0.1 (testo 2)**

PADUA, PAGLIARI, Giovanni MAURO, SCAVONE, COMPAGNONE, BILARDI

**Respinto**

*Dopo l'articolo 10-bis, aggiungere il seguente:*

**«Art. 10-ter.**

*(Disposizioni ulteriori in materia di enti locali)*

1. Per gli enti locali, le sanzioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 149 del 2011, non si applicano nel caso in cui il comparto ab-

bia rispettato gli obiettivi del Patto di stabilità interno assegnato al comparto stesso».

---

**10-bis.0.2**

FRAVEZZI, BERGER, ZELLER, LANIECE, PALERMO, PANIZZA

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 10-bis, aggiungere il seguente:*

**«Art. 10-ter.**

*(Modifica al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201)*

1. Al fine di consentire i necessari adempimenti, le dichiarazioni al catasto edilizio urbano dei fabbricati rurali iscritti nel catasto dei terreni, di cui all'articolo 13, comma 14-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, possono essere presentate entro e non oltre il 31 dicembre 2013».

---

**10-bis.0.3**

FRAVEZZI, BERGER, ZELLER, LANIECE, PALERMO, PANIZZA

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 10-bis, aggiungere il seguente:*

**«Art. 10-ter.**

*(Modifica al decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216)*

1. Al comma 8 dell'articolo 29 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1 della legge 24 febbraio 2012, n. 14, le parole: "30 settembre 2012" sono sostituite dalla seguenti: "31 dicembre 2013".».

---

**10-bis.0.4**

VATTUONE, CALEO, ZANONI, BROGLIA

**Dichiarato inammissibile***Dopo l'articolo 10-bis, aggiungere il seguente:***«Art. 10-ter.**

1. Per l'anno 2013, gli enti locali di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 possono utilizzare i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, per una quota non superiore al 50 per cento, per il finanziamento di spese correnti e per una quota non superiore ad un ulteriore 25 per cento esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale.

2. Per l'anno 2013, gli enti locali di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 hanno facoltà di utilizzare le entrate derivanti dal plusvalore realizzato con l'alienazione di beni patrimoniali, inclusi i beni immobili, per il rimborso della quota di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e, per una quota non superiore al 30 per cento, per spese correnti, aventi carattere non permanente».

---

**Art. 11.****11.1**

BERTOROTTA, LEZZI, BULGARELLI, ENDRIZZI, MOLINARI

**Respinto**

*Al comma 3, alinea, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:*

*a) all'articolo 30-bis comma 1 del decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185 come convertito con modificazione dalla legge 28 gennaio 2009 sono apportate le seguenti modifiche:*

*alla lettera a) sostituire: "12,6" per cento con: "25,6";*

*alla lettera b) sostituire: "11,6" per cento con: "24,6";*

*alla lettera e) sostituire: "10,6" per cento, con: "22,6";*

*alla lettera d) sostituire: "9" per cento, con: "19";*

*alla lettera e) sostituire: "8" per cento, con: "18".*

*b) le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, sono assoggettate ad una imposta sostitutiva del 27 per cento.*

*c) al comma 491 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sostituire: "0,2 per cento" con: "0,3" e l'imposta sulle transazioni finanziarie per strumenti finanziari di cui alla tabella 3 dell'articolo 1, comma 492 della medesima legge è aumentata dello "0,1"».*

*Conseguentemente, sopprimere le lettere a), b), c) e d).*

**11.2**

LAI, CUCCA, ANGIONI, URAS

**Respinto limitatamente al comma 5-bis, assorbito per la parte restante**

*Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:*

*«5-bis. A decorrere dall'anno 2014, sentita la regione Sardegna, si provvede al trasferimento delle competenze relative alla finanza locale alla Regione Autonoma della Sardegna, che conseguentemente provvede alle finalità di cui all'articolo 24 della legge 28 dicembre 2001 numero 488 e successive modificazioni, secondo le modalità previste dalle Statuto Speciale e dalle relative norme di attuazione e con le procedure di cui all'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, numero 42. Entro centoventi*

giorni dalla entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'economia e delle finanze concorda con la Regione Autonoma della Sardegna, le modifiche da apportare ai rapporti finanziari tra Stato e Regione Sardegna e al patto di stabilità interno della Regione Sardegna.

5-ter. Fatte salve le previsioni dell'articolo 16, comma 3 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e dai commi 1 e 2 della legge 24 dicembre 2012, numero 228, al fine di dare piena applicazione secondo i principi enunciati nella sentenza della Corte Costituzionale n.118 del 2012 al nuovo regime regolatore dei rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione Autonoma della Sardegna, disciplinato dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 834, della legge n. 296 del 2006, tenendo conto degli stanziamenti di competenza e cassa allo scopo previsti nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 e nel bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015, entro centoventi giorni dalla entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'economia e delle finanze concorda con la Regione Autonoma della Sardegna, con le procedure di cui all'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, numero 42, le modifiche da apportare al patto di stabilità interno per la regione Sardegna».

### 11.3

BARANI

#### **Respinto**

*Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:*

«8-bis. La comunicazione di cui all'articolo 6, comma 9, limitatamente alle regioni sottoposte ai piani di stabilizzazione finanziaria, di cui all'articolo 14, comma 22, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è inviata entro il 30 settembre 2013.

8-ter. Al fine di non pregiudicare il conseguimento degli obiettivi finanziari già programmati, i piani di pagamento dei debiti previsti dalle disposizioni di cui al Capo I tengono conto delle modalità di effettuazione dei pagamenti previste nei piani di pagamento predisposti dalle regioni ai sensi dell'articolo 11, comma 2 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dall'articolo 16, comma 5, del decreto-legge 22 maggio 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

8-quater. Le maggiori risorse rivenienti dall'aumento automatico delle misure di cui all'articolo 16, comma 9, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e non utilizzate per le finalità ivi indicate possono essere destinate, dalle regioni sottoposte ai piani di stabilizzazione finanziaria di cui all'articolo 14, comma 22, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,

con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al pagamento delle rate di ammortamento delle anticipazione di liquidità di cui al Capo I».

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la presente: «(Misure per l'equilibrio finanziario della Regione Siciliana, della Regione Piemonte e delle Regioni sottoposte ai piani di stabilizzazione finanziaria, nonché per la programmazione regionale del Fondo per lo Sviluppo e la coesione)».*

---

### **11.0.1**

FEDELI

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 11-bis.**

*(Disposizioni in materia di responsabilità solidale dell'appaltatore)*

1. Al comma 28, secondo periodo, dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 48, e successive modifiche e integrazioni, dopo le parole "viene meno se l'appaltatore" sono aggiunte le seguenti: "ottempera al pagamento del corrispettivo nei termini di cui all'articolo 4, comma 2, lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e successive modifiche e integrazioni, oppure"».

---

**Art. 12.****12.1**

BULGARELLI, LEZZI, BERTOROTTA, ENDRIZZI, MOLINARI

**Respinto**

*Al comma 3, lettera c), dopo le parole: «a decorrere dall'anno 2015,» aggiungere le seguenti: «entro un anno dalla data di conversione del presente decreto-legge ogni Ministero assicura una riduzione della spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto corrispondente».*

---

**12.2**

ENDRIZZI, LEZZI, BERTOROTTA, BULGARELLI, MOLINARI

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 3, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: «e i trasferimenti a qualsiasi titolo alle regioni e alle autonomie locali».*

---

**12.3**

TONINI, BONFRISCO, DI BIAGIO, MARAN

**Assorbito**

*Al comma 3, lettera c-quinquies), sopprimere le parole da: «Al fine di dare attuazione» fino alla fine della lettera.*

---

**12.0.1**

PIZZETTI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:*

**«Art. 12-bis.**

1. Le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazione<sup>4</sup> dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si interpretano nel senso che il divieto di procedere ad assunzioni di personale conseguente al mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente non trova applicazione in rela-



zione ai processi di stabilizzazione conclusi ai sensi dei commi 558 e 560 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell'articolo 3, comma 94, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, a condizione che gli enti rispettino, nell'anno in cui si procede alla stabilizzazione, le disposizioni di cui all'articolo 1 comma 557 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni».

---





